Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 161 del 10 luglio 1992 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Venerdì, 10 luglio 1992** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 93

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 3 giugno 1992, n. **6237.**

Adozione del regolamento di attuazione dell'art. 6, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149.

DELIBERAZIONE 3 giugno 1992, n. **6243.**

Adozione: 1) del regolamento recante disposizioni concernenti la redazione dei prospetti informativi ed i modi in cui l'offerta deve essere resa pubblica relative ad operazioni di vendita o di sottoscrizione di valori mobiliari effettuate ai sensi dell'art. 18, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, nonché disposizioni sul procedimento di offerta pubblica di vendita o di sottoscrizione dei valori mobiliari di cui all'art. 1 della legge 18 febbraio 1992, n. 149; 2) del provvedimento recante prescrizioni relative alle offerte pubbliche di acquisto, di scambio e di acquisto e scambio.

DELIBERAZIONE 10 giugno 1992, n. **6265.**

Interpretazione di disposizioni di cui all'art. 10 della legge 18 febbraio 1992, n. 149.

SOMMARIO

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA E LA BORSA

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 3 giugno 1992, n. 6237.

Adozione del regolamento di attuazione dell'art. 6, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149.

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto l'art. 6, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149;

Considerato che ai sensi della disposizione sopra citata occorre emanare apposito regolamento concernente le regole che le società offerenti, le società del gruppo ed i membri del consorzio di collocamento devono osservare nell'operare sul mercato secondario dei titoli oggetto del collocamento nel periodo dell'offerta ed in quelli precedenti e susseguenti al fine di garantire la massima trasparenza delle operazioni;

Delibera:

È approvato l'unito regolamento di attuazione dell'art. 6, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149.

Il regolamento consta di 12 articoli.

La presente delibera e l'annesso regolamento saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed in apposita Edizione Speciale del Bollettino della Consob.

Le disposizioni contenute nel suddetto regolamento entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 giugno 1992

Il presidente: BERLANDA

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 6, COMMA 4, DELLA LEGGE 18 FEBBRAIO 1992, N. 149.

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1.

(Fonti normative)

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Nel presente regolamento l'espressione:

a) «Consob» indica la Commissione nazionale per le società e la borsa;

b) «titoli» indica i valori mobiliari (quali azioni, obbligazioni convertibili o altri titoli o diritti) che comunque consentono di acquisire diritti di voto nelle assemblee ordinarie, straordinarie o speciali dei partecipanti al capitale di società o enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

c) «mercato regolamentato» indica la borsa, il mercato ristretto ed i mercati di cui all'art. 20, commi 4 e 8, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

d) «offerta» indica l'offerta pubblica di vendita o di sottoscrizione di titoli;

e) «periodo dell'offerta» indica il periodo tra la data di inizio e la data di chiusura, anche anticipata o prorogata, del collocamento;

f) «periodo precedente l'offerta» indica i quindici giorni precedenti la data di inizio del collocamento;

g) «periodo susseguente l'offerta» indica:

— nel caso di offerta finalizzata alla quotazione del titolo in un mercato regolamentato, il periodo intercorrente fra la data di chiusura del collocamento ed il trentesimo giorno successivo all'inizio delle negoziazioni del titolo stesso nel mercato regolamentato;

— nel caso di offerta di un titolo già quotato in un mercato regolamentato, i trenta giorni successivi a quello di chiusura del collocamento;

h) «prezzo di riferimento» indica:

— nel caso il titolo sia negoziato alle grida, il prezzo di listino;

— nel caso il titolo sia negoziato mediante il sistema telematico delle borse valori di cui al regolamento approvato con delibera della Consob n. 5564 del 20 novembre 1991, il prezzo di cui all'art. 33 di tale regolamento;

i) «società incaricata» indica la società alla quale i soggetti offerenti, i soggetti che appartengono al gruppo cui appartengono i soggetti offerenti o i membri del consorzio di collocamento conferiscono l'incarico di effettuare operazioni di compravendita sul titolo oggetto dell'offerta;

l) «gruppo cui appartengono soggetti offerenti» indica l'insieme dei soggetti che direttamente o per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria o di società controllata ovvero in virtù di particolari vincoli o accordi controllano un soggetto offerente, ne sono controllati ovvero sono controllati dagli stessi soggetti che controllano un soggetto offerente, intendendosi esistente il rapporto di controllo ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

m) «mercato prevalente» indica, ove esistente, l'articolazione territoriale del mercato regolamentato in cui il titolo è ammesso alle negoziazioni nella quale è stato registrato il più elevato volume di scambi nel periodo di riferimento.

TITOLO II

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE OPERAZIONI SUI TITOLI OGGETTO DELL'OFFERTA

Art. 3.

(Operazioni di compravendita)

1. Durante il periodo dell'offerta ed in quelli precedente e susseguente l'offerta stessa i soggetti offerenti, i soggetti appartenenti al gruppo cui appartengono i soggetti offerenti ed i membri del consorzio di collocamento possono effettuare per proprio conto operazioni di acquisto e di vendita sul titolo oggetto dell'offerta solamente se il titolo è ammesso alle negoziazioni in un mercato regolamentato ed esclusivamente in tale mercato.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono effettuare le operazioni ivi previste esclusivamente a mezzo di una sola società appositamente incaricata per iscritto.

Art. 4.

(Operazioni a termine a premio, operazioni di riporto ed operazioni di cui all'art. 11, commi 2 e 9, della legge n. 1 del 1991).

1. Durante il periodo dell'offerta ed in quelli precedente e susseguente l'offerta stessa, i soggetti di cui all'art. 3, comma 1:

a) non possono effettuare per proprio conto operazioni a termine a premio, nè operazioni di cui all'art. 11, commi 2 e 9, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, sul titolo oggetto dell'offerta;

b) possono effettuare operazioni di riporto sul titolo oggetto dell'offerta.

Art. 5.

(Condizioni e limiti alla effettuazione delle operazioni di compravendita nel periodo dell'offerta e nel periodo precedente l'offerta).

1. Nel periodo dell'offerta e nel periodo precedente l'offerta. la società incaricata può effettuare per conto dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, operazioni di acquisto di titoli oggetto dell'offerta per un quantitativo giornaliero complessivamente non superiore al 25 per cento del quantitativo giornaliero scambiato in media per ciascuna seduta nei quindici giorni di negoziazione precedente nel mercato regolamentato in cui essi sono ammessi alle negoziazioni. Le operazioni devono essere effettuate in controtendenza dell'andamento del mercato, vale a dire il prezzo unitario di ogni singolo acquisto non può essere superiore all'ultimo prezzo di riferimento del titolo registrato in tale mercato.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, la società incaricata tiene conto dei quantitativi scambiati e dei prezzi registrati nel mercato prevalente.

3. Nel periodo dell'offerta e nel periodo precedente l'offerta, la società incaricata non può effettuare per conto dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, operazioni di vendita di titoli oggetto dell'offerta.

Art. 6.

(Condizioni e limiti alla effettuazione delle operazioni di compravendita nel periodo susseguente l'offerta)

1. Nel periodo susseguente l'offerta, la società incaricata può effettuare per conto dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, operazioni di acquisto di titoli oggetto dell'offerta alle stesse condizioni e negli stessi limiti stabiliti nell'art. 5, commi 1 e 2.

2. Nei primi quindici giorni di quotazione la società può effettuare per conto dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, operazioni di acquisto di titoli oggetto dell'offerta per un quantitativo non superiore per ciascuna seduta allo 0.5 per cento del quantitativo complessivamente offerto. Nel primo giorno di quotazione il prezzo unitario di ogni singolo acquisto non può essere superiore al prezzo di offerta.

3. Nel periodo susseguente l'offerta, la società incaricata può effettuare per conto dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, operazioni di vendita di titoli oggetto dell'offerta per quantitativi non superiori ai quantitativi precedentemente acquistati a norma dei commi 1 e 2: tali operazioni devono essere effettuate in controtendenza dell'andamento del mercato, vale a dire il prezzo unitario di ogni singola vendita non può essere inferiore all'ultimo prezzo di riferimento del titolo registrato nel mercato regolamentato in cui esso è negoziato.

4. Ai fini dell'applicazione della seconda parte del comma 3, la società incaricata tiene conto del prezzo registrato nel mercato prevalente.

Art. 7.

(Disposizioni speciali concernenti i membri del consorzio di collocamento)

1. I membri del consorzio di collocamento autorizzati a svolgere attività di intermediazione mobiliare di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, possono effettuare operazioni di acquisto e di vendita senza osservare le disposizioni del presente titolo a condizione che le suddette operazioni risultino pareggiate nella stessa giornata.

2. I membri del consorzio di collocamento dei titoli oggetto dell'offerta che hanno prestato garanzia di buon esito dell'offerta a favore degli offerenti o che hanno acquistato a fermo i titoli stessi, qualora non abbiano collocato tutti i titoli di rispettiva pertinenza al momento della chiusura del collocamento, possono effettuare operazioni di vendita dei titoli non collocati nel periodo

susseguente l'offerta senza osservare le disposizioni del presente titolo, a condizione che, ove il titolo sia ammesso alle negoziazioni in un mercato regolamentato, le operazioni devono essere effettuate in controtendenza dell'andamento del mercato, vale a dire il prezzo unitario di ogni singola vendita non deve essere inferiore all'ultimo prezzo di riferimento del titolo registrato nel mercato regolamentato in cui esso è negoziato.

3. Ai fini del comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, comma 4.

TITOLO III

OBBLIGHI INFORMATIVI

Art. 8.

(Obblighi di informazione preventiva)

1. I soggetti offerenti, i soggetti appartenenti al gruppo cui appartengono i soggetti offerenti ed i membri del consorzio di collocamento che intendono effettuare operazioni di compravendita sul titolo oggetto dell'offerta nel periodo dell'offerta ed in quelli precedente e susseguente l'offerta stessa a norma del titolo II devono darne comunicazione nel prospetto.

2. L'indicazione della società incaricata a norma dell'art. 3, comma 2, deve essere comunicato alla Consob prima dell'inizio del periodo precedente l'offerta.

Art. 9.

(Obblighi di informazione successiva al pubblico)

1. Prima dell'inizio del collocamento, la società incaricata deve comunicare al pubblico i dati riassuntivi delle operazioni di compravendita effettuate per conto dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, sul titolo oggetto dell'offerta nel periodo precedente l'offerta, mediante invio di un comunicato:

a) alla Consob;

b) all'organo competente del mercato che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico con le modalità stabilite negli artt. 2 e 3 della delibera della Consob n. 5827 del 17 dicembre 1991;

c) ad almeno due agenzie di stampa.

2. Entro il giorno successivo alla fine del periodo susseguente l'offerta, la società incaricata deve comunicare al pubblico i dati riassuntivi delle operazioni effettuate per conto dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, sul titolo oggetto dell'offerta durante il periodo dell'offerta e in quello susseguente con le stesse modalità di cui al comma 1.

3. Nel caso previsto dall'art. 7, comma 2, le disposizioni del comma 2 si applicano ai membri del consorzio di collocamento per le operazioni di vendita di titoli oggetto dell'offerta non collocati da essi effettuate, quando i titoli stessi sono ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

4. I comunicati previsti dal presente articolo devono essere inviati alla Consob non più tardi del momento in cui vengono messi a disposizione del pubblico.

Art. 10.

(Obblighi di informazione successiva alla Consob)

1. La società incaricata deve comunicare giornalmente alla Consob le operazioni di compravendita effettuate per conto dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, sui titoli oggetto dell'offerta durante il periodo d'offerta e in quelli precedente e susseguente l'offerta stessa. Le comunicazioni devono pervenire alla Consob entro il secondo giorno di mercato aperto successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

2. Nel caso previsto dall'art. 7, comma 2, le disposizioni del comma 1 si applicano ai membri del consorzio di collocamento per le operazioni di vendita di titoli oggetto dell'offerta non collocati da essi effettuate, quando i titoli stessi sono ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Art. 11.

(Riferimenti normativi dei comunicati)

1. I comunicati previsti dal presente titolo devono essere preceduti dal riferimento all'articolo di regolamento in applicazione del quale sono emessi.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE OPERAZIONI SUI TITOLI COLLEGATI A QUELLI OGGETTO DELL'OFFERTA ED I CONNESSI OBBLIGHI INFORMATIVI.

Art. 12.

(Disposizioni concernenti le operazioni sui titoli collegati a quelli oggetto dell'offerta ed i connessi obblighi informativi)

1. Le disposizioni dei titoli II e III si applicano anche alle operazioni su titoli collegati a quelli oggetto dell'offerta, distintamente per ogni specie di titolo collegato.

2. Ai fini del presente articolo, sono considerati titoli collegati a quelli oggetto dell'offerta:

a) se oggetto dell'offerta sono azioni o altri titoli di partecipazione al capitale che attribuiscono diritti di voto nelle assemblee ordinarie, straordinarie o speciali dell'emittente, tutte le specie di titoli che attribuiscono diritti di acquistare o sottoscrivere tali azioni o titoli;

b) se oggetto dell'offerta sono titoli che attribuiscono diritti di acquistare o sottoscrivere azioni o altri titoli di partecipazione al capitale che attribuiscono diritti di voto nelle assemblee ordinarie, straordinarie o speciali dell'emittente, tali azioni o titoli e le altre specie di titoli che attribuiscono diritti di acquistare o sottoscrivere le azioni o i titoli medesimi.

92A3129

DELIBERAZIONE 3 giugno 1992, n. 6243.

Adozione: 1) del regolamento recante disposizioni concernenti la redazione dei prospetti informativi ed i modi in cui l'offerta deve essere resa pubblica relative ad operazioni di vendita o di sottoscrizione di valori mobiliari effettuate ai sensi dell'art. 18, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, nonché disposizioni sul procedimento di offerta pubblica di vendita o di sottoscrizione dei valori mobiliari di cui all'art. 1 della legge 18 febbraio 1992, n. 149; 2) del provvedimento recante prescrizioni relative alle offerte pubbliche di acquisto, di scambio e di acquisto e scambio.

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto, in particolare, l'articolo 18, sub art. 1, della stessa legge;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83, che dà attuazione alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee 20 dicembre 1985, n. 611, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 85, che dà attuazione alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee 17 aprile 1989, n. 298, recante disposizioni in materia di coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica di valori mobiliari;

Viste le disposizioni di carattere generale concernenti la redazione dei prospetti informativi ed i modi in cui l'offerta deve essere resa pubblica relative ad operazioni di sollecitazione del pubblico risparmio effettuate ai sensi del citato articolo 18, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, approvate con delibera n. 4173 del 18 luglio 1989 pubblicata nel Bollettino della Consob, Edizione Speciale del 27 dicembre 1989, da ultimo modificate con delibera n. 5892 del 27 dicembre 1991, pubblicata nel Bollettino della Consob, Edizione Speciale del 12 aprile 1992;

Visti gli articoli 4, commi 4 e 5 , 5, 7, comma 1, 10, comma 9, e 15, comma 1, della legge 18 febbraio 1992, n. 149;

Ritenuta inoltre la necessità di apportare modificazioni ed integrazioni alle predette disposizioni di carattere generale;

Delibera:

È approvato l'unito regolamento recante disposizioni di carattere generale concernenti la redazione dei prospetti informativi ed i modi in cui l'offerta deve essere resa pubblica relative ad operazioni di vendita o di sottoscrizione di valori mobiliari effettuate ai sensi dell'articolo 18, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, nonché disposizioni sul procedimento di offerta pubblica di vendita o di sottoscrizione di valori mobiliari quali definiti dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 1992, n. 149.

Il regolamento è integrato da undici schemi di prospetto informativo ed abroga e sostituisce le citate disposizioni di carattere generale, da ultimo modificate con delibera n. 5892 del 27 dicembre 1991.

Sono altresì approvate le unite prescrizioni di carattere generale concernenti le offerte pubbliche di acquisto, di scambio e di acquisto e scambio adottate ai sensi degli articoli 15, comma 1, e 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149. Le prescrizioni di carattere generale sono integrate da tre schemi di documento di offerta e da uno schema di scheda di adesione all'offerta.

La presente delibera e gli annessi provvedimenti saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed in apposita Edizione Speciale del Bollettino della Consob.

Le disposizioni contenute nei suddetti provvedimenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 giugno 1992

Il presidente: BERLANDA

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA REDAZIONE DEI PROSPETTI INFORMATIVI ED I MODI IN CUI L'OFFERTA DEVE ESSERE RESA PUBBLICA RELATIVE AD OPERAZIONI DI VENDITA O DI SOTTOSCRIZIONE DI VALORI MOBILIARI EFFETTUATE AI SENSI DELL'ART. 18, SUB ART. 1, DELLA LEGGE 7 GIUGNO 1974, N. 216, NONCHÉ DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO DI OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA O DI SOTTOSCRIZIONE DEI VALORI MOBILIARI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 18 FEBBRAIO 1992, N. 149.

TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.
(Definizioni)

1. Nel presente regolamento l'espressione:

a) «legge n. 216» designa la legge 7 giugno 1974, n. 216, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, con le successive modificazioni introdotte dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, dalla legge 4 giugno 1985, n. 281 e dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 85;

b) «legge n. 149» designa la legge 18 febbraio 1992, n. 149;

c) «Consob» designa la Commissione nazionale per le società e la borsa.

Art. 2.
(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento si applica a tutti i soggetti che, in qualità di emittenti, proponenti o collocatori, intendono sollecitare il pubblico risparmio attraverso:

a) l'offerta di sottoscrizione o vendita di azioni ché comunque attribuiscono diritti di voto, di obbligazioni convertibili in azioni che attribuiscono diritti di voto o con diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni che attribuiscono diritti di voto, di titoli rappresentativi di quote di capitale di enti pubblici esercenti attività bancaria che attribuiscono diritti di voto nonchè di diritti di sottoscrizione o di acquisto di titoli appartenenti ad una delle suddette categorie;

b) l'offerta di sottoscrizione o vendita di azioni o di titoli rappresentativi di quote di capitale di enti pubblici esercenti attività bancaria, che non attribuiscono diritto di voto, di obbligazioni, anche convertibili in azioni che non attribuiscono diritti di voto, nonchè di diritti di sottoscrizione o di acquisto di titoli appartenenti alle predette categorie;

c) l'offerta di certificati rappresentativi di quote di partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare.

2. La Consob determina di volta in volta le modalità di redazione dei prospetti informativi e di pubblicizzazione dell'offerta nonché la documentazione da presentare alla Consob stessa in occasione di operazioni di sollecitazione del pubblico risparmio diverse da quelle contemplate dal comma 1.

Art. 3.
(Casi di inapplicabilità)

1. Non sono considerate sollecitazioni del pubblico risparmio:

a) le offerte di valori mobiliari rivolte ai soli investitori professionali, per tali intendendosi le aziende e gli istituti di credito, le società e gli enti di assicurazione, le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, le società commissionarie ammesse negli antirecinti alle grida delle borse valori, le società di intermediazione mobiliare, le società fiduciarie che esercitano attività di gestione di patrimoni, iscritte nella sezione speciale dell'albo previsto dall'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, le società finanziarie di cui all'art. 19, sub art. 1, della legge n. 216;

b) le vendite all'incanto di valori mobiliari riconnesse a procedimenti di espropriazione mobiliare, alla procedura fallimentare e di liquidazione coatta amministrativa, alla liquidazione coattiva di borsa, alla riscossione coattiva delle imposte, alla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato, alla vendita della cosa data in pegno di cui agli articoli 2796 e 2797, del codice civile, ed alla esecuzione coattiva della vendita di cui all'art. 1515, dello stesso codice civile;

c) le offerte di pacchetti rappresentanti l'intero capitale o una partecipazione di controllo, quando debbano essere accettate da una sola persona;

d) le costituzioni di società effettuate ai sensi dell'art. 2333 e seguenti, del codice civile;

e) le offerte di valori mobiliari rivolte ai dirigenti del soggetto emittente nonchè ai dirigenti dei soggetti che direttamente o indirettamente lo controllano o ne sono controllati;

f) le offerte di valori mobiliari rivolte ai dipendenti del soggetto emittente nominativamente individuati, purchè sia predeterminato il quantitativo da assegnare a ciascuno di essi e il medesimo sia riservato in via esclusiva al singolo dipendente;

g) le offerte di valori mobiliari emessi da società costituite ai sensi degli artt. 10 e seguenti, della legge 23 marzo 1981, n. 91.

2. I soggetti proponenti le offerte di cui alle lettere *a)*, *c)*, ed *f)* del comma 1 hanno l'onere di darne informazione alla Consob e, ad operazione avvenuta, di comunicare alla Consob stessa l'identità del/i sottoscrittori o acquirenti.

Art. 4.
(Adempimenti in ordine alla comunicazione e al prospetto informativo)

1. I soggetti indicati all'art. 2 devono produrre, contestualmente alla comunicazione di cui all'art. 18, comma 1, sub art. 1, della legge n. 216, il prospetto informativo concernente l'offerta al pubblico cui intendono procedere nonchè i documenti previsti dall'art. 7.

2. Con la sottoscrizione dell'apposita dichiarazione contenuta nel prospetto, ciascuno dei soggetti indicati all'art. 2 assume la responsabilità in ordine alla

completezza e veridicità dei dati e delle notizie di propria pertinenza nonchè di ogni altro dato e notizia che egli fosse tenuto a conoscere ed a verificare. La predetta dichiarazione deve essere altresì sottoscritta dal presidente del collegio sindacale di ciascuna società o ente che intende procedere all'attività di sollecitazione.

3. Nel caso in cui vi siano più soggetti incaricati del collocamento, che non siano al tempo stesso emittenti o proponenti, la comunicazione e l'apposita dichiarazione di assunzione di responsabilità possono essere sottoscritte da uno solo di essi per delega di firma di tutti gli altri soggetti incaricati.

4. Nell'ipotesi prevista dal comma 3, dal momento della comunicazione anche coloro in nome e per conto dei quali la medesima risulta sottoscritta sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 18-*quater*, comma 1, sub art. 1, della legge n. 216.

5. I soggetti indicati all'art. 2 sono tenuti ad informare immediatamente la Consob di ogni variazione rispetto ai dati ed alle notizie contenute nel prospetto informativo intervenuta nel periodo intercorrente fra la comunicazione del nulla-osta alla pubblicazione e la pubblicazione stessa di cui all'art. 8, comma 1, lettera *a)* Il medesimo obbligo sussiste con riguardo alle variazioni che intervengano successivamente alla pubblicazione del prospetto informativo e fino alla conclusione delle attività di sollecitazione del pubblico risparmio.

6. L'offerta deve essere effettuata, a pena di decadenza del nulla-osta, non oltre novanta giorni decorrenti dalla data di deposito del prospetto informativo presso l'apposito Archivio della Consob.

Art. 5.

(Contenuto della comunicazione)

1. La comunicazione, effettuata ai sensi dell'art. 18, comma 1, sub art. 1, della legge n. 216, deve menzionare:

a) i soggetti che intendono procedere all'attività di sollecitazione del pubblico risparmio con la specificazione del ruolo rispettivamente svolto;

b) gli eventuali soggetti, di cui all'art. 18-*quater*, comma 2, lettere *a)* e *b)*, sub art. 1, della legge 216;

c) le caratteristiche essenziali e la quantità, ove determinata, dei valori mobiliari offerti;

d) le modalità e i termini previsti per lo svolgimento dell'operazione.

Art. 6.

(Contenuto del prospetto informativo)

1. Il prospetto informativo concernente le offerte al pubblico di cui all'art. 2 deve contenere le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dei titoli e dei soggetti emittenti o proponenti, sono necessarie affinchè gli investitori ed i consulenti finanziari possano valutare con fondatezza la situazione patrimoniale e finanziaria, i risultati economici e l'evoluzione dell'attività dei soggetti emittenti o proponenti, nonchè i diritti connessi con i titoli stessi.

2. Fatto salvo l'obbligo di cui al comma 1, il prospetto informativo deve contenere almeno le informazioni previste dagli schemi allegati al presente regolamento, in una forma che ne renda agevole l'analisi e la comprensione. Tale prospetto deve essere eventualmente integrato sulla base delle richieste di ulteriori dati e notizie formulate dalla Consob ai sensi dell'art. 18, comma 3, sub art. 1, della legge n. 216.

3. Qualora, limitatamente alle offerte di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, nei dodici mesi precedenti la data della comunicazione di cui all'art. 18, comma 1, sub art. 1, della legge n. 216, sia stato pubblicato in Italia, da parte dello stesso emittente, un prospetto informativo redatto in conformità agli schemi allegati al presente regolamento e relativo ad un'offerta pubblica concernente altri valori mobiliari emessi dall'emittente medesimo, quest'ultimo può redigere, in luogo di un prospetto conforme agli schemi predetti, un nuovo prospetto informativo contenente informazioni riguardanti le caratteristiche dei titoli oggetto della nuova offerta, l'aggiornamento dei dati e delle notizie già pubblicati e gli eventi verificatisi dopo la pubblicazione del prospetto precedente che possono influire sulla valutazione dei titoli offerti. Il nuovo prospetto deve essere consegnato unitamente al prospetto precedente ovvero deve contenere la menzione dello stesso e l'indicazione dei luoghi dove questo è disponibile.

4. La Consob può dispensare i soggetti indicati all'art. 2 dall'includere nel prospetto alcune informazioni previste dagli schemi di cui al comma 2, qualora ricorra una delle seguenti circostanze:

a) dette informazioni presentino soltanto una scarsa importanza e siano irrilevanti ai fini della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria, dei risultati economici e dell'evoluzione dell'attività dei soggetti stessi;

b) la divulgazione di queste informazioni sia contraria all'interesse pubblico.

Art. 7.

(Ulteriori adempimenti)

1. Le società che, in qualità di emittenti o proponenti, intendono sollecitare il pubblico risparmio attraverso le operazioni di cui all'art. 2 devono produrre alla Consob, contestualmente alla comunicazione ed al prospetto informativo previsti all'art. 18, commi 1 e 2, sub art. 1, della legge n. 216:

a) statuto sociale con certificazione di vigenza;

b) copia delle delibere, autorizzazioni ed omologazioni in base alle quali i titoli sono stati o saranno emessi e/o ceduti;

c) dichiarazione, sottoscritta dal presidente della società e dal presidente del collegio sindacale, attestante la composizione degli organi sociali ed i relativi poteri;

d) copia dell'avviso di cui all'art. 8, comma 1, lettera *b)*;

e) per le offerte di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, relazione di certificazione dell'ultimo bilancio approvato della società emittente, rilasciata da una società di revisione iscritta nell'albo speciale di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 e, ove tale società sia estera, attestazione di una società di revisione iscritta nel predetto albo speciale, corrispondente del soggetto

incaricato della revisione dei bilanci della società estera, dalla quale risulti che non sussistono deviazioni significative tra i principi di revisione applicati e quelli emanati dai consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri, nonchè tra i criteri di indipendenza vigenti nel paese estero e quelli contenuti nell'art. 3 del predetto decreto;

f) per le offerte di vendita di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, attestazione, resa dal legale rappresentante della società proponente, in ordine alla titolarità e piena disponibilità dei valori mobiliari oggetto dell'offerta.

2. Adempimenti analoghi sono dovuti, ove possibile, dagli enti che in qualità di emittenti o proponenti intendono svolgere attività di sollecitazione.

3. Relativamente ai documenti di cui al comma 1 già acquisiti agli atti della Consob, le società e gli enti possono limitarsi a richiamarli dichiarando, sotto la propria responsabilità, che nessuna modificazione è intervenuta con riferimento ad essi.

Art. 8.

(Modi per rendere pubblica l'offerta)

1. L'offerta si intende resa pubblica quando siano stati assolti i seguenti adempimenti:

a) trasmissione alla Consob del prospetto informativo nella forma destinata alla pubblica diffusione, ai fini della sua pubblicazione mediante deposito presso l'apposito Archivio della Consob. Il prospetto deve essere firmato foglio per foglio dai soggetti emittenti e proponenti l'investimento e munito della dichiarazione di assunzione di responsabilità prevista dall'art. 4, comma 2. Unitamente al prospetto informativo deve essere altresì inviata una dichiarazione, sottoscritta dai soggetti emittenti e proponenti, attestante la conformità del prospetto stesso a quello in ordine al quale la Consob ha deliberato il nulla-osta alla pubblicazione. Nell'ipotesi di una pluralità di soggetti proponenti, gli adempimenti di trasmissione del prospetto e di invio di tale ultima dichiarazione possono essere assolti da parte di uno di essi per delega di tutti gli altri da consegnare alla Consob medesima. La trasmissione deve effettuarsi, a pena di decadenza del nulla-osta, non oltre il trentesimo giorno dalla data di ricezione, da parte dei soggetti emittenti o proponenti l'investimento, della comunicazione della Consob attestante la concessione del nulla-osta alla pubblicazione del prospetto informativo;

b) pubblicazione, da effettuarsi almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'offerta, su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, di un avviso, redatto in conformità agli schemi allegati al presente regolamento, recante notizia dell'avvenuto deposito del prospetto informativo;

c) nel caso di offerte aventi ad oggetto titoli quotati in borsa, ove l'avviso di cui alla lettera *b)* non contenga l'indicazione del prezzo di sottoscrizione o di vendita, pubblicazione, da effettuarsi almeno il giorno precedente all'inizio dell'offerta, almeno sul medesimo quotidiano prescelto ai fini di cui alla stessa lettera *b)*, di un avviso recante detta indicazione.

2. Il prospetto informativo deve, inoltre, in occasione delle offerte di cui all'art. 2, essere consegnato all'investitore prima del perfezionamento dell'operazione che non può realizzarsi se non mediante sottoscrizione del modulo inserito nel prospetto stesso di cui costituisce parte integrante e necessaria; qualora l'offerta riguardi un valore mobiliare emesso da società o enti i cui titoli sono ammessi alla quotazione ufficiale presso una o più borse valori ovvero sia finalizzata alla diffusione del valore mobiliare per la successiva ammissione alla quotazione ufficiale, il prospetto deve essere altresì messo a disposizione del pubblico presso i comitati direttivi degli agenti di cambio e le commissioni per il listino di tutte le borse valori.

3. Fatto salvo quanto stabilito nello schema di prospetto relativo all'operazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, qualora sia previsto l'aggiornamento del prospetto informativo relativo ad una offerta già resa pubblica, il prospetto aggiornato deve essere trasmesso e pubblicato a norma del comma 1, lettera *a)*. Si applicano altresì le disposizioni contenute nel comma 2.

4. A richiesta dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, nonchè di chiunque ne abbia interesse, la Consob rilascia copia del prospetto informativo pubblicato ai sensi del comma 1, lettera *a)*.

5. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, devono uniformarsi alle diverse modalità con cui l'offerta deve essere resa pubblica eventualmente determinate dalla Consob ai sensi dell'art. 18, comma 3, sub art. 1, della legge n. 216.

Art. 9.

*(Ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 18-*quater*, sub art. 1, della legge n. 216)*

1. Le disposizioni di cui all'art. 18-*quater*, commi 1 e 2, sub art. 1, della legge n. 216, si applicano dalla data della comunicazione di cui all'art. 18, comma 1, sub art. 1, della stessa legge n. 216, e fino alla data in cui risulta venuta meno l'intenzione di sollecitare il pubblico risparmio ovvero hanno termine le attività di sollecitazione contemplate dall'art. 2.

2. Ove venga meno l'intenzione di sollecitare il pubblico risparmio, prima dell'inizio dell'attività di sollecitazione, tale circostanza deve essere comunicata per iscritto alla Consob; si considera altresì venuta meno l'intenzione di sollecitare il pubblico risparmio, prima dell'inizio dell'attività di sollecitazione, in caso di inottemperanza, entro i termini stabiliti, a richieste formulate dalla Consob stessa.

3. Nei confronti delle società e degli enti che intendono porre in essere le operazioni contemplate dall'art. 2, la Consob può, dalla data della comunicazione di cui all'art. 18, comma 1, sub art. 1, della legge n. 216, esercitare la facoltà prevista dall'art. 18-*quater*, comma 3, sub art. 1, della stessa legge n. 216.

4. Nel caso in cui la Consob si avvalga della facoltà indicata al comma 3, le disposizioni previste dal decreto

del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, con esclusione degli articoli 6 e 7, si applicano fino alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale risulta cessata l'attività di sollecitazione.

TITOLO II

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE OFFERTE PUBBLICHE DI VENDITA E DI SOTTOSCRIZIONE DEI VALORI MOBILIARI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 149.

Art. 10.

(Autorizzazione al compimento di atti idonei a modificare la consistenza del capitale e del patrimonio del soggetto emittente e dei soggetti da quest'ultimo controllati).

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 7, comma 1, della legge n. 149, per atti comunque idonei a modificare la consistenza del patrimonio sociale si intendono tutti quegli atti che determinano o possono determinare effetti significativi sulle attività o sulle passività sociali, inclusi i cosiddetti atti permutativi.

2. Il soggetto emittente e i soggetti da quest'ultimo controllati possono, in pendenza dell'offerta pubblica di vendita o di sottoscrizione, compiere atti comunque idonei a modificare la consistenza del proprio capitale sociale e del proprio patrimonio sociale che derivino da deliberazioni o impegni assunti precedentemente alla comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 18, comma 1, sub art. 1, della legge n. 216, purché le condizioni ed i termini previsti per il compimento di tali atti siano già stati determinati e siano stati analiticamente descritti nel prospetto informativo.

3. Qualora il soggetto emittente e i soggetti da quest'ultimo controllati deliberino o assumano l'impegno, successivamente alla comunicazione di cui all'art. 18, comma 1, sub art. 1, della legge n. 216, di porre in essere, in pendenza dell'offerta pubblica di vendita o di sottoscrizione, atti comunque idonei a modificare la consistenza del proprio capitale sociale e del proprio patrimonio sociale, essi devono provvedere a richiederne alla Consob preventiva autorizzazione, inviando apposita comunicazione.

4. La comunicazione deve contenere una descrizione degli atti che si intendono compiere anche con riferimento ai relativi termini e condizioni ed ai conseguenti effetti sulla struttura patrimoniale, finanziaria e reddituale. Essa deve inoltre fornire le motivazioni sulla base delle quali si ritiene che il compimento dei suddetti atti sia necessario ed indifferibile per la tutela del patrimonio sociale.

5. Alla comunicazione devono essere allegati:

a) copia delle deliberazioni eventualmente assunte dagli organi competenti del soggetto;

b) situazione patrimoniale aggiornata del soggetto che consenta di valutare gli effetti di cui al comma 4.

6. La Consob comunica al richiedente, sulla base della comunicazione e della relativa documentazione allegata, nonché degli eventuali chiarimenti forniti su richiesta della Consob stessa, il rilascio o il diniego dell'autorizzazione e le modalità con le quali assicurare al pubblico le necessarie informazioni relative all'operazione autorizzata.

Art. 11.

(Offerte finalizzate all'ammissione alla quotazione in borsa)

1. Nel caso di offerte finalizzate all'ammissione dei titoli alla quotazione in borsa, almeno il settantacinque per cento del relativo ammontare, ovvero la percentuale inferiore stabilita dalla Consob in relazione al controvalore dell'offerta, deve essere destinato indistintamente al pubblico.

2. La Consob può fissare percentuali inferiori a quella indicata al comma 1 nel caso di offerte finalizzate all'ammissione alla quotazione in borsa di titoli emessi da società aventi titoli azionari quotati ovvero da società od enti con titoli ammessi di diritto alla quotazione.

Art. 12.

(Criteri di riparto)

1. Nel caso di accettazioni superiori all'offerta, a ciascun soggetto aderente all'offerta medesima deve essere attribuito un quantitativo di titoli pari al lotto minimo indicato nel prospetto informativo.

2. Nel caso in cui dall'assegnazione del lotto minimo residuino dei titoli, questi devono essere assegnati secondo i seguenti criteri:

a) i titoli sono attribuiti a ciascun collocatore proporzionalmente all'ammontare delle accettazioni ad essi complessivamente pervenute, purché per quantitivi pari al lotto minimo o a suoi multipli; eventuali lotti minimi residui sono attribuiti al collocatore presso il quale l'ammontare dei titoli richiesti è risultato superiore;

b) ciascun collocatore procede all'assegnazione ai singoli sottoscrittori dei titoli ad esso attribuiti in misura proporzionale alle richieste, purché per quantitativi pari al lotto minimo o a suoi multipli;

c) ove residuino ulteriori lotti minimi, questi sono singolarmente attribuiti da ciascun collocatore ai sottoscrittori che hanno partecipato al riparto proporzionale di cui alla lettera *b)*, in base alla priorità cronologica delle richieste.

3. Ove il quantitativo offerto risulti insufficiente all'attribuzione di un lotto minimo a ciascun aderente all'offerta, i titoli sono assegnati secondo i seguenti criteri:

a) i titoli sono attribuiti a ciascun collocatore proporzionalmente all'ammontare delle accettazioni ad essi complessivamente pervenute, purché per quantitivi pari al lotto minimo o a suoi multipli; eventuali lotti minimi residui sono attribuiti al collocatore presso il quale l'ammontare dei titoli richiesti è risultato superiore;

b) i lotti minimi sono singolarmente attribuiti ai sottoscrittori da ciascun collocatore in base alla priorità cronologica delle richieste.

4. La Consob può stabilire criteri aggiuntivi di riparto diversi da quelli indicati dai commi 2, lettera *c)*, e 3, lettera *b)*, anche in relazione a specifiche esigenze del mercato.

Art. 13.

(Avvisi e comunicati che si intendono divulgare durante il periodo dell'offerta)

1. Chiunque intenda divulgare, durante il periodo dell'offerta, avvisi o comunicati ad essa relativi, è tenuto a trasmettere preventivamente il testo alla Consob la quale ne valuta il contenuto, assumendo tempestivamente le relative determinazioni, anche con riguardo alle modalità ed ai termini di divulgazione. Il testo da trasmettere alla Consob deve comunque contenere il riferimento al prospetto informativo pubblicato.

Art. 14.

(Avviso concernente il ritiro ovvero il prolungamento dell'offerta)

1. Nel caso previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 149, il proponente deve comunicare alla Consob l'intendimento di ritirare l'offerta nonchè darne comunicazione al pubblico, nei cinque giorni non festivi decorrenti dalla data di scadenza dell'offerta medesima, mediante pubblicazione di apposito avviso almeno sul quotidiano prescelto per la pubblicazione dell'avviso indicato all'articolo 8, comma 1, lettera *b)*.

2. Il proponente deve comunicare alla Consob l'intendimento di prolungare il periodo di offerta nonchè darne comunicazione al pubblico, prima della scadenza originariamente prevista, secondo le modalità previste al comma 1.

3. Qualora i titoli oggetto dell'offerta siano quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, copia degli avvisi di cui ai commi 1 e 2 deve altresì essere inviata ai comitati direttivi degli agenti di cambio e alle commissioni per il listino ovvero ai comitati dei mercati ristretti affinchè ne diano immediata pubblica notizia mediante affissione nell'albo di borsa.

Art. 15.

(Risultati dell'offerta)

1. Fatti salvi gli obblighi già disposti dalla Consob, il proponente deve comunicare, entro cinque giorni non festivi decorrenti dalla data di chiusura dell'offerta, i risultati dell'offerta al pubblico, mediante pubblicazione, almeno sul quotidiano prescelto per la pubblicazione dell'avviso indicato all'articolo 8, comma 1, lettera *b)*, di apposito avviso in cui siano indicati almeno il quantitativo dei titoli offerti, il quantitativo dei titoli oggetto delle accettazioni pervenute ed il numero dei soggetti aderenti all'offerta. Copia del predetto avviso deve essere contestualmente inviato alla Consob.

2. Qualora i titoli oggetto dell'offerta siano quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, copia dell'avviso di cui al comma 1 deve altresì essere inviata ai comitati direttivi degli agenti di cambio e alle commissioni per il listino ovvero ai comitati dei mercati ristretti affinché ne diano immediata pubblica notizia mediante affissione nell'albo di borsa.

Schema di avviso relativo alle operazioni previste dall'art. 2, comma 1, lettere a) *e* b)

«AVVISO»

richiesto dalla Consob ai sensi di legge di avvenuta pubblicazione del prospetto informativo relativo a:

1) denominazione dell'operazione;

2) ammontare totale dell'emissione e/o della cessione;

3) destinatari dell'offerta;

4) specificazione che l'investitore non può sottoscrivere l'offerta presso più di un membro del consorzio di collocamento (*);

5) data di apertura e di chiusura della sottoscrizione o del collocamento dei titoli;

6) eventuale riserva del proponente di esercizio della facoltà di ritirare l'offerta ove le accettazioni al termine di scadenza siano inferiori al quantitativo offerto e specificazione delle modalità e dei termini di pubblicazione di apposito avviso al pubblico nell'ipotesi in cui la predetta facoltà venga esercitata (*);

7) prezzo di sottoscrizione o di vendita ovvero, nel caso di offerta avente ad oggetto titoli quotati in borsa, indicazione delle relative modalità di pubblicizzazione;

8) quantitativi minimi e massimi prenotabili;

9) tasso di interesse nominale (nel caso si tratti di un'offerta di obbligazioni anche convertibili o con buoni di acquisto o di sottoscrizione di azioni);

10) indicazione del tasso di rendimento effettivo (nel caso si tratti di un'offerta di obbligazioni anche convertibili o con buoni di acquisto o di sottoscrizione di azioni);

11) rapporto di conversione, di sottoscrizione o di acquisto (nel caso si tratti di un'offerta di obbligazioni convertibili o con buoni di acquisto o di sottoscrizione di azioni o di buoni di acquisto o di sottoscrizione di azioni);

12) condizioni, termini e modalità di esercizio della facoltà di conversione, di sottoscrizione o di acquisto (nel caso si tratti di un'offerta di obbligazioni convertibili o con buoni di acquisto o di sottoscrizione di azioni o di buoni di acquisto o di sottoscrizione di azioni).

Prospetto informativo depositato presso l'Archivio Prospetti della Consob in data .... al n. ....

Eventuale indicazione che la Consob con delibera n. .... in data .... ha disposto l'ammissione alla quotazione ufficiale dei titoli oggetto della presente offerta pubblica.

Rischi dell'operazione (dovrà essere riportato in grassetto e integralmente il testo del paragrafo rischi dell'operazione contenuto nel prospetto informativo).

(*) Da inserire esclusivamente negli avvisi relativi alle operazioni previste all'art. 2, comma 1, lettera *a)*.

La sollecitazione del pubblico risparmio di cui al presente avviso non può avvenire se non previa consegna di copia del prospetto informativo conforme al modello pubblicato mediante deposito presso l'Archivio Prospetti della Consob in data .... al n. .... e l'investimento non può essere perfezionato se non mediante sottoscrizione del modulo inserito nel prospetto stesso di cui costituisce parte integrante e necessaria.

Il prospetto è disponibile, con obbligo di consegnarne copia a chiunque ne faccia richiesta, presso:............... .... (indicazione dei luoghi presso i quali il prospetto è disponibile).

Riportare in grassetto quanto di seguito indicato:

L'adempimento di pubblicazione del prospetto informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Ciascuno dei redattori del prospetto informativo si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie in esso contenuti per le parti di rispettiva pertinenza.

Ciascuno dei redattori del prospetto informativo si assume altresì la responsabilità in ordine ad ogni altro dato e notizia che fosse tenuto a conoscere e verificare.

(Denominazione dei soggetti che intervengono nell'operazione con la specificazione del ruolo rispettivamente svolto).

Schema di avviso relativo alle operazioni previste dall'art. 2, comma 1, lettera c)

«AVVISO»

richiesto dalla Consob ai sensi di legge di avvenuta pubblicazione del prospetto informativo relativo a...

(indicazione dell'operazione)

Prospetto informativo depositato presso l'Archivio Prospetti della Consob in data .... al n. ....

La sollecitazione del pubblico risparmio di cui al presente avviso non può avvenire se non previa consegna di copia del prospetto informativo conforme al modello depositato presso l'Archivio Prospetti della Consob in data .... al n. .... e l'investimento non può essere perfezionato se non mediante sottoscrizione del modulo inserito nel prospetto stesso di cui costituisce parte integrante e necessaria.

L'adempimento di pubblicazione del prospetto informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Ciascuno dei redattori del prospetto informativo si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie in esso contenuti per le parti di rispettiva pertinenza.

Ciascuno dei redattori del prospetto informativo si assume altresì la responsabilità in ordine ad ogni altro dato che fosse tenuto a conoscere e verificare.

(Denominazione dei soggetti che intervengono nell'operazione con la specificazione del ruolo rispettivamente svolto).

(Indicazione della data di inizio dell'offerta).

SCHEMA 1

SCHEMA DI PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO ALL'OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE O VENDITA DI AZIONI O TITOLI RAPPRESENTATIVI DI QUOTE DI CAPITALE DI ENTI PUBBLICI ESERCENTI L'ATTIVITÀ BANCARIA (*).

Copertina.

(Indicare la denominazione del soggetto proponente).

(Inserire la seguente intestazione: «Prospetto informativo pubblicato mediante deposito presso l'Archivio-Prospetti della Consob in data .... al n. ....»).

(Inserire la seguente frase: «Offerta pubblica di ....»).

INDICE

AVVERTENZE:

Il presente prospetto informativo è conforme al modello pubblicato mediante deposito presso l'Archivio-Prospetti della Consob in data .... al n. ....

L'adempimento di pubblicazione del prospetto informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Ciascuno dei redattori del prospetto informativo si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie in esso contenuti per le parti di rispettiva pertinenza.

Ciascuno dei redattori del prospetto informativo si assume altresì la responsabilità in ordine ad ogni altro dato e notizia che fosse tenuto a conoscere e verificare.

Eventuale indicazione che la Consob con delibera n. .... in data .... ha disposto l'ammissione alla quotazione ufficiale dei titoli oggetto della presente offerta pubblica e che l'inizio delle negoziazioni è subordinato all'esito della presente offerta pubblica nonché all'adempimento da parte dell'emittente dei seguenti impegni:

1) comunicazione alla Consob unitamente alla direzione del Consorzio di collocamento dei risultati dell'offerta pubblica entro dieci giorni dalla data fissata per il pagamento dei titoli da parte dei sottoscrittori o degli acquirenti;

2) consegna dei titoli agli aventi diritto mediante deposito presso la Monte Titoli entro dieci giorni dalla data del pagamento.

RISCHI DELL'OPERAZIONE.

Indicazione dei rischi generici o specifici inerenti l'emittente e/o l'investimento proposto.

(*) Il prospetto deve contenere tutte le informazioni indicate nel presente schema, anche nell'ipotesi in cui i dati e le notizie da fornire abbiano contenuto negativo.

Allo stato, non è prevista la quotazione o la negoziazione dei titoli di cui alla presente offerta presso alcun mercato regolamentato e pertanto non esiste alcuna garanzia di un eventuale disinvestimento (*).

Indicazione della circostanza che, qualora vengano assegnati titoli per un quantitativo inferiore al lotto minimo negoziabile, questi non potranno essere oggetto di contrattazione sui mercati ufficiali e che, pertanto, l'eventuale disinvestimento avviene di norma a condizioni complessivamente peggiori rispetto alle transazioni che avvengono su tali mercati (**).

Sezione I

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE I TITOLI

I - Informazioni sull'emittente.

1) Denominazione e forma giuridica dell'emittente.

2) Sede sociale, sede amministrativa principale (se quest'ultima è diversa dalla sede sociale).

3) Estremi dell'atto costitutivo.

4) Durata dell'emittente.

5) Legislazione in base alla quale l'emittente opera e fori competenti in caso di controversia.

6) Estremi di iscrizione nel registro delle imprese e negli altri registri aventi rilevanza per legge.

7) Indicazione dell'oggetto sociale e riferimento all'articolo dello statuto in cui esso è descritto.

8) Indicazione dei luoghi in cui possono essere consultati i documenti che l'emittente nel prospetto dichiara di mettere a disposizione del pubblico.

II - Informazioni sul capitale sociale dell'emittente.

1) Ammontare attuale del capitale sociale sottoscritto; numero, categorie e valore nominale (o parità contabile) dei titoli che lo rappresentano, con indicazione per ogni categoria di titoli emessi delle caratteristiche principali e dei relativi diritti (in particolare quelli inerenti alla ripartizione degli utili).

Eventuale parte del capitale sottoscritto ancora da liberare, con indicazione del numero o del valore nominale globale e della natura dei titoli non interamente liberati, suddivisi, se del caso, in base alla percentuale di versamento effettuata per le diverse categorie.

2) Evoluzione del capitale sociale negli ultimi tre anni.

3) Indicazione dell'eventuale esistenza di discipline particolari di legge o di statuto concernenti l'acquisto e/o il trasferimento dei titoli oggetto dell'offerta ovvero di altre categorie di titoli rappresentativi del capitale.

(*) L'informazione va fornita solo nel caso in cui non sia stata presentata domanda di ammissione presso un mercato regolamentato.

(**) L'indicazione va fornita nel caso in cui sia stata presentata domanda di ammissione alla quotazione presso uno o più mercati ufficiali e il lotto minimo offerto indicato nel prospetto sia inferiore al lotto minimo negoziabile su tali mercati.

4) Indicazione dell'eventuale esistenza di capitale deliberato ma non sottoscritto o di impegni per l'aumento del capitale (es. aumento di capitale da eseguire, aumento al servizio di un prestito obbligazionario convertibile ecc.) ovvero di una delega agli amministratori attributiva del potere di deliberare aumenti del capitale, fornendo in particolare:

l'ammontare di detto capitale e i termini di sottoscrizione dei titoli o di scadenza dell'impegno o della delega;

le categorie di titolari di diritti alla sottoscrizione di tale capitale;

le condizioni e le modalità di emissione dei titoli corrispondenti a detto capitale.

5) Ammontare delle obbligazioni convertibili o con buoni d'acquisto o di sottoscrizione, con indicazione delle condizioni e modalità di conversione, acquisto o sottoscrizione.

6) Indicazione dell'esistenza di quote non rappresentative del capitale, con precisazione del loro numero e delle loro caratteristiche principali.

7) Partecipazioni dei dipendenti al capitale o agli utili, indicando l'eventuale fonte contrattuale o statutaria da cui tali diritti derivano.

8) Condizioni previste dallo statuto per la modifica del capitale e dei diritti delle diverse categorie di titoli, qualora siano più restrittive delle disposizioni di legge.

9) Indicazione del numero, del valore di carico in bilancio e del valore nominale (o della parità contabile) dei propri titoli rappresentativi del capitale acquisiti e detenuti in portafoglio direttamente o indirettamente, anche attraverso società fiduciarie o per interposta persona.

10) Indicazione di eventuali autorizzazioni dell'assemblea all'acquisto di propri titoli rappresentativi del capitale, fornendo in particolare:

il residuo numero di titoli da acquistare;

la durata residua per la quale l'autorizzazione è accordata;

il corrispettivo minimo e il corrispettivo massimo stabiliti per l'acquisto.

11) Indicazione dell'eventuale esistenza, o della mancata conoscenza di pattuizioni o accordi tra soci in merito all'esercizio dei diritti inerenti ai titoli rappresentativi del capitale ed al trasferimento degli stessi, comunemente definiti come sindacati di voto o di blocco ed indicazione della frazione di capitale oggetto di tale pattuizione o accordo.

12) Indicazione delle persone fisiche o giuridiche, se note all'emittente, che direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sull'emittente stessa ed indicazione della frazione di capitale detenuta che dà diritto di voto. Per controllo congiunto si intende il controllo esercitato da più società, enti o persone che hanno concluso fra loro un accordo che può indurle ad adottare una politica comune nei confronti dell'emittente. Indicazione delle eventuali modifiche rilevanti che hanno riguardato il controllo dell'emittente nel corso dell'ultimo triennio.

13) Indicazione dei soci che, secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute e/o di altre informazioni a disposizione, possiedono titoli rappresentativi del capitale con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale. Per ogni socio dovrà essere indicata la percentuale di partecipazione con il relativo numero di titoli posseduti (distinguendo tra le varie categorie di titoli).

III - Informazioni concernenti gli organi sociali.

1) Consiglio di amministrazione (o organo amministrativo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita, nonchè dell'eventuale appartenenza al comitato esecutivo.

2) Collegio sindacale (o organo interno di controllo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita.

3) Se l'emittente è una società fondata da meno di cinque anni, indicazione per i soci fondatori del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita.

4) Soci accomandatari: nome, domicilio, luogo e data di nascita.

5) Membri dell'organo di direzione: nome, domicilio, luogo e data di nascita.

6) Principali attività svolte dai componenti il consiglio di amministrazione, dai membri del collegio sindacale, dai soci fondatori, dai soci accomandatari e dai membri dell'organo di direzione al di fuori della società o dell'ente, allorchè abbiano rilievo nei confronti dell'emittente.

7) Compensi destinati a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, per l'ultimo esercizio chiuso, dall'emittente, dalle società direttamente o indirettamente controllate, ai componenti il consiglio di amministrazione, ai membri del collegio sindacale ed ai membri dell'organo di direzione (globalizzando tali importi per ciascuna categoria di organi, ma distinguendo i compensi destinati dall'emittente da quelli destinati dalle altre società suddette).

8) Numero e categorie di titoli dell'emittente detenuti direttamente o per il tramite di società fiduciarie, ovvero per interposta persona dai membri del consiglio di amministrazione, da quelli del collegio sindacale, dai membri dell'organo di direzione, dai loro coniugi non separati legalmente o dai figli minori: eventuali opzioni conferite a tali soggetti sui titoli dell'emittente stessa. (Tale indicazione deve essere data fornendo il numero globale di titoli per singolo organo di amministrazione, controllo o direzione).

9) Informazioni sulla natura e l'entità degli interessi dei membri del consiglio di amministrazione, di quelli del collegio sindacale e dell'organo di direzione in operazioni straordinarie per il loro carattere o per le loro condizioni, effettuate dall'emittente durante l'ultimo esercizio e quello in corso, come ad esempio acquisti al di fuori dell'attività normale, acquisto o cessione di elementi delle immobilizzazioni, ecc. Se tali operazioni straordinarie sono state stipulate nel corso di precedenti esercizi, ma non sono ancora concluse, informazioni anche su tali operazioni.

10) Indicazione dei prestiti ancora in corso concessi dall'emittente, dalla società controllante o da società controllate ai membri del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale dell'organo di direzione, nonché delle garanzie costituite dall'emittente e dalle predette società a favore di tali soggetti.

11) Interessi dei dirigenti nella società o ente emittente.

IV - Controllo esterno sui conti.

1) Società di revisione.

2) Durata del conferimento.

3) Indicazione della certificazione dell'ultimo bilancio approvato, nonché indicazione dell'eventuale certificazione dei bilanci relativi ai due esercizi precedenti, specificazione della società di revisione che ha rilasciato tale certificazione e la sua sede.

4) Se l'emittente ha redatto il bilancio consolidato e lo ha fatto certificare, le informazioni di cui ai punti da 1 a 3 dovranno essere riportate anche per il bilancio consolidato.

5) Eventuale organo esterno (diverso dalla società di revisione) che ha verificato i conti annuali negli ultimi tre esercizi, con indicazione del nome, della qualifica e del domicilio.

6) Qualora fossero riportati nel prospetto informazioni o dati diversi dai bilanci annuali, verificati dalla società di revisione o dall'eventuale organo esterno o interno di controllo, indicazione di tali parti del prospetto.

7) Se la società di revisione, ovvero l'organo esterno di verifica, ha espresso rilievi o rifiutato l'attestazione, è necessario evidenziarlo con espresso rinvio alla relativa documentazione contenuta in appendice.

V - Informazioni concernenti l'attività dell'emittente.

1) Descrizione dei principali settori e mercati di attività dell'emittente, con indicazione delle principali categorie di prodotti venduti e/o di servizi prestati, con particolare riguardo ai nuovi prodotti o servizi e/o ai nuovi settori e mercati di attività ed alla recente evoluzione dell'attività produttiva e di vendita.

2) Descrizione, ubicazione e destinazione dei principali beni che compongono il patrimonio immobiliare, con separata indicazione dei principali stabilimenti dell'emittente (si intende per principali stabilimenti quelli che contribuiscono per più del 10% al volume di affari od alla produzione).

3) Descrizione e destinazione degli eventuali beni in uso (es. locazione o leasing), se rilevanti per l'attività dell'emittente.

4) Informazioni circa l'eventuale dipendenza da brevetti, licenze, contratti industriali, commerciali o finanziari o da procedimenti di fabbricazione, se rilevanti per l'attività o la redditività dell'emittente.

5) Per le società o enti che hanno beni gratuitamente devolvibili indicazione della durata, della scadenza e delle condizioni delle relative concessioni.

6) Per società o enti esercenti attività mineraria di estrazione di idrocarburi, di sfruttamento di cave e miniere o di altre attività analoghe: descrizione dei giacimenti; stime delle riserve economicamente sfruttabili e durata probabile dello sfruttamento, indicazione circa la durata e le condizioni principali delle concessioni di sfruttamento nonché delle condizioni economiche del loro sfruttamento; indicazione dello stato di avanzamento dei lavori relativi all'inizio dello sfruttamento.

7) Ripartizione dell'importo netto del volume d'affari realizzato negli ultimi tre esercizi secondo categorie di attività e secondo i mercati geografici, qualora, in base all'organizzazione di vendita dei prodotti e di prestazione dei servizi, tali categorie e mercati presentino tra loro delle differenze rilevanti.

8) Eventi eccezionali che hanno influito sulle informazioni fornite ai punti da 1 a 7.

9) Personale (*):

a) numero dei dipendenti negli ultimi tre esercizi, ripartiti secondo le principali categorie;

b) ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni (numero persone e periodi).

10) Indicazioni relative alla politica di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e/o servizi e processi seguita negli ultimi tre esercizi e relativi programmi (purché basate su elementi concreti).

11) Investimenti:

a) ammontare dei principali investimenti effettuati negli ultimi tre esercizi (compresi gli interessi in altre imprese quali azioni, quote, obbligazioni, ecc.);

b) ammontare degli investimenti effettuati nei mesi già trascorsi dell'esercizio in corso (compresi gli interessi in altre imprese quali azioni, quote, obbligazioni, ecc.) e forme di finanziamento;

c) principali investimenti in corso di attuazione (esclusi gli interessi in via di acquisizione in altre imprese), ripartizione del volume di tali investimenti in base alla loro ubicazione (in Italia o all'estero) e forme di finanziamento;

d) ammontare, forme di finanziamento e periodo previsto di realizzazione dei principali investimenti futuri che siano già stati oggetto di un impegno definitivo da parte degli organi direttivi (esclusi gli interessi che dovranno essere acquisiti in altre imprese).

(*) I dati relativi al personale vanno forniti sia con riguardo alla media dell'esercizio, sia relativamente alla situazione alla data di chiusura dell'esercizio stesso.

12) Indicazione di qualsiasi procedimento giudiziario o arbitrale che possa avere, o abbia avuto di recente, effetti importanti sull'attività dell'emittente.

13) Indicazione di eventuali interruzioni di attività dell'emittente che possano avere, o abbiano avuto di recente, importanti effetti sulla sua situazione economico finanziaria.

14) Posizione fiscale:

a) ultimo esercizio definito;

b) valutazione dell'eventuale contenzioso in essere alla data di compilazione del bilancio d'esercizio;

c) ammontare delle perdite riportabili a nuovo ai fini fiscali, ripartendo l'importo per ciascun anno di formazione;

d) indicazione delle eventuali esenzioni o riduzioni d'imposta di cui la società fruisca o abbia goduto nell'ultimo triennio.

15) Se l'emittente fa parte di un gruppo di imprese, descrizione sommaria del gruppo e del ruolo che essa ricopre in tale ambito, con particolare riguardo alle linee strategiche afferenti i rapporti commerciali, finanziari e di prestazioni accentrate di servizi tra le imprese del gruppo.

16) Se l'emittente è la holding di un gruppo di imprese, le informazioni di cui ai punti da 1 a 14 dovranno essere fornite anche per il gruppo e per i singoli settori omogenei di attività.

VI - Informazioni riguardanti il patrimonio, la situazione finanziaria ed i risultati economici dell'emittente.

1) Con riferimento agli ultimi tre esercizi, indicazione dei dividendi per azione (o titolo rappresentativo del capitale), dei risultati economici derivanti dall'attività ordinaria (*) dopo la tassazione per azione (o titolo rappresentativo del capitale) e dei risultati economici consolidati per azione (o titolo rappresentativo del capitale), opportunamente rettificati per tener conto delle variazioni del capitale sociale, del numero e del valore nominale dei titoli, con indicazione della formula di rettifica adottata.

2) Bilanci riclassificati secondo i criteri dell'analisi finanziaria (Stato Patrimoniale e Conto Profitti e Perdite) degli ultimi 3 esercizi presentati sotto forma di tabella comparativa.

3) Rendiconti finanziari relativi agli ultimi tre esercizi presentati sotto forma di tabella comparativa.

4) Prospetti delle variazioni nelle voci del patrimonio netto relativi agli ultimi tre esercizi.

5) Note esplicative ai documenti di cui ai punti da 2 a 4 con particolare riguardo anche ai principi contabili adottati.

6) Qualora la data di chiusura dell'ultimo esercizio sia anteriore di oltre nove mesi, alla data prevista di esecuzione dell'operazione, situazione patrimoniale e conto economico infra-annuali dell'emittente, riclassificati e corredati di note esplicative, relativi almeno ai 6 mesi successivi all'ultimo esercizio chiuso, laddove possibile confrontati con quelli relativi al periodo omogeneo dell'esercizio precedente. Se tale situazione provvisoria è stata verificata e/o certificata ciò dovrà essere indicato.

7) Se l'emittente è la holding di un gruppo di imprese e redige i conti annuali consolidati:

a) i documenti di cui ai punti da 2 a 4 riferiti ai conti consolidati di gruppo;

b) i prospetti di raccordo tra l'utile ed il patrimonio netto della capogruppo con l'utile ed il patrimonio netto consolidato degli ultimi tre esercizi;

c) le note esplicative di cui al punto 5 relative ai documenti di cui al precedente punto a), contenenti anche i principi di consolidamento adottati e l'area di consolidamento (denominazione e sede).

Inoltre, se i conti annuali sono consolidati integralmente, per ciascuna delle imprese rientranti nell'area di consolidamento dovrà essere indicata la quota degli interessi dell'insieme dei terzi, ovvero qualora il consolidamento sia stato effettuato su base proporzionale, la quota del consolidamento calcolato in base a tali interessi;

d) i documenti di cui al punto 6 relativi al gruppo.

8) Se l'emittente è la holding di un gruppo di imprese e non redige i conti annuali consolidati devono essere fornite significative e dettagliate informazioni complementari relative alla situazione consolidata del gruppo ed ai rapporti economici, patrimoniali e finanziari con le società del gruppo.

9) Se i conti annuali non consolidati o consolidati non sono conformi alle disposizioni delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee concernenti i bilanci delle società e se tali documenti non rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente, dovranno essere fornite informazioni più dettagliate e/o complementari.

10) Informazioni riguardanti singolarmente le imprese in cui l'emittente partecipa in misura tale da avere un'incidenza notevole sulla valutazione del patrimonio, della situazione finanziaria e dei risultati economici dell'emittente stessa.

In ogni caso, dovranno essere fornite le informazioni relative alle imprese nelle quali l'emittente detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione, qualora l'incidenza di tale partecipazione rappresenti almeno il 10% del patrimonio netto dell'emittente, o contribuisca per almeno il 10% al risultato economico della stessa, oppure, nel caso di un gruppo, allorchè il valore contabile di questa partecipazione rappresenti almeno il 10% del patrimonio netto consolidato, o contribuisca per almeno il 10% al risultato economico consolidato del gruppo.

(*) Gli elementi utili per la determinazione del risultato della gestione ordinaria sono ricavabili dallo schema di conto economico ispirato ai criteri di classificazione della IV Direttiva CEE del 25 luglio 1978, n. 660, che comprende i risultati, della gestione operativa o tipica e quelli della gestione finanziaria. Inoltre, per «componenti straordinari di reddito» si intende in via generale far riferimento, oltre che alla citata direttiva, anche al principio contabile n. 8 IASC (International Accounting Standards Commitee).

In particolare, le soprarichieste informazioni dovranno essere le seguenti:

a) denominazione e sede sociale dell'impresa;

b) settore di attività;

c) capitale sottoscritto;

d) frazione di capitale detenuta;

e) riserve;

f) importo netto del volume di affari;

g) risultato economico proveniente dalle attività ordinarie (*) dopo la tassazione e risultato economico netto dell'ultimo esercizio;

h) valore al quale l'emittente contabilizza le azioni o quote eventualmente detenute;

i) importo ancora da versare relativamente a dette azioni o quote;

l) ammontare dei dividendi percepiti nell'ultimo esercizio delle azioni o quote detenute;

m) importo dei crediti e dei debiti dell'emittente nei confronti dell'impresa partecipata;

n) indicazione dell'eventuale certificazione del bilancio.

Tali informazioni possono essere omesse qualora l'emittente provi che la partecipazione riveste solo carattere provvisorio.

Possono altresì essere omesse le informazioni previste alle lettere da e) a g) qualora l'impresa in cui la partecipazione è detenuta non pubblichi i propri conti annuali.

11) Indicazione per le partecipazioni direttamente o indirettamente detenute dall'emittente, non comprese tra quelle indicate al precedente punto 10: della denominazione e della sede sociale, del numero di titoli che le rappresentano, del valore attribuito in bilancio e della percentuale di possesso. Tali informazioni possono essere omesse qualora siano riportate nei documenti allegati al prospetto. In tal caso dovrà essere effettuato uno specifico rinvio al documento corrispondente.

VII - Informazioni relative all'andamento recente ed alle prospettive dell'emittente.

1) Indicazioni circa eventuali fatti verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio pubblicato, se non già adeguatamente commentati, che possano incidere in misura rilevante sulla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'emittente.

2) Indicazioni generali sull'andamento degli affari dell'emittente dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio pubblicato, che consentano una ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso, ed in particolare:

a) indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento della produzione, delle vendite, delle scorte e del volume delle ordinazioni;

b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita;

c) evoluzione della struttura finanziaria.

3) Se l'emittente è la holding di un gruppo di imprese, le informazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 dovranno essere fornite per il gruppo e per i singoli settori omogenei di attività.

Sezione II

NOTIZIE SUL PROPONENTE L'OFFERTA E/O SUL COLLOCATORE

VIII - Notizie sul proponente l'offerta.

1) Denominazione e forma giuridica del proponente.

2) Sede sociale, sede amministrativa principale (se quest'ultima è diversa dalla sede sociale).

3) Ammontare attuale del capitale sociale sottoscritto, numero, categorie e valore nominale (o parità contabile) delle azioni che lo rappresentano, con indicazione per ogni categoria di titoli emessi delle caratteristiche principali e dei relativi diritti (in particolare quelli inerenti alla ripartizione degli utili).

Eventuale parte del capitale sottoscritto ancora da liberare, con indicazione del numero o del valore nominale globale e della natura delle azioni non interamente liberate, suddivise, se del caso, in base alla percentuale di versamento effettuata per le diverse categorie.

4) Indicazione delle persone fisiche o giuridiche, se note, che direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sul proponente ed indicazione della frazione di capitale detenuta che dà diritto di voto.

Per controllo congiunto si intende il controllo esercitato da più società, enti o persone che hanno concluso fra loro un accordo che può indurle ad adottare una politica comune nei confronti del proponente.

5) Indicazione dei soci che, secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute e/o di altre informazioni a disposizione, possiedono titoli rappresentativi del capitale con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale.

Per ogni socio dovrà essere indicata la percentuale di partecipazione con il relativo numero di titoli posseduti (distinguendo tra le varie categorie di titoli).

6) Consiglio di Amministrazione (o organo amministrativo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita, nonchè dell'eventuale appartenenza al comitato esecutivo.

(*) Gli elementi utili per la determinazione del risultato della gestione ordinaria sono ricavabili dallo schema di conto economico ispirato ai criteri di classificazione della IV Direttiva CEE del 25 luglio 1978, n. 660; che comprende i risultati della gestione operativa o tipica e quelli della gestione finanziaria. Inoltre, per «componenti straordinari di reddito» si intende in via generale far riferimento, oltre che alla citata direttiva, anche al principio contabile n. 8 IASC (International Accounting Standards Commitee).

7) Soci accomandatari: nome, domicilio, luogo e data di nascita.

8) Utile e patrimonio netto risultanti dall'ultimo bilancio approvato, nonchè dalla relazione semestrale e dal bilancio consolidato, eventualmente redatti.

9) Indicazione del fatto che il bilancio relativo all'ultimo esercizio nonchè la relazione semestrale ed il bilancio consolidato eventualmente redatti sono disponibili nei luoghi indicati al punto 10.

10) Indicazione dei luoghi in cui possono essere consultati i documenti relativi al proponente che i redattori del prospetto dichiarano di mettere a disposizione del pubblico.

VIII-bis - *Notizie sul collocatore*.

1) Denominazione e forma giuridica del collocatore.

2) Sede sociale, sede amministrativa principale (se quest'ultima è diversa dalla sede sociale).

3) Estremi del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di intermediazione mobiliare.

4) Indicazione del fatto che è stato pubblicato il documento informativo di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b)*, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e dell'obbligo in capo al collocatore che instaura il rapporto con il cliente di consegnarne copia allo stesso prima della sottoscrizione del contratto da parte del cliente medesimo.

5) Indicazione del tipo e degli estremi della garanzia prescelta dalla società autorizzata alla «vendita a domicilio» di prodotti finanziari e della denominazione del soggetto che presta la garanzia.

6) Indicazione degli estremi del provvedimento Consob di autorizzazione allo svolgimento di attività di sollecitazione del pubblico risparmio presso sedi secondarie individuate.

Sezione III

INFORMAZIONI RIGUARDANTI I TITOLI OGGETTO DELL'OFFERTA

IX - Informazioni riguardanti i titoli oggetto dell'offerta

1) Descrizione dei titoli offerti, in particolare: numero, valore nominale (o parità contabile), denominazione esatta o categoria, cedole annesse, percentuale sull'intero capitale sociale e sulla categoria di appartenenza.

2) Descrizione dei diritti connessi ai titoli, con particolare riferimento all'attribuzione del diritto di voto, al diritto alla ripartizione degli utili, alla partecipazione al residuo attivo in caso di liquidazione e a qualunque privilegio.

Termine di prescrizione dei dividendi ed indicazione di chi trae vantaggio da tale prescrizione.

3) Decorrenza del godimento.

4) Regime fiscale.

5) Regime di circolazione.

6) Eventuali limitazioni alla libera disponibilità dei titoli da parte dei sottoscrittori e/o acquirenti imposte dalla legge, da clausole statutarie ovvero dalle condizioni di emissione.

7) Indicazione del fatto che per i titoli oggetto dell'offerta è stata o sarà presentata domanda di ammissione alla quotazione presso una o più borse ovvero di ammissione alle negoziazioni presso uno o più mercati ristretti, nonché indicazione di tali borse o mercati ristretti.

8) Se titoli della stessa categoria sono già trattati su altri mercati regolamentati, regolarmente funzionanti, riconosciuti ed aperti, indicazione dei mercati in questione e dell'andamento di tali titoli determinato in relazione ai prezzi fatti registrare nell'ultimo semestre.

9) Nel caso di titoli emessi in occasione di un'operazione di fusione, di costituzione di una nuova società, di conferimento di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami d'impresa, di un'offerta pubblica di scambio o come corrispettivo di conferimenti in natura, indicazione del fatto che i documenti che indicano i termini e le condizioni di tali operazioni sono disponibili per il pubblico nei luoghi di cui al precedente punto I.8.

10) Organismi finanziari che svolgono il servizio titoli per l'emittente sul territorio dello Stato.

X - Informazioni relative a recenti operazioni aventi ad oggetto i titoli dell'emittente.

1) Indicazione per l'ultimo esercizio e l'esercizio in corso:

a) delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio fatte da terzi sulle azioni o quote rappresentative del capitale dell'emittente;

b) delle offerte pubbliche di scambio fatte dall'emittente sulle azioni o quote rappresentative del capitale di un'altra società o ente.

Relativamente a dette offerte dovranno essere indicati il prezzo o le condizioni di cambio ed il relativo risultato.

2) Se in prossimità del periodo di emissione o di offerta dei titoli vengono sottoscritti o collocati privatamente titoli della stessa categoria o viene deliberata l'emissione di titoli della stessa o di altre categorie in vista del loro collocamento pubblico o privato, si devono indicare la natura di tali operazioni, nonchè il numero e le caratteristiche dei titoli cui esse si riferiscono.

XI - Informazioni relative all'operazione oggetto del prospetto informativo.

1) Ammontare totale dell'emissione e/o della cessione e del collocamento e numero dei titoli che sono o saranno emessi e/o ceduti e collocati eventualmente suddivisi per categorie.

2) Nel caso di offerta pubblica di vendita di cui all'art. 2, lettera *a)*, delle presenti disposizioni, indicazione che il soggetto proponente l'offerta ha la titolarità e piena disponibilità dei titoli ed indicazione del soggetto (Monte Titoli S.p.a., azienda o istituto di credito, agente di cambio ovvero intermediario autorizzato alla custodia e amministrazione di valori mobiliari) presso il quale gli stessi sono depositati per tutta la durata dell'offerta.

3) Indicazione delle modalità dell'offerta al pubblico, richiamando ove occorra in modo puntuale le disposizioni di cui all'art. 1/18-*ter*, comma 2, della legge n. 216/74, ed indicazione del momento dal quale decorre il termine di cinque giorni per l'esercizio del diritto di recesso, qualora il contratto non si concluda con la sottoscrizione dell'investitore.

4) Delibere, autorizzazioni e omologazioni in base alle quali i titoli sono stati o saranno emessi e o collocati, con indicazione dei relativi estremi.

5) Destinatari dell'offerta, con indicazione degli eventuali criteri di individuazione degli stessi.

6) Indicazioni in ordine alla limitazione o esclusione del diritto di opzione e, qualora sia rilevante indicazione dei criteri di determinazione del prezzo di emissione e dei motivi della limitazione o della esclusione di tale diritto.

7) Se l'emissione o il collocamento sono stati o saranno fatti contemporaneamente sui mercati di più Stati e se una parte è stata o sarà riservata ad alcuni di essi, indicazione di tali parti.

8) Data di apertura e di chiusura della sottoscrizione o del collocamento dei titoli, ed indicazione dell'eventuale possibilità di chiusura anticipata dell'offerta, nonchè dell'eventuale facoltà del soggetto proponente di ritirare l'offerta ove le accettazioni al termine di scadenza siano inferiori al quantitativo offerto ed indicazione delle modalità e dei termini di pubblicazione dell'apposito avviso al pubblico nell'ipotesi in cui la predetta facoltà venga esercitata.

9) Prezzo di sottoscrizione, di cessione e di offerta al pubblico -- ovvero indicazione delle relative modalità di pubblicizzazione -- con esplicitazione dei criteri di determinazione di tale prezzo ed indicazione del valore nominale (o della parità contabile), del sovrapprezzo ed eventualmente dell'ammontare delle spese messe esplicitamente a carico del sottoscrittore o dell'acquirente.

10) Quantitativi minimi e massimi prenotabili. Per le eventuali assegnazioni superiori ai quantitativi massimi, indicazione dei soggetti abilitati ad effettuarne la richiesta, nonchè della percentuale massima di assegnazione. Precisazione che l'investitore non può sottoscrivere l'offerta presso più di un membro del consorzio di collocamento.

11) Criteri di riparto.

12) Modalità e termini di comunicazione ai richiedenti di avvenuta assegnazione dei titoli.

13) Modalità e termini di pagamento del prezzo, anche con riferimento alla liberazione delle azioni non interamente liberate.

14) Modalità e termini di consegna dei titoli, eventuale creazione di certificati provvisori, ovvero indicazione della loro consegna tramite la Monte Titoli S.p.a.

15) Indicazione dei soggetti che hanno assunto o assumeranno a fermo l'emissione, hanno garantito o garantiranno il buon esito del collocamento. Se l'assunzione a fermo, o la garanzia, non riguardano la totalità dell'emissione, si dovrà indicare la quota non coperta e la sorte dei titoli eventualmente non collocati. Indicazione del soggetto che si impegna a comunicare alla Consob gli esiti delle verifiche effettuate circa la regolarità delle operazioni e i risultati del collocamento stesso, nonchè indicazione delle modalità di comunicazione dei risultati dell'offerta e dell'eventuale ritiro o prolungamento della stessa.

16) Indicazione delle modalità e dei termini relativi agli eventuali accordi di riacquisto dei titoli oggetto dell'offerta.

17) Indicazione o stima dell'ammontare complessivo e/o dell'ammontare unitario delle spese relative all'operazione di emissione e/o di collocamento, specificando le remunerazioni totali degli intermediari finanziari, ivi compresa la commissione o la provvigione di assunzione a fermo, la commissione di garanzia, la commissione di collocamento o di sportello.

18) Ammontare netto, per l'emittente, del ricavato dall'emissione e sua destinazione prevista. Qualora la fonte finanziaria rappresentata dall'emissione dei nuovi titoli trovi anche parzialmente impiego:

a) nella riduzione della situazione debitoria, dovrà essere fornito un prospetto aggiornato della situazione finanziaria netta;

b) in nuovi investimenti che siano già stati oggetto di impegno definitivo degli organi deliberanti, tali investimenti dovranno essere indicati, fornendone altresì l'ammontare ed il periodo previsto di realizzazione.

XII - Appendici.

1) Bilanci degli ultimi tre esercizi presentati in forma di tabella comparativa.

2) Relazione di certificazione dell'ultimo bilancio approvato, nonchè eventuali relazioni di certificazione dei bilanci relativi ai due esercizi precedenti.

3) Relazioni degli organi interni o esterni di controllo dei conti annuali, diversi dalle società di revisione, relative agli ultimi tre esercizi.

4) Relazione degli amministratori relativa al bilancio dell'ultimo esercizio ed indicazione del fatto che le relazioni degli amministratori relative ai bilanci dei due esercizi precedenti sono disponibili nei luoghi indicati al punto 1.8.

5) Se l'emittente ha redatto i bilanci consolidati relativi agli ultimi tre esercizi e li ha fatti certificare, relazioni di certificazione relative a tali bilanci.

6) Statuto sociale.

XIII - Informazioni relative ai responsabili del prospetto.

1) Nome e qualifica delle persone fisiche e/o denominazione e sede delle persone giuridiche che si assumono la responsabilità del prospetto o eventualmente di talune parti di esso. In quest'ultimo caso, indicazione delle parti in questione.

2) Dichiarazione dei responsabili citati al punto precedente, redatta secondo il modello di seguito riportato, che, per quanto a loro conoscenza e limitatamente alle parti del prospetto di cui si assumono la responsabilità, i dati in esso contenuti rispondono alla realtà e non vi sono omissioni che possano alterarne la portata.

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Il presente prospetto informativo è conforme al modello pubblicato mediante deposito presso l'Archivio-Prospetti della Consob in data .... al n. .... e contiene tutte le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dei titoli e dei soggetti emittenti o proponenti, sono necessarie affinché gli investitori ed i consulenti finanziari possano valutare con fondatezza la situazione patrimoniale e finanziaria, i risultati economici e l'evoluzione dell'attività dei soggetti emittenti o proponenti, nonché i diritti connessi con i titoli stessi.

Ciascuno dei redattori del prospetto informativo si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie in esso contenuti per le parti di rispettiva pertinenza.

Ciascuno dei redattori del prospetto informativo si assume altresì la responsabilità in ordine ad ogni altro dato e notizia che fosse tenuto a conoscere e verificare.

XIV - Allegati.

Eventuale certificato peritale del Comitato Direttivo degli Agenti di Cambio.

SCHEMA 2

SCHEMA DI PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO ALL'OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE O VENDITA DI AZIONI O TITOLI RAPPRESENTATIVI DI QUOTE DI CAPITALE DI ENTI PUBBLICI ESERCENTI L'ATTIVITÀ BANCARIA EMESSI DA SOCIETÀ O ENTI CON AZIONI O QUOTE RAPPRESENTATIVE DEL CAPITALE QUOTATE IN BORSA (*).

Copertina.

(Indicare la denominazione del soggetto proponente).

(Inserire la seguente intestazione: «Prospetto informativo pubblicato mediante deposito presso l'Archivio-Prospetti della Consob in data .... al n. ....»).

(Inserire la seguente frase: «Offerta pubblica di ....»).

INDICE

AVVERTENZE.

Il presente prospetto informativo è conforme al modello pubblicato mediante deposito presso l'Archivio Prospetti della Consob in data .... al n. ....

L'adempimento di pubblicazione del prospetto informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Ciascuno dei redattori del prospetto informativo si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie in esso contenuti per le parti di rispettiva pertinenza.

Ciascuno dei redattori del prospetto informativo si assume altresì la responsabilità in ordine ad ogni altro dato e notizia che fosse tenuto a conoscere e verificare.

Eventuale indicazione che la Consob con delibera n. .... in data .... ha disposto l'ammissione alla quotazione ufficiale dei titoli oggetto della presente offerta pubblica e che l'inizio delle negoziazioni è subordinato all'esito della presente offerta pubblica nonchè all'adempimento da parte dell'emittente dei seguenti impegni:

1) comunicazione alla Consob unitamente alla direzione del consorzio di collocamento dei risultati dell'offerta pubblica entro dieci giorni dalla data fissata per il pagamento dei titoli da parte dei sottoscrittori o degli acquirenti;

2) consegna dei titoli agli aventi diritto mediante deposito presso la Monte Titoli entro dieci giorni dalla data del pagamento.

(*) Il prospetto deve contenere tutte le informazioni indicate nel presente schema, anche nell'ipotesi in cui i dati e le notizie da fornire abbiano contenuto negativo.

RISCHI DELL'OPERAZIONE:

Indicazione dei rischi generici o specifici inerenti l'emittente e/o l'investimento proposto.

Allo stato, non è prevista la quotazione o la negoziazione di titoli di cui alla prescritta offerta presso alcun mercato regolamentato e pertanto non esiste alcuna garanzia di un eventuale disinvestimento (*).

Indicazione della circostanza che, qualora vengano assegnati titoli per un quantitativo inferiore al lotto minimo negoziabile, questi non potranno essere oggetto di contrattazione sui mercati ufficiali e che, pertanto, l'eventuale disinvestimento avviene di norma a condizioni complessivamente peggiori rispetto alle transazioni che avvengono su tali mercati (**).

Sezione I

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE E TITOLI

I - Informazioni sull'emittente.

1) Denominazione e forma giuridica dell'emittente.

2) Sede sociale, sede amministrativa principale (se quest'ultima è diversa dalla sede sociale).

3) Legislazione in base alla quale l'emittente opera e fori competenti in caso di controversia.

4) Indicazione dei luoghi in cui possono essere consultati i documenti che l'emittente nel prospetto dichiara di mettere a disposizione del pubblico.

II - Informazioni sul capitale sociale dell'emittente.

1) Ammontare attuale del capitale sociale sottoscritto; numero, categorie e valore nominale (o parità contabile) dei titoli che lo rappresentano, con indicazione per ogni categoria di titoli emessi delle caratteristiche principali e dei relativi diritti (in particolare quelli inerenti alla ripartizione degli utili).

Eventuale parte del capitale sottoscritto ancora da liberare, con indicazione del numero o del valore nominale globale e della natura dei titoli non interamente liberati, suddivisi, se del caso, in base alla percentuale di versamento effettuata per le diverse categorie.

2) Evoluzione del capitale sociale negli ultimi tre anni.

3) Indicazione dell'eventuale esistenza di capitale deliberato ma non sottoscritto o di impegni per l'aumento

(*) L'informazione va fornita solo nel caso in cui non sia stata presentata domanda di ammissione presso un mercato regolamentato.

(**) L'indicazione va fornita nel caso in cui sia stata presentata domanda di ammissione alla quotazione presso uno o più mercati ufficiali ovvero il titolo sia già quotato ovvero è quotato di diritto e il lotto minimo offerto indicato nel prospetto sia inferiore al lotto minimo negoziabile su tali mercati.

del capitale (es. aumento di capitale da eseguire, aumento al servizio di un prestito obbligazionario convertibile ecc.) ovvero di una delega agli amministratori attributiva del potere di deliberare aumenti del capitale, fornendo in particolare:

— l'ammontare di detto capitale e i termini di sottoscrizione dei titoli o di scadenza dell'impegno o della delega;

— le categorie di titolari di diritti alla sottoscrizione di tale capitale;

— le condizioni e le modalità di emissione dei titoli corrispondenti a detto capitale.

4) Indicazione del numero, del valore di carico in bilancio e del valore nominale (o della parità contabile) dei propri titoli rappresentativi del capitale acquisiti e detenuti in portafoglio direttamente o indirettamente, anche attraverso società fiduciarie o per interposta persona.

5) Indicazione di eventuali autorizzazioni dell'assemblea all'acquisto di propri titoli rappresentativi del capitale, fornendo in particolare:

— il residuo numero di titoli da acquistare;

— la durata residua per la quale l'autorizzazione è accordata;

— il corrispettivo minimo e il corrispettivo massimo stabiliti per l'acquisto.

6) Indicazione dell'eventuale esistenza, o della mancata conoscenza di pattuizioni o accordi tra soci in merito all'esercizio dei diritti inerenti ai titoli rappresentativi del capitale ed al trasferimento degli stessi, comunemente definiti come sindacati di voto o di blocco ed indicazione della frazione di capitale oggetto di tale pattuizione o accordo.

7) Indicazione delle persone fisiche o giuridiche, se note all'emittente, che direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sull'emittente stessa ed indicazione della frazione di capitale detenuta che dà diritto di voto. Per controllo congiunto si intende il controllo esercitato da più società, enti o persone che hanno concluso fra loro un accordo che può indurle ad adottare una politica comune nei confronti dell'emittente. Indicazione delle eventuali modifiche rilevanti che hanno riguardato il controllo dell'emittente nel corso dell'ultimo triennio.

8) Indicazione dei soci che, secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute e/o di altre informazioni a disposizione, possiedono titoli rappresentativi del capitale con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale. Per ogni socio dovrà essere indicata la percentuale di partecipazione con il relativo numero di titoli posseduti (distinguendo tra le varie categorie di titoli).

III - *Informazioni concernenti gli organi sociali.*

1) Consiglio di amministrazione (o organo amministrativo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita, nonché dell'eventuale appartenenza al comitato esecutivo.

2) Collegio sindacale (o organo interno di controllo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita.

3) Se l'emittente è una società fondata da meno di cinque anni, indicazione per i soci fondatori del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita.

4) Soci accomandatari: nome, domicilio, luogo e data di nascita.

5) Membri dell'organo di direzione: nome, domicilio, luogo e data di nascita.

6) Principali attività svolte dai componenti il consiglio di amministrazione, dai membri del collegio sindacale, dai soci fondatori, dai soci accomandatari e dai membri dell'organo di direzione al di fuori della società o dell'ente, allorchè abbiano rilievo nei confronti dell'emittente.

7) Compensi destinati a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, per l'ultimo esercizio chiuso, dall'emittente, dalle società direttamente o indirettamente controllate, ai componenti il consiglio di amministrazione, ai membri del collegio sindacale ed ai membri dell'organo di direzione, (globalizzando tali importi per ciascuna categoria di organi, ma distinguendo i compensi destinati dall'emittente da quelli destinati dalle altre società suddette).

8) Numero e categorie di titoli dell'emittente detenuti direttamente o per il tramite di società fiduciarie, ovvero per interposta persona dai membri del consiglio di amministrazione, da quelli del collegio sindacale, dai membri dell'organo di direzione, dai loro coniugi non separati legalmente o dai figli minori; eventuali opzioni conferite a tali soggetti sui titoli dell'emittente stessa (tale indicazione deve essere data fornendo il numero globale di titoli per singolo organo di amministrazione, controllo o direzione).

9) Informazioni sulla natura e l'entità degli interessi dei membri del consiglio di amministrazione, di quelli del collegio sindacale e dell'organo di direzione in operazioni straordinarie per il loro carattere o per le loro condizioni, effettuate dall'emittente durante l'ultimo esercizio e quello in corso, come ad esempio acquisti al di fuori dell'attività normale, acquisto o cessione di elementi delle immobilizzazioni, ecc.. Se tali operazioni straordinarie sono state stipulate nel corso di precedenti esercizi, ma non sono ancora concluse, informazioni anche su tali operazioni.

10) Indicazione dei prestiti ancora in corso concessi dall'emittente, dalla società controllante o da società controllate ai membri del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale dell'organo di direzione, nonchè delle garanzie costituite dall'emittente e dalle predette società a favore di tali soggetti.

IV - Controllo esterno sui conti.

1) Società di revisione.

2) Durata del conferimento.

3) Indicazione della certificazione dell'ultimo bilancio approvato, nonchè indicazione dell'eventuale certificazione dei bilanci relativi ai due esercizi precedenti, specificando la società di revisione che ha rilasciato tale certificazione e la sua sede.

4) Se l'emittente ha redatto il bilancio consolidato e lo ha fatto certificare, le informazioni di cui ai punti da 1 a 3 dovranno essere riportate anche per il bilancio consolidato.

5) Eventuale organo esterno (diverso dalla società di revisione) che ha verificato i conti annuali negli ultimi tre esercizi, con indicazione del nome, della qualifica e del domicilio.

6) Qualora fossero riportati nel prospetto informazioni o dati diversi dai bilanci annuali, verificati dalla società di revisione o dall'eventuale organo esterno o interno di controllo, indicazione di tali parti del prospetto.

7) Se la società di revisione, ovvero l'organo esterno di verifica, ha espresso rilievi o rifiutato l'attestazione, è necessario evidenziarlo con espresso rinvio alla relativa documentazione contenuta in appendice.

V - Informazioni concernenti l'attività dell'emittente.

1) Informazioni circa l'eventuale dipendenza da brevetti, licenze, contratti industriali, commerciali o finanziari o da procedimenti di fabbricazione, se rilevanti per l'attività o la redditività dell'emittente.

2) Investimenti:

a) ammontare dei principali investimenti effettuati nei mesi già trascorsi dell'esercizio in corso (compresi gli interessi in altre imprese quali azioni, quote, obbligazioni, ecc.) e forme di finanziamento;

b) principali investimenti in corso di attuazione (esclusi gli interessi in via di acquisizione in altre imprese), ripartizione del volume di tali investimenti in base alla loro ubicazione (in Italia o all'estero) e forme di finanziamento;

c) ammontare dei principali investimenti futuri che siano già stati oggetto di un impegno definitivo da parte degli organi direttivi (esclusi gli interessi che dovranno essere acquisiti in altre imprese).

3) Indicazione di qualsiasi procedimento giudiziario o arbitrale che possa avere, o abbia avuto di recente, effetti importanti sull'attività dell'emittente.

4) Indicazione di eventuali interruzioni di attività dell'emittente che possano avere, o abbiano avuto di recente, importanti effetti sulla sua situazione economico-finanziaria.

5) Posizione fiscale:

a) ammontare delle perdite riportabili a nuovo ai fini fiscali, ripartendo l'importo per ciascun anno di formazione;

b) indicazione delle eventuali esenzioni o riduzioni d'imposta di cui la società fruisca o abbia goduto nell'ultimo triennio.

6) Se l'emittente fa parte di un gruppo di imprese, descrizione sommaria del gruppo e del ruolo che essa ricopre in tale ambito, con particolare riguardo alle linee strategiche afferenti i rapporti commerciali, finanziari e di prestazioni accentrate di servizi tra le imprese del gruppo.

7) Se l'emittente è la holding di un gruppo di imprese, le informazioni di cui ai punti da 1 a 5 dovranno essere fornite anche per il gruppo e per i singoli settori omogenei di attività.

VI - Informazioni riguardanti il patrimonio, la situazione finanziaria ed i risultati economici dell'emittente.

1) Indicazione del fatto che le informazioni relative al patrimonio ed alla situazione finanziaria sono ricavabili dalla documentazione riportata in appendice.

VII - Informazioni relative all'andamento recente ed alle prospettive dell'emittente.

1) Indicazioni circa eventuali fatti verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio pubblicato, se non già adeguatamente commentati, che possano incidere in misura rilevante sulla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'emittente.

2) Indicazioni generali sull'andamento degli affari dell'emittente dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio pubblicato, che consentano una ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso, ed in particolare:

a) indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento della produzione, delle vendite, delle scorte e del volume delle ordinazioni;

b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita;

c) evoluzione della struttura finanziaria.

3) Se l'emittente è holding di un gruppo di imprese, le informazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 dovranno essere fornite anche per il gruppo e per i singoli settori omogenei di attività.

Sezione II

NOTIZIE SUL PROPONENTE L'OFFERTA E O SUL COLLOCATORE

VIII - Notizie sul proponente l'offerta.

1) Denominazione e forma giuridica del proponente.

2) Sede sociale, sede amministrativa principale (se quest'ultima è diversa dalla sede sociale).

3) Ammontare attuale del capitale sociale sottoscritto; numero, categorie e valore nominale (o parità contabile) delle azioni che lo rappresentano, con indicazione per

ogni categoria di titoli emessi delle caratteristiche principali e dei relativi diritti (in particolare quelli inerenti alla ripartizione degli utili).

Eventuale parte del capitale sottoscritto ancora da liberare, con indicazione del numero o del valore nominale globale e della natura delle azioni non interamente liberate, suddivise, se del caso, in base alla percentuale di versamento effettuata per le diverse categorie.

4) Indicazione delle persone fisiche o giuridiche, se note, che direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sul proponente ed indicazione della frazione di capitale detenuta che dà diritto di voto.

Per controllo congiunto si intende il controllo esercitato da più società, enti o persone che hanno concluso fra loro un accordo che può indurle ad adottare una politica comune nei confronti del proponente.

5) Indicazione dei soci che, secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute e/o di altre informazioni a disposizione, possiedono titoli rappresentativi del capitale con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale.

Per ogni socio dovrà essere indicata la percentuale di partecipazione con il relativo numero di titoli posseduti (distinguendo tra le varie categorie di titoli).

6) Consiglio di Amministrazione (o organo amministrativo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita, nonché dell'eventuale appartenenza al comitato esecutivo.

7) Soci accomandatari: nome, domicilio, luogo e data di nascita.

8) Utile e patrimonio netto risultanti dall'ultimo bilancio approvato, nonché dalla relazione semestrale e dal bilancio consolidato, eventualmente redatti.

9) Indicazione del fatto che il bilancio relativo all'ultimo esercizio, nonché la relazione semestrale ed il bilancio consolidato eventualmente redatti sono disponibili nei luoghi indicati al punto 10.

10) Indicazione dei luoghi in cui possono essere consultati i documenti relativi al proponente che i redattori del prospetto dichiarano di mettere a disposizione del pubblico.

VIII-bis - *Notizie sul collocatore.*

1) Denominazione e forma giuridica del collocatore.

2) Sede sociale, sede amministrativa principale (se quest'ultima è diversa dalla sede sociale).

3) Estremi del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di intermediazione mobiliare.

4) Indicazione del fatto che è stato pubblicato il documento informativo di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b)*, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e dell'obbligo in capo al collocatore che instaura il rapporto con il cliente di consegnarne copia allo stesso prima della sottoscrizione del contratto da parte del cliente medesimo.

5) Indicazione del tipo e degli estremi della garanzia prescelta dalla società autorizzata alla «vendita a domicilio» di prodotti finanziari e della denominazione del soggetto che presta la garanzia.

6) Indicazione degli estremi del provvedimento Consob di autorizzazione allo svolgimento di attività di sollecitazione del pubblico risparmio presso sedi secondarie individuate.

Sezione III

INFORMAZIONI RIGUARDANTI I TITOLI OGGETTO DELL'OFFERTA

IX - Informazioni riguardanti i titoli oggetto dell'offerta.

1) Descrizione dei titoli offerti, in particolare: numero, valore nominale (o parità contabile), denominazione esatta o categoria, cedole annesse, percentuale sull'intero capitale sociale e sulla categoria di appartenenza.

2) Descrizione dei diritti connessi ai titoli, con particolare riferimento all'attribuzione del diritto di voto, al diritto alla ripartizione degli utili, alla partecipazione al residuo attivo in caso di liquidazione e a qualunque privilegio.

Termine di prescrizione dei dividendi ed indicazione di chi trae vantaggio da tale prescrizione.

3) Decorrenza del godimento.

4) Regime fiscale.

5) Regime di circolazione.

6) Eventuali limitazioni alla libera disponibilità dei titoli da parte dei sottoscrittori e/o acquirenti imposte dalla legge, da clausole statutarie ovvero dalle condizioni di emissione.

7) Indicazione del fatto che per i titoli oggetto dell'offerta è stata o sarà presentata domanda di ammissione alla quotazione presso una o più borse ovvero di ammissione alle negoziazioni presso uno o più mercati ristretti, nonché indicazione di tali borse o mercati ristretti.

8) Se titoli della stessa categoria sono già trattati su altri mercati regolamentati, regolarmente funzionanti, riconosciuti ed aperti, indicazione dei mercati in questione e dell'andamento di tali titoli determinato in relazione ai prezzi fatti registrare nell'ultimo semestre.

9) Nel caso di titoli emessi in occasione di un'operazione di fusione, di costituzione di una nuova società, di conferimento di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami d'impresa, di un'offerta pubblica di scambio o come corrispettivo di conferimenti in natura, indicazione del fatto che i documenti che indicano i termini e le condizioni di tali operazioni sono disponibili per il pubblico nei luoghi di cui al precedente punto I.8.

10) Organismi finanziari che svolgono il servizio titoli per l'emittente sul territorio dello Stato.

X - Informazioni relative a recenti operazioni aventi ad oggetto i titoli dell'emittente.

1) Indicazione per l'ultimo esercizio e l'esercizio in corso:

a) delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio fatte da terzi sulle azioni o quote rappresentative del capitale dell'emittente;

b) delle offerte pubbliche di scambio fatte dall'emittente sulle azioni o quote rappresentative del capitale di un'altra società o ente.

Relativamente a dette offerte dovranno essere indicati il prezzo o le condizioni di cambio ed il relativo risultato.

2) Se in prossimità del periodo di emissione o di offerta vengono sottoscritti o collocati privatamente titoli della stessa categoria o viene deliberata l'emissione di titoli della stessa o di altre categorie in vista del loro collocamento pubblico o privato, si devono indicare la natura di tali operazioni, nonché il numero e le caratteristiche dei titoli cui esse si riferiscono.

XI - Informazioni relative all'operazione oggetto del prospetto informativo.

1) Ammontare totale dell'emissione e/o della cessione e del collocamento e numero dei titoli che sono o saranno emessi e/o ceduti e saranno collocati eventualmente suddivisi per categorie.

2) Nel caso di offerta pubblica di vendita di cui all'art. 2, lettera *a)*, delle presenti disposizioni, indicazioni che il soggetto proponente l'offerta ha la titolarità e piena disponibilità dei titoli ed indicazione del soggetto (Monte Titoli S.p.a., azienda o istituto di credito, agente di cambio ovvero intermediario autorizzato alla custodia ed amministrazione di valori mobiliari) presso il quale gli stessi sono depositati per tutta la durata dell'offerta.

3) Indicazione delle modalità dell'offerta al pubblico, richiamando ove occorra in modo puntuale le disposizioni di cui all'art. 1/18-*ter*, comma 2, della legge n. 216/74, ed indicazione del momento dal quale decorre il termine di cinque giorni per l'esercizio del diritto di recesso, qualora il contratto non si concluda con la sottoscrizione dell'investitore.

4) Delibere, autorizzazioni e omologazioni in base alle quali i titoli sono stati o saranno emessi e/o collocati, con indicazione dei relativi estremi.

5) Destinatari dell'offerta, con indicazione degli eventuali criteri di individuazione degli stessi.

6) Indicazioni in ordine alla limitazione o esclusione del diritto di opzione e, qualora sia rilevante indicazione dei criteri di determinazione del prezzo di emissione e dei motivi della limitazione o della esclusione di tale diritto.

7) Se l'emissione o il collocamento sono stati o saranno fatti contemporaneamente sui mercati di più Stati e se una parte è stata o sarà riservata ad alcuni di essi, indicazione di tali parti.

8) Data di apertura e di chiusura della sottoscrizione o del collocamento dei titoli, ed indicazione dell'eventuale possibilità di chiusura anticipata del periodo di offerta, nonché dell'eventuale facoltà del soggetto proponente di ritirare l'offerta ove le accettazioni al termine di scadenza siano inferiori al quantitativo offerto ed indicazione delle modalità e dei termini di pubblicazione dell'apposito avviso al pubblico nell'ipotesi in cui la predetta facoltà venga esercitata.

9) Prezzo di sottoscrizione, di cessione e di offerta al pubblico — ovvero indicazione delle relative modalità di pubblicizzazione — con esplicitazione dei criteri di determinazione di tale prezzo ed indicazione del valore nominale (o della parità contabile), del sovrapprezzo ed eventualmente dell'ammontare delle spese messe esplicitamente a carico del sottoscrittore o dell'acquirente.

10) Quantitativi minimi e massimi prenotabili. Per le eventuali assegnazioni superiori ai quantitativi massimi, indicazione dei soggetti abilitati ad effettuarne la richiesta, nonchè della percentuale massima di assegnazione. Precisazione che l'investitore non può sottoscrivere l'offerta presso più di un membro del consorzio di collocamento.

11) Criteri di riparto.

12) Modalità e termini di comunicazione ai richiedenti di avvenuta assegnazione dei titoli.

13) Modalità e termini di pagamento del prezzo, anche con riferimento alla liberazione delle azioni non interamente liberate.

14) Modalità e termini di consegna dei titoli, eventuale creazione di certificati provvisori, ovvero indicazione del loro deposito presso la Monte Titoli S.p.a.

15) Indicazione dei soggetti che hanno assunto o assumeranno a fermo l'emissione, hanno garantito o garantiranno il buon esito del collocamento. Se l'assunzione a fermo, o la garanzia, non riguardano la totalità dell'emissione, si dovrà indicare la quota non coperta e la sorte dei titoli eventualmente non collocati. Indicazione del soggetto che si impegna a comunicare alla Consob gli esiti delle verifiche effettuate circa la regolarità delle operazioni e i risultati del collocamento stesso, nonchè indicazione delle modalità di comunicazione dei risultati dell'offerta e dell'eventuale ritiro o prolungamento della stessa.

16) Indicazione delle modalità e dei termini relativi agli eventuali accordi di riacquisto dei titoli oggetto dell'offerta.

17) Indicazione o stima dell'ammontare complessivo e/o dell'ammontare unitario delle spese relative all'operazione di emissione e/o di collocamento, specificando le remunerazioni totali degli intermediari finanziari, ivi compresa la commissione o la provvigione di assunzione a fermo, la commissione di garanzia, la commissione di collocamento o di sportello.

18) Ammontare netto, per l'emittente, del ricavato dall'emissione e sua destinazione prevista. Qualora la fonte finanziaria rappresentata dall'emissione dei nuovi titoli trovi anche parzialmente impiego:

a) nella riduzione della situazione debitoria, dovrà essere fornito un prospetto aggiornato della situazione finanziaria netta;

b) in nuovi investimenti che siano già stati oggetto di impegno definitivo degli organi deliberanti, tali investimenti dovranno essere indicati, fornendone altresì l'ammontare ed il periodo previsto di realizzazione.

XII - Appendici.

1) Bilancio dell'ultimo esercizio approvato dall'assemblea.

2) Relazione di certificazione relativa al bilancio di cui al punto 1.

3) Relazione degli organi interni o esterni di controllo dei conti annuali, diversi dalle società di revisione, relativa al bilancio di cui al punto 1.

4) Se l'emittente è la holding di un gruppo di imprese alla quale la Consob abbia prescritto la redazione dei conti annuali consolidati, bilancio consolidato di gruppo e relativa nota esplicativa.

5) Relazione degli amministratori relativa al bilancio di cui al punto 1.

6) Se l'emittente ha redatto il bilancio consolidato e lo ha fatto certificare, relazione di certificazione relativa a tale bilancio.

7) Qualora la data di chiusura dell'ultimo esercizio sia anteriore di oltre nove mesi, relazione semestrale.

8) Statuto sociale.

XIII - Informazioni relative ai responsabili del prospetto.

1) Nome e qualifica delle persone fisiche e/o denominazione e sede delle persone giuridiche che si assumono la responsabilità del prospetto o eventualmente di talune parti di esso. In quest'ultimo caso, indicazione delle parti in questione.

2) Dichiarazione dei responsabili citati al punto precedente redatta secondo il modello di seguito riportato, che, per quanto a loro conoscenza e limitatamente alle parti del prospetto di cui si assumono la responsabilità, i dati in esso contenuti rispondono alla realtà e non vi sono omissioni che possano alterarne la portata.

MODELLO DI DICHIARAZIONE
DI RESPONSABILITÀ

Il presente prospetto informativo è conforme al modello pubblicato mediante deposito presso l'Archivio-Prospetti della Consob in data .... al n. .... e contiene tutte le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dei titoli e dei soggetti emittenti o proponenti, sono necessarie affinchè gli investitori ed i consulenti finanziari possano valutare con fondatezza la situazione patrimoniale e finanziaria, i risultati economici e l'evoluzione dell'attività dei soggetti emittenti o proponenti, nonchè i diritti connessi con i titoli stessi.

Ciascuno dei redattori del prospetto informativo si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie in esso contenuti per le parti di rispettiva pertinenza.

Ciascuno dei redattori del prospetto informativo si assume altresì la responsabilità in ordine ad ogni altro dato e notizia che fosse tenuto a conoscere e verificare.

XIV - Allegati.

Eventuale certificato peritale del Comitato Direttivo degli Agenti di Cambio.

SCHEMA 3

SCHEMA DI PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO ALL'OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE O VENDITA DI OBBLIGAZIONI (*).

Copertina.

(Indicare la denominazione del soggetto proponente).

(Inserire la seguente intestazione: «Prospetto informativo pubblicato mediante deposito presso l'Archivio-Prospetti della Consob in data .... al n. ....»).

(Inserire la seguente frase: «Offerta pubblica di...»).

INDICE

AVVERTENZE:

Il presente prospetto informativo è conforme al modello pubblicato mediante deposito presso l'Archivio Prospetti della Consob in data .... al n. ....

L'adempimento di pubblicazione del prospetto informativo non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Ciascuno dei redattori del prospetto informativo si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie in esso contenuti per le parti di rispettiva pertinenza.

Ciascuno dei redattori del prospetto informativo si assume altresì la responsabilità in ordine ad ogni altro dato e notizia che fosse tenuto a conoscere e verificare.

Eventuale indicazione che la Consob con delibera n...................... in data .... ha disposto l'ammissione alla quotazione ufficiale dei titoli oggetto della presente offerta pubblica e che l'inizio delle negoziazioni e subordinato all'esito della presente offerta pubblica nonchè all'adempimento da parte dell'emittente dei seguenti impegni:

1) comunicazione alla Consob unitamente alla direzione del Consorzio di collocamento dei risultati dell'offerta pubblica entro dieci giorni dalla data fissata per il pagamento dei titoli da parte dei sottoscrittori o degli acquirenti;

2) consegna dei titoli agli aventi diritto mediante deposito presso la Monte Titoli entro dieci giorni dalla data del pagamento.

RISCHI DELL'OPERAZIONE.

Indicazione dei rischi generici o specifici inerenti l'emittente e/o l'investimento proposto.

(*) Il prospetto deve contenere tutte le informazioni indicate nel presente schema, anche nell'ipotesi in cui i dati e le notizie da fornire abbiano contenuto negativo.

Allo stato, non è prevista la quotazione o la negoziazione di titoli di cui alla prescritta offerta presso alcun mercato regolamentato e pertanto non esiste alcuna garanzia di un eventuale disinvestimento (*).

Indicazione della circostanza che, qualora vengano assegnati titoli per un quantitativo inferiore al lotto minimo negoziabile, questi non potranno essere oggetto di contrattazione sui mercati ufficiali e che, pertanto, l'eventuale disinvestimento avviene di norma a condizioni complessivamente peggiori rispetto alle transazioni che avvengono su tali mercati (**).

Sezione I

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE LE OBBLIGAZIONI

I - Informazioni sull'emittente.

1) Denominazione e forma giuridica dell'emittente.

2) Sede sociale e sede amministrativa principale (se quest'ultima è diversa dalla sede sociale).

3) Estremi dell'atto costitutivo.

4) Durata dell'emittente.

5) Legislazione in base alla quale l'emittente opera e fori competenti in caso di controversia.

6) Estremi di iscrizione nel registro delle imprese e negli altri registri aventi rilevanza per legge.

7) Indicazione dell'oggetto sociale e riferimento all'articolo dello statuto in cui esso è descritto.

8) Indicazione dei luoghi in cui possono essere consultati i documenti che l'emittente nel prospetto dichiara di mettere a disposizione del pubblico.

II - Informazioni sul capitale sociale dell'emittente.

1) Ammontare attuale del capitale sociale sottoscritto; numero, categorie e valore nominale (o parità contabile) dei titoli che lo rappresentano, con indicazione per ogni categoria di titoli emessi delle caratteristiche principali e dei relativi diritti (in particolare quelli inerenti alla ripartizione degli utili).

Eventuale parte del capitale sottoscritto ancora da liberare, con indicazione del numero o del valore nominale globale e della natura dei titoli non interamente liberati, suddivise, se del caso, in base alla percentuale di versamento effettuata per le diverse categorie.

(*) L'informazione va fornita solo nel caso in cui non sia stata presentata domanda di ammissione presso un mercato regolamentato.

(**) L'indicazione va fornita nel caso in cui sia stata presentata domanda di ammissione alla quotazione presso uno o più mercati ufficiali e il lotto minimo offerto indicato nel prospetto sia inferiore al lotto minimo negoziabile su tali mercati.

2) Indicazione dell'eventuale esistenza di discipline particolari di legge o di statuto concernenti l'acquisto e/o il trasferimento delle azioni o degli altri titoli rappresentativi del capitale.

3) Indicazione dell'eventuale esistenza di capitale deliberato ma non sottoscritto o di impegni per l'aumento del capitale (es. aumento di capitale da eseguire, aumento al servizio di un prestito obbligazionario convertibile ecc.) ovvero di una delega agli amministratori attributiva del potere di deliberare aumenti del capitale, fornendo in particolare:

— l'ammontare di detto capitale ed i termini di sottoscrizione delle azioni o di scadenza dell'impegno o della delega;

— le categorie di titolari di diritti alla sottoscrizione di tale capitale;

— le condizioni e le modalità di emissione dei titoli corrispondenti a detto capitale.

4) Ammontare delle obbligazioni convertibili o con buoni di acquisto o di sottoscrizione emesse con indicazione delle condizioni e modalità di conversione, acquisto o sottoscrizione.

5) Indicazione del numero, del valore di carico in bilancio e del valore nominale (o della parità contabile) dei propri titoli rappresentativi del capitale acquisiti e detenuti in portafoglio direttamente o indirettamente, anche attraverso società fiduciarie o per interposta persona.

6) Indicazione di eventuali autorizzazioni dell'assemblea all'acquisto di propri titoli rappresentativi del capitale fornendo in particolare:

— il residuo numero di titoli da acquistare;

— la durata residua per la quale l'autorizzazione è accordata;

— il corrispettivo minimo e il corrispettivo massimo stabiliti per l'acquisto.

7) Indicazione dell'eventuale esistenza, o della mancata conoscenza di pattuizioni o accordi tra i soci in merito all'esercizio dei diritti inerenti i titoli rappresentativi del capitale ed al trasferimento degli stessi, comunemente definiti come sindacati di voto o di blocco.

8) Indicazione delle persone fisiche o giuridiche, se note all'emittente, che direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sull'emittente stessa ed indicazione della frazione di capitale detenuta che dà diritto di voto. Per controllo congiunto si intende il controllo esercitato da più società, enti o persone che hanno concluso fra loro un accordo che può indurle ad adottare una politica comune nei confronti dell'emittente. Indicazione delle eventuali modifiche rilevanti che hanno riguardato il controllo dell'emittente nel corso dell'ultimo triennio.

9) Indicazione dei soci che, secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute e/o di altre informazioni a disposizione, possiedono titoli rappresentativi del capitale con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale. Per ogni socio dovrà essere indicata la percentuale di partecipazione con il relativo di titoli posseduti (distinguendo tra le varie categorie di titoli).

III - Informazioni concernenti gli organi sociali.

1) Consiglio di amministrazione (o organo amministrativo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita, nonchè dell'eventuale appartenenza al comitato esecutivo.

2) Collegio sindacale (o organo interno di controllo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita.

3) Soci accomandatari: nome, domicilio; luogo e data di nascita.

4) Membri dell'organo di direzione: nome, domicilio, luogo e data di nascita.

5) Principali attività svolte dai componenti il consiglio di amministrazione, dai membri del collegio sindacale, dai soci fondatori, dai soci accomandatari e dai membri dell'organo di direzione al di fuori della società o dell'ente allorchè abbiano rilievo nei confronti dell'emittente.

IV - Controllo esterno sui conti.

1) Società di revisione.

2) Durata del conferimento.

3) Indicazione della certificazione dell'ultimo bilancio approvato, nonché indicazione dell'eventuale certificazione dei bilanci relativi ai due esercizi precedenti, specificando la società di revisione che ha rilasciato tale certificazione e la sua sede.

4) Se l'emittente ha redatto il bilancio consolidato e lo ha fatto certificare, le informazioni di cui ai punti da 1 a 3 dovranno essere riportate anche per il bilancio consolidato.

5) Eventuale organo esterno (diverso dalla società di revisione) che ha verificato i conti annuali negli ultimi tre esercizi, con indicazione del nome, della qualifica e del domicilio.

6) Qualora fossero riportate nel prospetto informazioni o dati, diversi dai bilanci annuali, verificati dalla società di revisione o dall'eventuale organo esterno o interno di controllo, indicazione di tali parti del prospetto.

7) Se la società di revisione ovvero l'organo esterno di verifica ha espresso rilievi o ha rifiutato l'attestazione, è necessario evidenziarlo con espresso rinvio alla relativa documentazione contenuta in appendice.

V - Informazioni concernenti l'attività dell'emittente.

1) Descrizione dei principali settori e mercati di attività dell'emittente, con indicazione delle principali categorie di prodotti venduti e/o di servizi prestati, con particolare riguardo ai nuovi prodotti o servizi e/o ai nuovi settori e mercati di attività ed alla recente evoluzione della attività produttiva e di vendita.

2) Descrizione, ubicazione e destinazione dei principali beni che compongono il patrimonio immobiliare, con separata indicazione dei principali stabilimenti dell'emittente (si intende per principali stabilimenti quelli che contribuiscono per più del 10% al volume di affari od alla produzione).

3) Descrizione e destinazione degli eventuali beni in uso (es. locazione o leasing), se rilevanti per l'attività dell'emittente.

4) Informazioni circa l'eventuale dipendenza da brevetti, licenze, contratti industriali, commerciali o finanziari o da procedimenti di fabbricazione, se rilevanti per l'attività dell'emittente.

5) Per le società o enti che hanno beni gratuitamente devolvibili indicazione della durata, della scadenza e delle condizioni delle relative concessioni.

6) Per società o enti esercenti attività mineraria, di estrazione di idrocarburi, di sfruttamento di cave e miniere o di altre attività analoghe: descrizione dei giacimenti; stime delle riserve economicamente sfruttabili e durata probabile dello sfruttamento; indicazioni circa la durata e le principali condizioni delle concessioni di sfruttamento, nonchè delle condizioni economiche del loro sfruttamento; indicazione dello stato di avanzamento dei lavori relativi all'inizio dello sfruttamento.

7) Ripartizione dell'importo netto del volume d'affari realizzato negli ultimi due esercizi secondo categorie di attività e secondo i mercati geografici, qualora, in base all'organizzazione di vendita dei prodotti e di prestazione dei servizi, tali categorie e mercati presentino tra loro delle differenze rilevanti.

8) Eventi eccezionali che hanno influito sulle informazioni fornite ai punti da 1 a 7.

9) Personale (*):

a) numero dei dipendenti negli ultimi tre esercizi, ripartiti secondo le principali categorie;

b) ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni (numero persone e periodi).

10) Indicazioni relative alla politica di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e/o servizi e processi seguita negli ultimi tre esercizi e relativi programmi (purchè basate su elementi concreti).

(*) I dati relativi al personale vanno forniti sia con riguardo alla media dell'esercizio, sia relativamente alla situazione alla data di chiusura dell'esercizio stesso.

11) Investimenti:

a) ammontare dei principali investimenti effettuati negli ultimi tre esercizi (compresi gli interessi in altre imprese quali azioni, quote, obbligazioni, ecc.);

b) ammontare degli investimenti effettuati nei mesi già trascorsi dell'esercizio in corso (compresi gli interessi in altre imprese quali azioni, quote, obbligazioni, ecc.) e forme di finanziamento;

c) principali investimenti in corso di attuazione (esclusi gli interessi in via di acquisizione in altre imprese) ripartizione del volume di tali investimenti in base alla loro ubicazione (in Italia o all'estero) e forme di finanziamento;

d) ammontare, forme di finanziamento e periodo previsto di realizzazione dei principali investimenti futuri che siano già stati oggetto di un impegno definitivo da parte degli organi direttivi (esclusi gli interessi che dovranno essere acquisiti in altre imprese).

12) Indicazione di qualsiasi procedimento giudiziario o arbitrale che possa avere, o abbia avuto di recente, effetti importanti sull'attività dell'emittente.

13) Indicazione di eventuali interruzioni di attività dell'emittente che possano avere, o abbiano avuto di recente, importanti effetti sulla sua situazione economico-finanziaria.

14) Posizione fiscale:

a) ultimo esercizio definito;

b) valutazione dell'eventuale contenzioso in essere alla data di compilazione del bilancio d'esercizio;

c) ammontare delle perdite riportabili a nuovo ai fini fiscali, ripartendo l'importo per ciascun anno di formazione;

d) indicazione delle eventuali esenzioni o riduzioni d'imposta di cui la società o ente fruisca o abbia goduto nell'ultimo triennio.

15) Se l'emittente fa parte di un gruppo di imprese, descrizione sommaria del gruppo e del ruolo che essa ricopre in tale ambito con particolare riguardo alle linee strategiche afferenti i rapporti commerciali, finanziari e di prestazioni accentrate di servizi tra le imprese del gruppo.

16) Se l'emittente è la holding di un gruppo di imprese, le informazioni di cui ai punti da 1 a 14 dovranno essere fornite anche per il gruppo e per i singoli settori omogenei di attività.

VI - Informazioni riguardanti il patrimonio, la situazione finanziaria ed i risultati economici dell'emittente.

1) Bilanci riclassificati secondo i criteri dell'analisi finanziaria (Stato Patrimoniale e Conto Profitti e Perdite) degli ultimi tre esercizi presentati sotto forma di tabella comparativa.

2) Rendiconti finanziari relativi agli ultimi tre esercizi presentati sotto forma di tabella comparativa.

3) Prospetti delle variazioni nelle voci del patrimonio netto relativi agli ultimi tre esercizi.

4) Note esplicative ai documenti di cui ai punti da 1 a 3 con particolare riguardo anche ai principi contabili adottati.

5) Qualora la data di chiusura dell'ultimo esercizio sia anteriore di oltre nove mesi, alla data prevista di esecuzione dell'operazione, situazione patrimoniale e conto economico infra-annuali dell'emittente, riclassificati e corredati di note esplicative, relativi almeno ai sei mesi successivi all'ultimo esercizio chiuso, laddove possibile confrontati con quelli relativi al periodo omogeneo dell'esercizio precedente. Se tale situazione provvisoria è stata verificata e/o certificata ciò dovrà essere indicato.

6) Se l'emittente è la holding di un gruppo di imprese e redige i conti annuali consolidati dovranno essere forniti:

a) i documenti di cui ai punti da 1 a 3 riferiti ai conti consolidati di gruppo;

b) i prospetti di raccordo tra l'utile ed il patrimonio netto della capogruppo con l'utile ed il patrimonio netto consolidato degli ultimi tre esercizi;

c) le note esplicative di cui al punto 4 relative ai documenti di cui al precedente punto a), contenenti anche i principi di consolidamento adottati e l'area di consolidamento (denominazione e sede).

Inoltre, se i conti annuali sono consolidati integralmente, per ciascuna delle imprese rientranti nell'area di consolidamento dovrà essere indicata la quota degli interessi dell'insieme dei terzi, ovvero qualora il consolidamento sia stato effettuato su base proporzionale, la quota del consolidamento calcolato in base a tali interessi;

d) i documenti di cui al punto 5 relativi al gruppo.

7) Se l'emittente è la holding di un gruppo di imprese e non redige i conti annuali consolidati, devono essere fornite significative e dettagliate informazioni complementari relative alla situazione consolidata del gruppo ed ai rapporti economici, patrimoniali e finanziari con le società del gruppo.

8) Se i conti annuali non consolidati o consolidati non sono conformi alle disposizioni delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee concernenti i bilanci delle società e se tali documenti non rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente, dovranno essere fornite informazioni più dettagliate e/o complementari.

9) Indicazione alla data più recente possibile (che dovrà essere precisata) dei seguenti dati:

— importo globale dei prestiti obbligazionari ancora da rimborsare, facendo una distinzione fra i prestiti garantiti e i prestiti non garantiti;

— importo globale di tutti gli altri prestiti e debiti, facendo una distinzione fra prestiti e debiti garantiti e prestiti e debiti non garantiti;

— importo globale degli impegni soggetti a condizioni.

10) Informazioni riguardanti singolarmente le imprese in cui l'emittente partecipa in misura tale da avere un'incidenza notevole sulla valutazione del patrimonio, della situazione finanziaria e dei risultati economici dell'emittente stessa.

In ogni caso, dovranno essere fornite le informazioni relative alle imprese nelle quali l'emittente detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione, qualora l'incidenza di tale partecipazione rappresenti almeno il 10% del patrimonio netto dell'emittente, o contribuisca per almeno il 10% al risultato economico della stessa, oppure, nel caso di un gruppo, allorchè il valore contabile di questa partecipazione rappresenti almeno il 10% del patrimonio netto consolidato, o contribuisca per almeno il 10% al risultato economico consolidato del gruppo.

In particolare, le soprarichieste informazioni dovranno essere le seguenti:

a) denominazione e sede sociale dell'impresa;

b) settore di attività;

c) capitale sottoscritto;

d) frazione di capitale detenuta;

e) riserve;

f) importo netto del volume di affari;

g) risultato economico proveniente dalle attività ordinarie (*) dopo la tassazione e risultato economico netto dell'ultimo esercizio;

h) valore al quale l'emittente contabilizza le azioni o quote eventualmente detenute;

i) importo ancora da versare relativamente a dette azioni o quote;

l) ammontare dei dividendi percepiti nell'ultimo esercizio sulle azioni o quote detenute;

m) importo dei crediti e dei debiti dell'emittente nei confronti dell'impresa partecipata;

n) indicazione dell'eventuale certificazione del bilancio.

Tali informazioni possono essere omesse qualora l'emittente provi che la partecipazione riveste solo carattere provvisorio.

Possono altresì essere omesse le informazioni previste alle lettere da *e)* a *g)* qualora l'impresa in cui la partecipazione è detenuta non pubblichi i propri conti annuali.

(*) Gli elementi utili per la determinazione del risultato della gestione ordinaria sono ricavabili dallo schema di conto economico ispirato ai criteri di classificazione della IV Direttiva CEE del 25 luglio 1978, n. 660; che comprende i risultati della gestione operativa o tipica e quelli della gestione finanziaria. Inoltre, per «componenti straordinari di reddito» si intende in via generale far riferimento, oltre che alla citata direttiva, anche al principio contabile n. 8 IASC (International Accounting Standards Commitee).

11) Indicazione per le partecipazioni direttamente o indirettamente detenute dall'emittente, non comprese tra quelle indicate al precedente punto 10: della denominazione e della sede sociale, del numero di titoli che la rappresentano, del valore attribuito in bilancio e della percentuale di possesso. Tali informazioni possono essere omesse qualora siano riportate nei documenti allegati al prospetto. In tal caso dovrà essere effettuato uno specifico rinvio al documento corrispondente.

VII - Informazioni relative all'andamento recente ed alle prospettive dell'emittente.

1) Indicazioni circa eventuali fatti verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio pubblicato, se non già adeguatamente commentati, che possano incidere in misura rilevante sulla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'emittente.

2) Indicazioni generali sull'andamento degli affari dell'emittente dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio pubblicato, che consentano una ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso, ed in particolare:

a) indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento della produzione, delle vendite, delle scorte e del volume delle ordinazioni;

b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita;

c) evoluzione della struttura finanziaria.

3) Se l'emittente è holding di un gruppo di imprese, le informazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 dovranno essere fornite anche per il gruppo e per i singoli settori omogenei di attività.

Sezione II

NOTIZIE SUL PROPONENTE L'OFFERTA E/O SUL COLLOCATORE

VIII - Notizie sul proponente l'offerta.

1) Denominazione e forma giuridica del proponente.

2) Sede sociale, sede amministrativa principale (se quest'ultima è diversa dalla sede sociale).

3) Ammontare attuale del capitale sociale sottoscritto; numero, categorie e valore nominale (o parità contabile) delle azioni che lo rappresentano, con indicazione per ogni categoria di titoli emessi delle caratteristiche principali e dei relativi diritti (in particolare quelli inerenti alla ripartizione degli utili).

Eventuale parte del capitale sottoscritto ancora da liberare, con indicazione del numero o del valore nominale globale e della natura delle azioni non interamente liberate, suddivise, se del caso, in base alla percentuale di versamento effettuata per le diverse categorie.

4) Indicazione delle persone fisiche o giuridiche, se note, che direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sul proponente ed indicazione della frazione di capitale detenuta che dà diritto di voto.

Per controllo congiunto si intende il controllo esercitato da più società, enti o persone che hanno concluso fra loro un accordo che può indurle ad adottare una politica comune nei confronti del proponente.

5) Indicazione dei soci che, secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni ri cevute e/o di altre informazioni a disposizione, possiedono titoli rappresentativi del capitale con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale.

Per ogni socio dovrà essere indicata la percentuale di partecipazione con il relativo numero di titoli posseduti (distinguendo tra le varie categorie di titoli).

6) Consiglio di Amministrazione (o organo amministrativo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita, nonchè dell'eventuale appartenenza al comitato esecutivo.

7) Soci accomandatari: nome, domicilio, luogo e data di nascita.

8) Utile e patrimonio netto risultanti dall'ultimo bilancio approvato, nonchè dalla relazione semestrale e dal bilancio consolidato, eventualmente redatti.

9) Indicazione del fatto che il bilancio relativo all'ultimo esercizio, nonchè la relazione semestrale ed il bilancio consolidato eventualmente redatti sono disponibili nei luoghi indicati al punto 10.

10) Indicazione dei luoghi in cui possono essere consultati i documenti relativi al proponente che i redattori del prospetto dichiarano di mettere a disposizione del pubblico.

VIII-bis - *Notizie sul collocatore.*

1) Denominazione e forma giuridica del collocatore.

2) Sede sociale, sede amministrativa principale (se quest'ultima è diversa dalla sede sociale).

3) Estremi del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di intermediazione mobiliare.

4) Indicazione del fatto che è stato pubblicato il documento informativo di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b)*, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e dell'obbligo in capo al collocatore che instaura il rapporto con il cliente di consegnarne copia allo stesso prima della sottoscrizione del contratto da parte del cliente medesimo.

5) Indicazione del tipo e degli estremi della garanzia prescelta dalla società autorizzata alla «vendita a domicilio» di prodotti finanziari e della denominazione del soggetto che presta la garanzia.

6) Indicazione degli estremi del provvedimento Consob di autorizzazione allo svolgimento di attività di sollecitazione del pubblico risparmio presso sedi secondarie individuate.

Sezione III

INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE OBBLIGAZIONI E L'OFFERTA

IX - Informazioni riguardanti i titoli oggetto dell'offerta.

1) Denominazione esatta e natura dei titoli.

2) Numero dei titoli e valore dei tagli.

3) Moneta del prestito (se il prestito è espresso in unità di conto convenzionale, va riportato il suo statuto contrattuale), ed eventuale opzione di cambio.

4) Valore nominale del prestito (se tale importo non è stabilito, ciò va indicato).

5) Prezzo di emissione e di rimborso.

6) Tasso di interesse nominale (se sono previsti più tassi di interesse, indicazione delle condizioni di modifica). Qualora sia prevista la variabilità del tasso di interesse, indicazione dei parametri e dei valori di riferimento (riportando, ove necessario, un esempio di calcolo degli interessi periodici).

7) Indicazione del tasso di rendimento effettivo ed indicazione sommaria delle modalità di calcolo di tale rendimento.

8) Scadenza, modalità e termini di liquidazione e pagamento degli interessi.

9) Descrizione dei diritti e dei vantaggi di qualsiasi natura connessi ai titoli, con indicazione delle modalità, dei termini e delle condizioni di concessione di tali vantaggi e relative modalità di calcolo.

10) Durata del prestito ed eventuali scadenze intermedie.

11) Decorrenza del godimento.

12) Modalità di ammortamento del prestito e relative procedure di rimborso.

13) Eventuali clausole di postergazione dei diritti inerenti le obbligazioni oggetto dell'offerta rispetto ad altri debiti dell'emittente già contratti o futuri.

14) Indicazione della natura e dell'estensione delle garanzie ed impegni eventualmente assunti per garantire il buon esito del prestito (rimborso delle obbligazioni e degli interessi), nonchè indicazione dei luoghi nei quali il pubblico può accedere ai testi dei contratti relativi a tali garanzie ed impegni.

15) Termine di prescrizione degli interessi, del capitale e degli altri diritti connessi, con indicazione di chi trae vantaggio da tale prescrizione.

16) Regime fiscale.

17) Indicazione del regime di circolazione.

18) Eventuali restrizioni imposte alla libera negoziabilità delle obbligazioni dalle condizioni di emissione.

19) Nome, qualifica (o denominazione) e sede del rappresentante degli obbligazionisti, indicando le principali norme che regolano tale rappresentanza con particolare riferimento a quelle relative alle modalità di sostituzione del rappresentante.

Indicazione dei luoghi nei quali il pubblico può accedere ai documenti che disciplinano tale rappresentanza.

20) Se i titoli oggetto dell'offerta sono già trattati su altri mercati regolamentati, regolarmente funzionanti, riconosciuti ed aperti, indicazione dei mercati in questione e dell'andamento di tali titoli determinato in relazione ai prezzi fatti registrare nell'ultimo semestre.

X - Informazioni relative all'operazione oggetto del prospetto informativo.

1) Ammontare totale dell'emissione e/o della cessione o del collocamento e numero dei titoli che sono stati o saranno emessi e/o ceduti e collocati.

2) Indicazione delle modalità dell'offerta al pubblico, richiamando ove occorra in modo puntuale le disposizioni di cui all'art. 1/18-*ter*, comma 2, della legge n. 216/74, ed indicazione del momento dal quale decorre il termine di cinque giorni per l'esercizio del diritto di recesso, qualora il contratto non si concluda con la sottoscrizione dell'investitore.

3) Delibere, autorizzazioni ed omologazioni in virtù delle quali i titoli sono stati o saranno emessi e/o collocati, con indicazione dei relativi estremi.

4) Destinatari dell'offerta, con indicazione degli eventuali criteri di individuazione degli stessi.

5) Se l'emissione o il collocamento sono o saranno fatti contemporaneamente sui mercati di più Stati e se una parte è o sarà riservata ad alcuni di essi, indicazione di tale parte.

6) Data di apertura e di chiusura della sottoscrizione o del collocamento dei titoli, ed indicazione dell'eventuale possibilità di chiusura anticipata del periodo d'offerta.

7) Prezzo di sottoscrizione, di cessione e di offerta al pubblico — ovvero indicazione delle relative modalità di pubblicizzazione — con esplicitazione dei criteri di determinazione di tale prezzo ed indicazione del valore nominale (o della parità contabile), del sovrapprezzo ed eventualmente dell'ammontare delle spese messe esplicitamente a carico del sottoscrittore o dell'acquirente.

8) Quantitativi minimi prenotabili, multipli e quantitativi massimi. Per le eventuali assegnazioni superiori ai quantitativi massimi, indicazione dei soggetti abilitati ad effettuarne la richiesta, nonché della percentuale massima di assegnazione.

9) Criteri di riparto.

10) Modalità e termini di comunicazione ai richiedenti di avvenuta assegnazione dei titoli.

11) Modalità e termini di pagamento del prezzo.

12) Modalità e termini di consegna dei titoli (eventuale creazione di certificati provvisori), ovvero indicazione del loro deposito presso la Monte Titoli S.p.a.

13) Indicazione dei soggetti che hanno assunto o assumeranno a fermo l'emissione, hanno garantito o garantiranno il buon esito del collocamento. Se l'assunzione a fermo, o la garanzia, non riguardano la totalità dell'emissione, si dovrà indicare la quota non coperta e la sorte dei titoli eventualmente non collocati. Indicazione del soggetto che si impegna a comunicare alla Consob gli esiti delle verifiche effettuate circa la regolarità delle operazioni di collocamento, nonchè i risultati del collocamento stesso.

14) Indicazione delle modalità e dei termini relativi agli eventuali accordi di riacquisto dei titoli oggetto dell'offerta.

15) Ammontare netto, per l'emittente, del ricavato dall'emissione e sua destinazione prevista. Qualora la fonte finanziaria rappresentata dall'emissione dei nuovi titoli trovi anche parzialmente impiego:

a) nella modificazione della situazione debitoria, dovrà essere fornito un prospetto aggiornato della situazione finanziaria netta;

b) in nuovi investimenti che siano già stati oggetto di impegno definitivo degli organi deliberanti, tali investimenti dovranno essere indicati, fornendone altresì l'ammontare ed il periodo previsto di realizzazione.

XI - Appendici.

1) Bilanci degli ultimi tre esercizi presentati in forma di tabella comparativa.

2) Relazioni di certificazione dell'ultimo bilancio approvato, nonchè eventuali relazioni di certificazione dei bilanci relativi ai due esercizi precedenti.

3) Relazioni degli organi interni o esterni di controllo, diversi dalle società di revisione, dei conti annuali relative agli ultimi tre esercizi.

4) Relazione degli amministratori relativa al bilancio dell'ultimo esercizio ed indicazione del fatto che le relazioni degli amministratori relative ai due bilanci precedenti sono disponibili nei luoghi indicati al precedente capitolo I.8.

5) Se l'emittente ha redatto i bilanci consolidati relativi agli ultimi tre esercizi e li ha fatti certificare, relazioni di certificazione relative a tali bilanci.

6) Statuto sociale.

7) Regolamento del prestito.

XII - Informazioni relative al garante (*).

1) Qualora le obbligazioni siano garantite da una persona giuridica dovranno essere fornite, per ciò che concerne il garante, le informazioni previste nel presente schema, sezione prima, e nel capitolo XI, paragrafi 1 e 6.

2) In caso di pluralità di garanti, le informazioni suddette sono richieste per ciascuno di essi.

3) Il contratto di fidejussione deve essere tenuto a disposizione del pubblico presso la sede dell'emittente e presso gli organismi incaricati del servizio finanziario per conto di quest'ultimo. Copia del contratto deve essere fornita a chiunque lo richieda.

XIII - Informazioni relative ai responsabili del prospetto.

1) Nome e qualifica delle persone fisiche e/o denominazione e sede delle persone giuridiche che si assumono la responsabilità dei dati e delle notizie contenuti nel prospetto o eventualmente di talune parti di esso. In quest'ultimo caso, indicazione delle parti in questione.

2) Dichiarazione dei responsabili citati al punto precedente, redatta secondo il modello di seguito riportato, che, per quanto a loro conoscenza e limitatamente alle parti del prospetto di cui si assumono la responsabilità, i dati in esso contenuti rispondono alla realtà e non vi sono omissioni che possano alterarne la portata.

MODELLO DI DICHIARAZIONE
DI RESPONSABILITÀ

Il presente prospetto informativo è conforme al modello pubblicato mediante deposito presso l'Archivio-Prospetti della Consob in data .... al n. .... e contiene tutte le informazioni che, a seconda delle caratteristche dei titoli e dei soggetti emittenti o proponenti, sono necessarie affinchè gli investitori ed i consulenti finanziari possano valutare con fondatezza la situazione patrimoniale e finanziaria, i risultati economici e l'evoluzione dell'attività dei soggetti emittenti o proponenti, nonchè i diritti connessi con i titoli stessi.

Ciascuno dei redattori del prospetto informativo si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie in esso contenuti per le parti di rispettiva pertinenza.

Ciascuno dei redattori del prospetto informativo si assume altresì la responsabilità in ordine ad ogni altro dato e notizia che fosse tenuto a conoscere e verificare.

(*) L'informazione va fornita solo nel caso in cui le obbligazioni siano assistite da garanzia personale.

SCHEMA 4

SCHEMA DI PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO ALL'OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE O VENDITA DI OBBLIGAZIONI EMESSE DA SOCIETÀ O ENTI CON AZIONI, QUOTE RAPPRESENTATIVE DEL CAPITALE O OBBLIGAZIONI ANCHE CONVERTIBILI QUOTATE IN BORSA (*).

Copertina.

(Indicare la denominazione del soggetto proponente).

(Inserire la seguente intestazione: «Prospetto informativo pubblicato mediante deposito presso l'Archivio-Prospetti della Consob in data .... al n. ....»).

(Inserire la seguente frase: «Offerta pubblica di......»).

INDICE

AVVERTENZE:

Il presente prospetto informativo è conforme al modello pubblicato mediante deposito presso l'Archivio-Prospetti della Consob in data .... al n. ....

L'adempimento di pubblicazione del prospetto informativo non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Ciascuno dei redattori del prospetto informativo si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie in esso contenuti per le parti di rispettiva pertinenza.

Ciascuno dei redattori del prospetto informativo si assume altresì la responsabilità in ordine ad ogni altro dato e notizia che fosse tenuto a conoscere e verificare.

Eventuale indicazione che la Consob con delibera n. .... in data .... ha disposto l'ammissione alla quotazione ufficiale dei titoli oggetto della presente offerta pubblica e che l'inizio delle negoziazioni è subordinato all'esito della presente offerta pubblica nonchè all'adempimento da parte dell'emittente dei seguenti impegni:

1) comunicazione alla Consob unitamente alla direzione del Consorzio di collocamento dei risultati dell'offerta pubblica entro dieci giorni dalla data fissata per il pagamento dei titoli da parte dei sottoscrittori o degli acquirenti;

2) consegna dei titoli agli aventi diritto mediante deposito presso la Monte Titoli S.p.a. entro dieci giorni dalla data del pagamento.

RISCHI DELL'OPERAZIONE:

Indicazione dei rischi generici o specifici inerenti l'emittente e o l'investimento proposto.

Allo stato, non è prevista la quotazione o la negoziazione di titoli di cui alla prescritta offerta presso alcun mercato regolamentato e pertanto non esiste alcuna garanzia di un eventuale disinvestimento (*).

Indicazione della circostanza che, qualora vengano assegnati titoli per un quantitativo inferiore al lotto minimo negoziabile, questi non potranno essere oggetto di contrattazione sui mercati ufficiali e che, pertanto, l'eventuale disinvestimento avviene di norma a condizioni complessivamente peggiori rispetto alle transazioni che avvengono su tali mercati (**).

Sezione I

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE E ALLE OBBLIGAZIONI

I - Informazioni sull'emittente.

1) Denominazione e forma giuridica dell'emittente.

2) Sede sociale e sede amministrativa principale (se quest'ultima è diversa dalla sede sociale).

3) Legislazione in base alla quale l'emittente opera e fori competenti in caso di controversia.

4) Indicazione dei luoghi in cui possono essere consultati i documenti che l'emittente nel prospetto dichiara di mettere a disposizione del pubblico.

II - Informazioni sul capitale sociale dell'emittente.

1) Ammontare attuale del capitale sociale sottoscritto: numero, categorie e valore nominale (o parità contabile) dei titoli che lo rappresentano, con indicazione per ogni categoria di titoli emessi delle caratteristiche principali e dei relativi diritti (in particolare quelli inerenti alla ripartizione degli utili).

Eventuale parte del capitale sottoscritto ancora da liberare, con indicazione del numero o del valore nominale globale e della natura dei titoli non interamente liberati, suddivise, se del caso, in base alla percentuale di versamento effettuata per le diverse categorie.

(*) Il prospetto deve contenere tutte le informazioni indicate nel presente schema, anche nell'ipotesi in cui i dati e le notizie da fornire abbiano contenuto negativo.

(*) L'informazione va fornita solo nel caso in cui non sia stata presentata domanda di ammissione presso un mercato regolamentato.

(**) L'indicazione va fornita nel caso in cui sia stata presentata domanda di ammissione alla quotazione presso uno o più mercati ufficiali ovvero il titolo sia già quotato e il lotto minimo offerto indicato nel prospetto sia inferiore al lotto minimo negoziabile sui tali mercati.

2) Indicazione dell'eventuale esistenza di capitale deliberato ma non sottoscritto o di impegni per l'aumento del capitale (es. aumento di capitale da eseguire, aumento al servizio di un prestito obbligazionario convertibile ecc.) ovvero di una delega agli amministratori attributiva del potere di deliberare aumenti del capitale, fornendo in particolare:

— l'ammontare di detto capitale ed i termini di sottoscrizione delle azioni o di scadenza dell'impegno o della delega;

— le categorie di titolari di diritti alla sottoscrizione di tale capitale;

— le condizioni e le modalità di emissione dei titoli corrispondenti a detto capitale.

3) Indicazione delle persone fisiche o giuridiche, se note all'emittente, che direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sull'emittente stessa ed indicazione della frazione di capitale detenuta che dà diritto di voto. Per controllo congiunto si intende il controllo esercitato da più società, enti o persone che hanno concluso fra loro un accordo che può indurle ad adottare una politica comune nei confronti dell'emittente. Indicazione delle eventuali modifiche rilevanti che hanno riguardato il controllo dell'emittente nel corso dell'ultimo triennio.

4) Indicazione dei soci che, secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute e o di altre informazioni a disposizione, possiedono titoli rappresentativi del capitale con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale. Per ogni socio dovrà essere indicata la percentuale di partecipazione con il relativo di titoli posseduti (distinguendo tra le varie categorie di titoli).

III - Informazioni concernenti gli organi sociali.

1) Consiglio di amministrazione (o organo amministrativo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita, nonchè dell'eventuale appartenenza al comitato esecutivo.

2) Collegio sindacale (o organo interno di controllo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita.

3) Soci accomandatari: nome, domicilio, luogo e data di nascita.

4) Membri dell'organo di direzione: nome, domicilio, luogo e data di nascita.

5) Principali attività svolte dai componenti il consiglio di amministrazione, dai membri del collegio sindacale, dai soci fondatori, dai soci accomandatari e dai membri dell'organo di direzione al di fuori della società o dell'ente allorchè abbiano rilievo nei confronti dell'emittente.

IV - Controllo esterno sui conti.

1) Società di revisione.

2) Durata del conferimento.

3) Indicazione della certificazione dell'ultimo bilancio approvato, nonchè dell'eventuale certificazione dei bilanci relativi ai due esercizi precedenti, specificando la società di revisione che ha rilasciato tale certificazione e la sua sede.

4) Se l'emittente ha redatto il bilancio consolidato e lo ha fatto certificare, le informazioni di cui ai punti da 1 a 3 dovranno essere riportate anche per il bilancio consolidato.

5) Eventuale organo esterno (diverso dalla società di revisione) che ha verificato i conti annuali negli ultimi tre esercizi, con indicazione del nome, della qualifica e del domicilio.

6) Qualora fossero riportate nel prospetto informazioni o dati, diversi dai bilanci annuali, verificati dalla società di revisione o dall'eventuale organo esterno o interno di controllo, indicazione di tali parti del prospetto.

7) Se la società di revisione ovvero l'organo esterno di verifica ha espresso rilievi o ha rifiutato l'attestazione, è necessario evidenziarlo con espresso rinvio alla relativa documentazione contenuta in appendice.

V - Informazioni concernenti l'attività dell'emittente.

1) Indicazione di qualsiasi procedimento giudiziario o arbitrale che possa avere, o abbia avuto di recente, effetti importanti sull'attività dell'emittente.

2) Se l'emittente fa parte di un gruppo di imprese, descrizione sommaria del gruppo e del ruolo che essa ricopre in tale ambito con particolare riguardo alle linee strategiche afferenti i rapporti commerciali, finanziari e di prestazioni accentrate di servizi tra le imprese del gruppo.

3) Se l'emittente è la holding di un gruppo di imprese, le informazioni di cui ai punti 1 e 2 dovranno essere fornite anche per il gruppo e per i singoli settori omogenei di attività.

VI - Informazioni riguardanti il patrimonio, la situazione finanziaria ed i risultati economici dell'emittente.

1) Indicazione del fatto che le indicazioni relative al patrimonio ed alla situazione finanziaria sono ricavabili dalla documentazione riportata in appendice.

2) Indicazione alla data più recente possibile (che dovrà essere precisata) dei seguenti dati:

— importo globale dei prestiti obbligazionari ancora da rimborsare, facendo una distinzione fra i prestiti garantiti e i prestiti non garantiti;

— importo globale di tutti gli altri prestiti e debiti, facendo una distinzione fra prestiti e debiti garantiti e prestiti e debiti non garantiti;

— importo globale degli impegni soggetti a condizioni.

3) Se i conti annuali non consolidati o consolidati non sono conformi alle disposizioni delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee concernenti i bilanci delle società e se tali documenti non rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente, dovranno essere fornite informazioni più dettagliate e/o complementari.

VII - Informazioni relative all'andamento recente ed alle prospettive dell'emittente.

1) Indicazioni circa eventuali fatti verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio pubblicato, se non già adeguatamente commentati, che possano incidere in misura rilevante sulla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'emittente.

2) Indicazioni generali sull'andamento degli affari dell'emittente dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio pubblicato, che consentano una ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso, ed in particolare:

a) indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento della produzione, delle vendite, delle scorte e del volume delle ordinazioni;

b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita;

c) evoluzione della struttura finanziaria.

3) Se l'emittente è holding di un gruppo di imprese, le informazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 dovranno essere fornite anche per il gruppo e per i singoli settori omogenei di attività.

Sezione II

NOTIZIE SUL PROPONENTE L'OFFERTA E/O SUL COLLOCATORE

VIII - Notizie sul proponente l'offerta.

1) Denominazione e forma giuridica del proponente.

2) Sede sociale, sede amministrativa principale (se quest'ultima è diversa dalla sede sociale).

3) Ammontare attuale del capitale sociale sottoscritto; numero, categorie e valore nominale (o parità contabile) delle azioni che lo rappresentano, con indicazione per ogni categoria di titoli emessi delle caratteristiche principali e dei relativi diritti (in particolare quelli inerenti alla ripartizione degli utili).

Eventuale parte del capitale sottoscritto ancora da liberare, con indicazione del numero o del valore nominale globale e della natura delle azioni non interamente liberate, suddivise, se del caso, in base alla percentuale di versamento effettuata per le diverse categorie.

4) Indicazione delle persone fisiche o giuridiche, se note, che direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sul proponente ed indicazione della frazione di capitale detenuta che dà diritto di voto.

Per controllo congiunto si intende il controllo esercitato da più società, enti o persone che hanno concluso fra loro un accordo che può indurle ad adottare una politica comune nei confronti del proponente.

5) Indicazione dei soci che, secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute e/o di altre informazioni a disposizione, possiedono titoli rappresentativi del capitale con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale.

Per ogni socio dovrà essere indicata la percentuale di partecipazione con il relativo numero di titoli posseduti (distinguendo tra le varie categorie di titoli).

6) Consiglio di Amministrazione (o organo amministrativo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno dei membri della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita, nonchè dell'eventuale appartenenza al comitato esecutivo.

7) Soci accomandatari: nome, domicilio, luogo e data di nascita.

8) Utile e patrimonio netto risultanti dall'ultimo bilancio approvato, nonchè dalla relazione semestrale e dal bilancio consolidato, eventualmente redatti.

9) Indicazione del fatto che il bilancio relativo all'ultimo esercizio nonchè la relazione semestrale ed il bilancio consolidato eventualmente redatti sono disponibili nei luoghi indicati al punto 10.

10) Indicazione dei luoghi in cui possono essere consultati i documenti relativi al proponente che i redattori del prospetto dichiarano di mettere a disposizione del pubblico.

VIII-bis - Notizie sul collocatore.

1) Denominazione e forma giuridica del collocatore.

2) Sede sociale, sede amministrativa principale (se quest'ultima è diversa dalla sede sociale).

3) Estremi del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di intermediazione mobiliare.

4) Indicazione del fatto che è stato pubblicato il documento informativo di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b)*, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e dell'obbligo in capo al collocatore che instaura il rapporto con il cliente di consegnarne copia allo stesso prima della sottoscrizione del contratto da parte del cliente medesimo.

5) Indicazione del tipo e degli estremi della garanzia prescelta dalla società autorizzata alla «vendita a domicilio» di prodotti finanziari e della denominazione del soggetto che presta la garanzia.

6) Indicazione degli estremi del provvedimento Consob di autorizzazione allo svolgimento di attività di sollecitazione del pubblico risparmio presso sedi secondarie individuate.

Sezione III

INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE OBBLIGAZIONI E L'OFFERTA

IX - Informazioni riguardanti i titoli oggetto dell'offerta.

1) Denominazione esatta e natura dei titoli.

2) Numero dei titoli e valore dei tagli.

3) Moneta del prestito (se il prestito è espresso in unità di conto convenzionale, va riportato il suo statuto contrattuale) ed eventuale opzione di cambio.

4) Valore nominale del prestito (se tale importo non è stabilito, ciò va indicato).

5) Prezzo di emissione e di rimborso.

6) Tasso di interesse nominale (se sono previsti più tassi di interesse, indicazione delle condizioni di modifica). Qualora sia prevista la variabilità del tasso di interesse, indicazione dei parametri e dei valori di riferimento (riportando, ove necessario, un esempio di calcolo degli interessi periodici).

7) Indicazione del tasso di rendimento effettivo ed indicazione sommaria delle modalità di calcolo di tale rendimento.

8) Scadenza, modalità e termini di liquidazione e pagamento degli interessi.

9) Descrizione dei diritti e dei vantaggi di qualsiasi natura connessi ai titoli, con indicazione delle modalità, dei termini e delle condizioni di concessione di tali vantaggi e relative modalità di calcolo.

10) Durata del prestito ed eventuali scadenze intermedie.

11) Decorrenza del godimento.

12) Modalità di ammortamento del prestito e relative procedure di rimborso.

13) Eventuali clausole di postergazione dei diritti inerenti le obbligazioni oggetto dell'offerta rispetto ad altri debiti dell'emittente già contratti o futuri.

14) Indicazione della natura e dell'estensione delle garanzie ed impegni eventualmente assunti per garantire il buon esito del prestito (rimborso delle obbligazioni e degli interessi), nonchè indicazione dei luoghi nei quali il pubblico può accedere ai testi dei contratti relativi a tali garanzie ed impegni.

15) Termine di prescrizione degli interessi, del capitale e degli altri diritti connessi, con indicazione di chi trae vantaggio da tale prescrizione.

16) Regime fiscale.

17) Indicazione del regime di circolazione.

18) Eventuali restrizioni imposte alla libera negoziabilità delle obbligazioni dalle condizioni di emissione.

19) Nome, qualifica (o denominazione) e sede del rappresentante degli obbligazionisti, indicando le principali norme che regolano tale rappresentanza con particolare riferimento a quelle relative alle modalità di sostituzione del rappresentante.

Indicazione dei luoghi nei quali il pubblico può accedere ai documenti che disciplinano tale rappresentanza.

20) Se i titoli oggetto dell'offerta sono già trattati su altri mercati regolamentati, regolarmente funzionanti, riconosciuti ed aperti, indicazione dei mercati in questione e dell'andamento di tali titoli determinato in relazione ai prezzi fatti registrare nell'ultimo semestre.

X - Informazioni relative all'operazione oggetto del prospetto informativo.

1) Ammontare totale dell'emissione e/o della cessione o del collocamento e numero dei titoli che sono stati o saranno emessi e/o ceduti e collocati.

2) Indicazione delle modalità dell'offerta al pubblico, richiamando ove occorra in modo puntuale le disposizioni di cui all'art. 1/18-*ter*, comma 2, della legge n. 216/74, ed indicazione del momento dal quale decorre il termine di cinque giorni per l'esercizio del diritto di recesso, qualora il contratto non si concluda con la sottoscrizione dell'investitore.

3) Delibere, autorizzazioni ed omologazioni in virtù delle quali i titoli sono stati o saranno emessi e/o collocati, con indicazione dei relativi estremi.

4) Destinatari dell'offerta, con indicazione degli eventuali criteri di individuazione degli stessi.

5) Se l'emissione o il collocamento sono o saranno fatti contemporaneamente sui mercati di più Stati e se una parte è o sarà riservata ad alcuni di essi, indicazione di tale parte.

6) Data di apertura e di chiusura della sottoscrizione o del collocamento dei titoli, indicazione dei soggetti incaricati esclusivamente di raccogliere le richieste di sottoscrizione o di acquisto dei titoli oggetto dell'offerta ed indicazione dell'eventuale possibilità di chiusura anticipata del periodo d'offerta.

7) Prezzo di sottoscrizione, di cessione e di offerta al pubblico — ovvero indicazione delle relative modalità di pubblicizzazione — con esplicitazione dei criteri di determinazione di tale prezzo ed indicazione del valore nominale (o della parità contabile), del sovrapprezzo e eventualmente dell'ammontare delle spese messe esplicitamente a carico del sottoscrittore o dell'acquirente.

8) Quantitativi minimi prenotabili, multipli e quantitativi massimi. Per le eventuali assegnazioni superiori ai quantitativi massimi, indicazione dei soggetti abilitati ad effettuarne la richiesta, nonché della percentuale massima di assegnazione.

9) Criteri di riparto.

10) Modalità e termini di comunicazione ai richiedenti di avvenuta assegnazione dei titoli.

11) Modalità e termini di pagamento del prezzo.

12) Modalità e termini di consegna dei titoli (eventuale creazione di certificati provvisori), ovvero indicazione del loro deposito presso la Monte Titoli S.p.A.

13) Indicazione dei soggetti che hanno assunto o assumeranno a fermo l'emissione, garantiscono o garantiranno il buon esito del collocamento. Se l'assunzione a fermo, o la garanzia, non riguardano la totalità dell'emissione, si dovrà indicare la quota non coperta e la sorte dei titoli eventualmente non collocati. Indicazione del soggetto che si impegna a comunicare alla Consob gli esiti delle verifiche effettuate circa la regolarità delle operazioni di collocamento, nonchè i risultati del collocamento stesso.

14) Indicazione delle modalità e dei termini relativi agli eventuali accordi di riacquisto dei titoli oggetto dell'offerta.

15) Ammontare netto, per l'emittente, del ricavato dall'emissione e sua destinazione prevista. Qualora la fonte finanziaria rappresentata dall'emissione dei nuovi titoli trovi anche parzialmente impiego:

a) nella modifica della situazione debitoria, dovrà essere fornito un prospetto aggiornato della situazione finanziaria netta;

b) in nuovi investimenti che siano già stati oggetto di impegno definitivo degli organi deliberanti, tali investimenti dovranno essere indicati, fornendone altresì l'ammontare ed il periodo previsto di realizzazione.

XI - Appendici.

1) Bilancio dell'ultimo esercizio approvato dall'assemblea.

2) Relazione di certificazione relativa al bilancio di cui al punto 1.

3) Relazione degli organi interni o esterni di controllo dei conti annuali, diversi dalla società di revisione, relative al bilancio di cui al punto 1.

4) Relazione degli amministratori relativa al bilancio dell'ultimo esercizio.

5) Se l'emittente è la holding di un gruppo di imprese alla quale la Consob abbia prescritto la redazione dei conti annuali consolidati, bilancio consolidato di gruppo e relativa nota esplicativa.

6) Se l'emittente ha redatto il bilancio consolidato e lo ha fatto certificare, relazione di certificazione di tale bilancio.

7) Qualora la data di chiusura dell'ultimo esercizio sia anteriore di oltre nove mesi, relazione semestrale con eventuale relazione di certificazione.

8) Statuto sociale.

9) Regolamento del prestito.

XII - Informazioni relative al garante (*).

1) Qualora le obbligazioni siano garantite da una persona giuridica dovranno essere fornite, per ciò che concerne il garante, le informazioni previste nello schema 3, sezione prima, e nel capitolo XI, paragrafi 1 e 6.

2) In caso di pluralità di garanti, le informazioni suddette sono richieste per ciascuno di essi.

3) Il contratto di fidejussione deve essere tenuto a disposizione del pubblico presso la sede dell'emittente e presso gli organismi incaricati del servizio finanziario per conto di quest'ultimo. Copia del contratto deve essere fornita a chiunque lo richieda.

XIII - Informazioni relative ai responsabili del prospetto

1) Nome e qualifica delle persone fisiche e/o denominazione e sede delle persone giuridiche che si assumono la responsabilità dei dati e delle notizie contenuti nel prospetto o eventualmente di talune parti di esso. In quest'ultimo caso, indicazione delle parti in questione.

2) Dichiarazione dei responsabili citati al punto precedente, redatta secondo il modello di seguito riportato, che, per quanto a loro conoscenza e limitatamente alle parti del prospetto di cui si assumono la responsabilità, i dati in esso contenuti rispondono alla realtà e non vi sono omissioni che possano alterarne la portata.

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Il presente prospetto informativo è conforme al modello pubblicato mediante deposito presso l'Archivio Prospetti della Consob in data .... al n. .... e contiene tutte le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dei titoli e dei soggetti emittenti o proponenti, sono necessarie affinchè gli investitori ed i consulenti finanziari possano valutare con fondatezza la situazione patrimoniale e finanziaria, i risultati economici e l'evoluzione dell'attività dei soggetti emittenti o proponenti, nonchè i diritti connessi con i titoli stessi.

Ciascuno dei redattori del prospetto informativo si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie in esso contenuti per le parti di rispettiva pertinenza.

Ciascuno dei redattori del prospetto si assume altresì la responsabilità in ordine ad ogni altro dato e notizia che fosse tenuto a conoscere e verificare.

(*) L'informazione va fornita solo nel caso in cui le obbligazioni siano assistite da garanzia personale.

SCHEMA 5

SCHEMA DI PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO ALL'OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE O VENDITA DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI O CON BUONI DI ACQUISTO O DI SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI EMESSE DA UN SOGGETTO DIVERSO DALL'EMITTENTE LE AZIONI ATTRIBUIBILI IN CONVERSIONE O DI COMPENDIO (*).

Copertina.

(Indicare la denominazione del soggetto proponente).

(Inserire la seguente intestazione: «Prospetto informativo pubblicato mediante deposito presso l'Archivio-Prospetti della Consob in data .... al n. ....»).

(Inserire la seguente frase: «Offerta pubblica di ....»).

INDICE

AVVERTENZE:

Il presente prospetto informativo è conforme al modello pubblicato mediante deposito presso l'Archivio-Prospetti della Consob in data .... al n. ....

L'adempimento di pubblicazione del prospetto informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Ciascuno dei redattori del prospetto informativo si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie in esso contenuti per le parti di rispettiva pertinenza.

Ciascuno dei redattori del prospetto informativo si assume altresì la responsabilità in ordine ad ogni altro dato e notizia che fosse tenuto a conoscere e verificare.

Eventuale indicazione che la Consob con delibera n. ...... in data .... ha disposto l'ammissione alla quotazione ufficiale dei titoli oggetto della presente offerta pubblica e che l'inizio delle negoziazioni è subordinato all'esito della presente offerta pubblica nonchè all'adempimento da parte dell'emittente dei seguenti impegni:

1) comunicazione alla Consob unitamente alla direzione del Consorzio di collocamento dei risultati dell'offerta pubblica entro dieci giorni dalla data fissata per il pagamento dei titoli da parte dei sottoscrittori o degli acquirenti;

2) consegna dei titoli agli aventi diritto mediante deposito presso la Monte Titoli S.p.a. entro dieci giorni dalla data del pagamento.

(*) Il prospetto deve contenere tutte le informazioni indicate nel presente schema, anche nell'ipotesi in cui i dati e le notizie da fornire abbiano contenuto negativo.

Rischi dell'operazione.

Indicazione dei rischi generici o specifici inerenti l'emittente e/o l'investimento proposto.

Allo stato, non è prevista la quotazione o la negoziazione di titoli di cui alla prescritta offerta presso alcun mercato regolamentato e pertanto non esiste alcuna garanzia di un eventuale disinvestimento (*).

Indicazione della circostanza che, qualora vengano assegnati titoli per un quantitativo inferiore al lotto minimo negoziabile, questi non potranno essere oggetto di contrattazione sui mercati ufficiali e che, pertanto, l'eventuale disinvestimento avviene di norma a condizioni complessivamente peggiori rispetto alle transazioni che avvengono su tali mercati (**).

Sezione I

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE LE OBBLIGAZIONI

I - Informazioni sull'emittente le obbligazioni oggetto dell'offerta.

1) Denominazione e forma giuridica dell'emittente.

2) Sede sociale e sede amministrativa principale (se quest'ultima è diversa dalla sede sociale).

3) Estremi dell'atto costitutivo.

4) Durata dell'emittente.

5) Legislazione in base alla quale l'emittente opera e fori competenti in caso di controversia.

6) Estremi di iscrizione nel registro delle imprese e negli altri registri aventi rilevanza per legge.

7) Indicazione dell'oggetto sociale e riferimento all'articolo dello statuto in cui esso è descritto.

8) Indicazione dei luoghi in cui possono essere consultati i documenti che l'emittente nel prospetto dichiara di mettere a disposizione del pubblico.

II - Informazioni sul capitale sociale dell'emittente le obbligazioni.

1) Ammontare attuale del capitale sociale sottoscritto; numero, categorie e valore nominale (o parità contabile) dei titoli che lo rappresentano, con indicazione per ogni categoria di titoli emessi delle caratteristiche principali e dei relativi diritti (in particolare quelli inerenti alla ripartizione degli utili).

(*) L'informazione va fornita solo nel caso in cui non sia stata presentata domanda di ammissione presso un mercato regolamentato.

(**) L'indicazione va fornita nel caso in cui sia stata presentata domanda di ammissione alla quotazione presso uno o più mercati ufficiali e il lotto minimo offerto indicato nel prospetto sia inferiore al lotto minimo negoziabile sui tali mercati.

Eventuale parte del capitale sottoscritto ancora da liberare, con indicazione del numero o del valore nominale globale e della natura dei titoli non interamente liberati, suddivise, se del caso, in base alla percentuale di versamento effettuata per le diverse categorie.

2) Indicazione dell'eventuale esistenza di discipline particolari di legge o di statuto concernenti l'acquisto e/o il trasferimento delle azioni o degli altri titoli rappresentativi del capitale.

3) Indicazione dell'eventuale esistenza di capitale deliberato ma non sottoscritto o di impegni per l'aumento del capitale (es. aumento di capitale da eseguire, aumento al servizio di un prestito obbligazionario convertibile ecc.) ovvero di una delega agli amministratori attributiva del potere di deliberare aumenti del capitale, fornendo in particolare:

— l'ammontare di detto capitale ed i termini di sottoscrizione delle azioni o di scadenza dell'impegno o della delega;
— le categorie di titolari di diritti alla sottoscrizione di tale capitale;
— le condizioni e le modalità di emissione dei titoli corrispondenti a detto capitale.

4) Ammontare delle obbligazioni convertibili o con buoni di acquisto o di sottoscrizione emesse con indicazione delle condizioni e modalità di conversione, acquisto o sottoscrizione.

5) Indicazione del numero, del valore di carico in bilancio e del valore nominale (o della parità contabile) dei propri titoli rappresentativi del capitale acquisiti e detenuti in portafoglio direttamente o indirettamente, anche attraverso società fiduciarie o per interposta persona.

6) Indicazione di eventuali autorizzazioni dell'assemblea all'acquisto di propri titoli rappresentativi del capitale fornendo in particolare:

— il residuo numero di titoli da acquistare;
— la durata residua per la quale l'autorizzazione è accordata;
— il corrispettivo minimo e il corrispettivo massimo stabiliti per l'acquisto.

7) Indicazione dell'eventuale esistenza o della mancata conoscenza di pattuizioni o accordi tra i soci in merito all'esercizio dei diritti inerenti i titoli rappresentativi del capitale ed al trasferimento degli stessi, comunemente definiti come sindacati di voto o di blocco.

8) Indicazione delle persone fisiche o giuridiche, se note all'emittente, che direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sull'emittente stesso ed indicazione della frazione di capitale detenuta che dà diritto di voto. Per controllo congiunto si intende il controllo esercitato da più società, enti o persone che hanno concluso fra loro un accordo che può indurle ad adottare una politica comune nei confronti dell'emittente. Indicazione delle eventuali modifiche rilevanti che hanno riguardato il controllo dell'emittente nel corso dell'ultimo triennio.

9) Indicazione dei soci che, secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute e/o di altre informazioni a disposizione, possiedono titoli rappresentativi del capitale con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale. Per ogni socio dovrà essere indicata la percentuale di partecipazione con il relativo numero di titoli posseduti (distinguendo tra le varie categorie di titoli).

III - Informazioni concernenti gli organi sociali dell'emittente le obbligazioni.

1) Consiglio di amministrazione (o organo amministrativo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita, nonchè dell'eventuale appartenenza al comitato esecutivo.

2) Collegio sindacale (o organo interno di controllo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita.

3) Soci accomandatari: nome, domicilio, luogo e data di nascita.

4) Membri dell'organo di direzione: nome, domicilio, luogo e data di nascita.

5) Principali attività svolte dai componenti il consiglio di amministrazione, dai membri del collegio sindacale, dai soci fondatori, dai soci accomandatari e dai membri dell'organo di direzione al di fuori della società o dell'ente allorchè abbiano rilievo nei confronti dell'emittente.

IV - Controllo esterno sui conti dell'emittente le obbligazioni.

1) Società di revisione.

2) Durata del conferimento.

3) Indicazione della certificazione dell'ultimo bilancio approvato, nonchè indicazione dell'eventuale certificazione dei bilanci relativi ai due esercizi precedenti, specificando la società di revisione che ha rilasciato tale certificazione e la sua sede.

4) Se l'emittente ha redatto il bilancio consolidato e lo ha fatto certificare, le informazioni di cui ai punti da 1 a 3 dovranno essere riportate anche per il bilancio consolidato.

5) Eventuale organo esterno (diverso dalla società di revisione) che ha verificato i conti annuali negli ultimi tre esercizi, con indicazione del nome, della qualifica e del domicilio.

6) Qualora fossero riportate nel prospetto informazioni o dati, diversi dai bilanci annuali, verificati dalla società di revisione o dall'eventuale organo esterno o interno di controllo, indicazione di tali parti del prospetto.

7) Se la società di revisione ovvero l'organo esterno di verifica ha espresso rilievi o ha rifiutato l'attestazione, è necessario evidenziarlo con espresso rinvio alla relativa documentazione contenuta in appendice.

V - Informazioni concernenti l'attività dell'emittente le obbligazioni.

1) Descrizione dei principali settori e mercati di attività dell'emittente, con indicazione delle principali categorie di prodotti venduti e o di servizi prestati, con particolare riguardo ai nuovi prodotti o servizi e o ai nuovi settori e mercati di attività ed alla recente evoluzione della attività produttiva e di vendita.

2) Descrizione, ubicazione e destinazione dei principali beni che compongono il patrimonio immobiliare, con separata indicazione dei principali stabilimenti dell'emittente (si intende per principali stabilimenti quelli che contribuiscono per più del 10% al volume di affari od alla produzione).

3) Descrizione e destinazione degli eventuali beni in uso (es. locazione o leasing), se rilevanti per l'attività dell'emittente.

4) Informazioni circa l'eventuale dipendenza da brevetti, licenze, contratti industriali, commerciali o finanziari o da procedimenti di fabbricazione, se rilevanti per l'attività dell'emittente.

5) Per le società o enti che hanno beni gratuitamente devolvibili indicazione della durata, della scadenza e delle condizioni delle relative concessioni.

6) Per società o enti esercenti attività mineraria, di estrazione di idrocarburi, di sfruttamento di cave e miniere o di altre attivitàanaloghe: descrizione dei giacimenti; stime delle riserve economicamente sfruttabili e durata probabile dello sfruttamento; indicazioni circa la durata e le principali condizioni delle concessioni di sfruttamento, nonchè delle condizioni economiche del loro sfruttamento; indicazione dello stato di avanzamento dei lavori relativi all'inizio dello sfruttamento.

7) Ripartizione dell'importo netto del volume d'affari realizzato negli ultimi due esercizi secondo categorie di attività e secondo i mercati geografici, qualora, in base all'organizzazione di vendita dei prodotti e di prestazione dei servizi, tali categorie e mercati presentino tra loro delle differenze rilevanti.

8) Eventi eccezionali che hanno influito sulle informazioni fornite ai punti da 1 a 7.

9) Personale (*):

a) numero dei dipendenti negli ultimi tre esercizi, ripartiti secondo le principali categorie;

b) ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni (numero persone e periodi).

10) Indicazioni relative alla politica di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e/o servizi e processi seguita negli ultimi tre esercizi e relativi programmi (purchè basate su elementi concreti).

(*) I dati relativi al personale vanno forniti sia con riguardo alla media dell'esercizio, sia relativamente alla situazione alla data di chiusura dell'esercizio stesso.

11) Investimenti:

a) ammontare dei principali investimenti effettuati negli ultimi tre esercizi (compresi gli interessi in altre imprese quali azioni, quote, obbligazioni, ecc.);

b) ammontare degli investimenti effettuati nei mesi già trascorsi dell'esercizio in corso (compresi gli interessi in altre imprese quali azioni, quote, obbligazioni, ecc.) e forme di finanziamento;

c) principali investimenti in corso di attuazione (esclusi gli interessi in via di acquisizione in altre imprese) ripartizione del volume di tali investimenti in base alla loro ubicazione (in Italia o all'estero) e forme di finanziamento;

d) ammontare, forme di finanziamento e periodo previsto di realizzazione dei principali investimenti futuri che siano già stati oggetto di un impegno definitivo da parte degli organi direttivi (esclusi gli interessi che dovranno essere acquisiti in altre imprese).

12) Indicazione di qualsiasi procedimento giudiziario o arbitrale che possa avere, o abbia avuto di recente, effetti importanti sull'attività dell'emittente.

13) Indicazione di eventuali interruzioni di attività dell'emittente che possano avere, o abbiano avuto di recente, importanti effetti sulla sua situazione economico finanziaria.

14) Posizione fiscale:

a) ultimo esercizio definito;

b) valutazione dell'eventuale contenzioso in essere alla data di compilazione del bilancio d'esercizio;

c) ammontare delle perdite riportabili a nuovo ai fini fiscali, ripartendo l'importo per ciascun anno di formazione;

d) indicazione delle eventuali esenzioni o riduzioni d'imposta di cui la società o ente fruisca o abbia goduto nell'ultimo triennio.

15) Se l'emittente fa parte di un gruppo di imprese, descrizione sommaria del gruppo e del ruolo che essa ricopre in tale ambito con particolare riguardo alle linee strategiche afferenti i rapporti commerciali, finanziari e di prestazioni accentrate di servizi tra le imprese del gruppo.

16) Se l'emittente è la holding di un gruppo di imprese, le informazioni di cui ai punti da 1 a 14 dovranno essere fornite anche per il gruppo e per i singoli settori omogenei di attività.

VI - Informazioni riguardanti il patrimonio, la situazione finanziaria ed i risultati economici dell'emittente le obbligazioni.

1) Bilanci riclassificati secondo i criteri dell'analisi finanziaria (Stato Patrimoniale e Conto Profitti e Perdite) degli ultimi tre esercizi presentati sotto forma di tabella comparativa.

2) Rendiconti finanziari relativi agli ultimi tre esercizi presentati sotto forma di tabella comparativa.

3) Prospetti delle variazioni nelle voci del patrimonio netto relativi agli ultimi tre esercizi.

4) Note esplicative ai documenti di cui ai punti da 1 a 3 con particolare riguardo anche ai principi contabili adottati.

5) Qualora la data di chiusura dell'ultimo esercizio sia anteriore di oltre nove mesi, alla data prevista di esecuzione dell'operazione, situazione patrimoniale e conto economico infraannuali dell'emittente, riclassificati e corredati di note esplicative, relativi almeno ai sei mesi successivi all'ultimo esercizio chiuso, laddove possibile confrontati con quelli relativi al periodo omogeneo dell'esercizio precedente. Se tale situazione provvisoria è stata verificata e/o certificata ciò dovrà essere indicato.

6) Se l'emittente è la holding di un gruppo di imprese e redige i conti annuali consolidati dovranno essere forniti:

a) i documenti di cui ai punti da 1 a 3 riferiti ai conti consolidati di gruppo;

b) i prospetti di raccordo tra l'utile ed il patrimonio netto della capogruppo con l'utile ed il patrimonio netto consolidato degli ultimi tre esercizi;

c) le note esplicative di cui al punto 4 relative ai documenti di cui al precedente punto a), contenenti anche i principi di consolidamento adottati e l'area di consolidamento (denominazione e sede).

Inoltre, se i conti annuali sono consolidati integralmente, per ciascuna delle imprese rientranti nell'area di consolidamento dovrà essere indicata la quota degli interessi dell'insieme dei terzi, ovvero qualora il consolidamento sia stato effettuato su base proporzionale, la quota del consolidamento calcolato in base a tali interessi;

d) i documenti di cui al punto 5 relativi al gruppo.

7) Se l'emittente è la holding di un gruppo di imprese e non redige i conti annuali consolidati, devono essere fornite significative e dettagliate informazioni complementari relative alla situazione consolidata del gruppo ed ai rapporti economici, patrimoniali e finanziari con le società del gruppo.

8) Se i conti annuali non consolidati o consolidati non sono conformi alle disposizioni delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee concernenti i bilanci delle società e se tali documenti non rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente, dovranno essere fornite informazioni più dettagliate e/o complementari.

9) Indicazione alla data più recente possibile (che dovrà essere precisata) dei seguenti dati:

— importo globale dei prestiti obbligazionari ancora da rimborsare, facendo una distinzione fra i prestiti garantiti e i prestiti non garantiti;

— importo globale di tutti gli altri prestiti e debiti, facendo una distinzione fra prestiti e debiti garantiti e prestiti e debiti non garantiti;

— importo globale degli impegni soggetti a condizioni.

10) Informazioni riguardanti singolarmente le imprese in cui l'emittente partecipa in misura tale da avere un'incidenza notevole sulla valutazione del patrimonio, della situazione finanziaria e dei risultati economici dell'emittente stesso.

In ogni caso, dovranno essere fornite le informazioni relative alle imprese nelle quali l'emittente detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione, qualora l'incidenza di tale partecipazione rappresenti almeno il 10% del patrimonio netto dell'emittente, o contribuisca per almeno il 10% al risultato economico dello stesso, oppure, nel caso di un gruppo, allorchè il valore contabile di questa partecipazione rappresenti almeno il 10% del patrimonio netto consolidato, o contribuisca per almeno il 10% al risultato economico consolidato del gruppo.

In particolare, le soprarichieste informazioni dovranno essere le seguenti:

a) denominazione e sede sociale dell'impresa;

b) settore di attività;

c) capitale sottoscritto;

d) frazione di capitale detenuta;

e) riserve;

f) importo netto del volume di affari;

g) risultato economico proveniente dalle attività ordinarie (*) dopo la tassazione e risultato economico netto dell'ultimo esercizio;

h) valore al quale l'emittente contabilizza le azioni o quote eventualmente detenute;

i) importo ancora da versare relativamente a dette azioni o quote;

l) ammontare dei dividendi percepiti nell'ultimo esercizio sulle azioni o quote detenute;

m) importo dei crediti e dei debiti dell'emittente nei confronti dell'impresa partecipata;

n) indicazione dell'eventuale certificazione del bilancio.

Tali informazioni possono essere omesse qualora l'emittente provi che la partecipazione riveste solo carattere provvisorio.

Possono altresì essere omesse le informazioni previste alle lettere da *e)* a *g)* qualora l'impresa in cui la partecipazione è detenuta non pubblichi i propri conti annuali.

(*) Gli elementi utili per la determinazione del risultato della gestione ordinaria sono ricavabili dallo schema di conto economico ispirato ai criteri di classificazione della IV Direttiva CEE del 25 luglio 1978, n. 660: che comprende i risultati della gestione operativa o tipica e quelli della gestione finanziaria. Inoltre, per «componenti straordinari di reddito» si intende in via generale far riferimento, oltre che alla citata direttiva, anche al principio contabile n. 8 IASC (International Accounting Standards Commitee).

11) Indicazione per le partecipazioni direttamente o indirettamente detenute dall'emittente, non comprese tra quelle indicate al precedente punto 10: della denominazione e della sede sociale, del numero di titoli che la rappresentano, del valore attribuito in bilancio e della percentuale di possesso. Tali informazioni possono essere omesse qualora siano riportate nei documenti allegati al prospetto. In tal caso dovrà essere effettuato uno specifico rinvio al documento corrispondente.

VII - Informazioni relative all'andamento recente ed alle prospettive dell'emittente le obbligazioni.

1) Indicazioni circa eventuali fatti verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio pubblicato, se non già adeguatamente commentati, che possano incidere in misura rilevante sulla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'emittente.

2) Indicazioni generali sull'andamento degli affari dell'emittente dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio pubblicato, che consentano una ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso, ed in particolare:

a) indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento della produzione, delle vendite, delle scorte e del volume delle ordinazioni;

b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita;

c) evoluzione della struttura finanziaria.

3) Se l'emittente è holding di un gruppo di imprese, le informazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 dovranno essere fornite anche per il gruppo e per i singoli settori omogenei di attività.

Sezione II

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE LE AZIONI

VIII - Informazioni sull'emittente le azioni da offrire in conversione o di compendio.

1) Denominazione e forma giuridica dell'emittente.

2) Sede sociale, sede amministrativa principale (se quest'ultima è diversa dalla sede sociale).

3) Estremi dell'atto costitutivo.

4) Durata dell'emittente.

5) Legislazione in base alla quale l'emittente opera e fori competenti in caso di controversia.

6) Estremi di iscrizione nel registro delle imprese e negli altri registri aventi rilevanza per legge.

7) Indicazione dell'oggetto sociale e riferimento all'articolo dello statuto in cui esso è descritto.

8) Indicazione dei luoghi in cui possono essere consultati i documenti che l'emittente nel prospetto dichiara di mettere a disposizione del pubblico.

IX - Informazioni sul capitale sociale dell'emittente le azioni da offrire in conversione o di compendio.

1) Ammontare attuale del capitale sociale sottoscritto; numero, categorie e valore nominale (o parità contabile) dei titoli che lo rappresentano, con indicazione per ogni categoria di titoli emessi delle caratteristiche principali e dei relativi diritti (in particolare quelli inerenti alla ripartizione degli utili).

Eventuale parte del capitale sottoscritto ancora da liberare, con indicazione del numero o del valore nominale globale e della natura dei titoli non interamente liberati, suddivisi, se del caso, in base alla percentuale di versamento effettuata per le diverse categorie.

2) Evoluzione del capitale sociale negli ultimi tre anni.

3) Indicazione dell'eventuale esistenza di discipline particolari di legge o di statuto concernenti l'acquisto e/o il trasferimento dei titoli oggetto dell'offerta ovvero di altre categorie di titoli rappresentativi del capitale.

4) Indicazione dell'eventuale esistenza di capitale deliberato ma non sottoscritto o di impegni per l'aumento del capitale (es. aumento di capitale da eseguire, aumento al servizio di un prestito obbligazionario convertibile ecc.) ovvero di una delega agli amministratori attributiva del potere di deliberare aumenti del capitale, fornendo in particolare:

— l'ammontare di detto capitale e i termini di sottoscrizione dei titoli o di scadenza dell'impegno o della delega;

— le categorie di titolari di diritti alla sottoscrizione di tale capitale;

— le condizioni e le modalità di emissione dei titoli corrispondenti a detto capitale.

5) Ammontare delle obbligazioni convertibili o con buoni d'acquisto o di sottoscrizione, con indicazione delle condizioni e modalità di conversione, acquisto o sottoscrizione;

6) Indicazione dell'esistenza di quote non rappresentative del capitale, con precisazione del loro numero e delle loro caratteristiche principali.

7) Partecipazioni dei dipendenti al capitale o agli utili, indicando l'eventuale fonte contrattuale o statutaria da cui tali diritti derivano.

8) Condizioni previste dallo statuto per la modifica del capitale e dei diritti delle diverse categorie di titoli, qualora siano più restrittive delle disposizioni di legge.

9) Indicazione del numero, del valore di carico in bilancio e del valore nominale (o della parità contabile) dei propri titoli rappresentativi del capitale acquisiti e detenuti in portafoglio direttamente o indirettamente, anche attraverso società fiduciarie o per interposta persona.

10) Indicazione di eventuali autorizzazioni dell'assemblea all'acquisto di propri titoli rappresentativi del capitale, fornendo in particolare:

— il residuo numero di titoli da acquistare;

— la durata residua per la quale l'autorizzazione è accordata;

— il corrispettivo minimo e il corrispettivo massimo stabiliti per l'acquisto.

11) Indicazione dell'eventuale esistenza, o della mancata conoscenza di pattuizioni o accordi tra soci in merito all'esercizio dei diritti inerenti ai titoli rappresentativi del capitale ed al trasferimento degli stessi, comunemente definiti come sindacati di voto o di blocco ed indicazione della frazione di capitale oggetto di tale pattuizione o accordo.

12) Indicazione delle persone fisiche o giuridiche, se note all'emittente, che direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sull'emittente stesso ed indicazione della frazione di capitale detenuta che dà diritto di voto. Per controllo congiunto si intende il controllo esercitato da più società, enti o persone che hanno concluso fra loro un accordo che può indurle ad adottare una politica comune nei confronti dell'emittente. Indicazione delle eventuali modifiche rilevanti che hanno riguardato il controllo dell'emittente nel corso dell'ultimo triennio.

13) Indicazione dei soci che, secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazio ni ricevute e/o di altre informazioni a di sposizione, possiedono titoli rappresentativi del capitale con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale. Per ogni socio dovrà essere indicata la percentuale di partecipazione con il relativo numero di titoli posseduti (distinguendo tra le varie categorie di titoli).

X - Informazioni concernenti gli organi sociali dell'emittente le azioni da offrire in conversione o di compendio.

1) Consiglio di amministrazione (o organo amministrativo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita, nonchè dell'eventuale appartenenza al comitato esecutivo.

2) Collegio sindacale (o organo interno di controllo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita.

3) Se l'emittente è una società fondata da meno di cinque anni, indicazione per i soci fondatori del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita.

4) Soci accomandatari: nome, domicilio, luogo e data di nascita.

5) Membri dell'organo di direzione: nome, domicilio, luogo e data di nascita.

6) Principali attività svolte dai componenti il consiglio di amministrazione, dai membri del collegio sindacale, dai soci fondatori, dai soci accomandatari e dai membri dell'organo di direzione al di fuori della società o dell'ente, allorché abbiano rilievo nei confronti dell'emittente.

7) Compensi destinati a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, per l'ultimo esercizio chiuso, dall'emittente, dalle società direttamente o indirettamente controllate, ai componenti il consiglio di amministrazione, ai membri del collegio sindacale ed ai membri dell'organo di direzione (globalizzando tali importi per ciascuna categoria di organi, ma distinguendo i compensi destinati dall'emittente da quelli destinati dalle altre società suddette).

8) Numero e categorie di titoli dell'emittente detenuti direttamente o per il tramite di società fiduciarie, ovvero per interposta persona dai membri del consiglio di amministrazione, da quelli del collegio sindacale, dai membri dell'organo di direzione, dai loro coniugi non separati legalmente o dai figli minori; eventuali opzioni conferite a tali soggetti sui titoli dell'emittente stessa (tale indicazione deve essere data fornendo il numero globale di titoli per singolo organo di amministrazione, controllo o direzione).

9) Informazioni sulla natura e l'entità degli interessi dei membri del consiglio di amministrazione, di quelli del collegio sindacale e dell'organo di direzione in operazioni straordinarie per il loro carattere o per le loro condizioni, effettuate dall'emittente durante l'ultimo esercizio e quello in corso, come ad esempio acquisti al di fuori dell'attività normale, acquisto o cessione di elementi delle immobilizzazioni, ecc. Se tali operazioni straordinarie sono state stipulate nel corso di precedenti esercizi, ma non sono ancora concluse, informazioni anche su tali operazioni.

10) Indicazione dei prestiti ancora in corso concessi dall'emittente, dalla società controllante o da società controllate ai membri del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale, dell'organo di direzione, nonchè delle garanzie costituite dall'emittente e dalle predette società a favore di tali soggetti.

11) Interessi dei dirigenti nella società o ente emittente.

XI - Controllo esterno sui conti dell'emittente le azioni da offrire in conversione o di compendio.

1) Società di revisione.

2) Durata del conferimento.

3) Indicazione della certificazione dell'ultimo bilancio approvato, nonchè eventuale certificazione dei bilanci relativi ai due esercizi precedenti, specificando la società di revisione che ha rilasciato tale certificazione e la sua sede.

4) Se l'emittente ha redatto il bilancio consolidato e lo ha fatto certificare, le informazioni di cui ai punti da 1 a 3 dovranno essere riportate anche per il bilancio consolidato.

5) Eventuale organo esterno (diverso dalla società di revisione) che ha verificato i conti annuali negli ultimi tre esercizi, con indicazione del nome, della qualifica e del domicilio.

6) Qualora fossero riportati nel prospetto informazioni o dati diversi dai bilanci annuali, verificati dalla società di revisione o dall'eventuale organo esterno o interno di controllo, indicazione di tali parti del prospetto.

7) Se la società di revisione, ovvero l'organo esterno di verifica, ha espresso rilievi o rifiutato l'attestazione, è necessario evidenziarlo con espresso rinvio alla relativa documentazione contenuta in appendice.

XII - Informazioni concernenti l'attività dell'emittente le azioni da offrire in conversione o di compendio.

1) Descrizione dei principali settori e mercati di attività dell'emittente, con indicazione delle principali categorie di prodotti venduti e/o di servizi prestati, con particolare riguardo ai nuovi prodotti o servizi e/o ai nuovi settori e mercati di attività ed alla recente evoluzione dell'attività produttiva e di vendita.

2) Descrizione, ubicazione e destinazione dei principali beni che compongono il patrimonio immobiliare, con separata indicazione dei principali stabilimenti dell'emittente (si intende per principali stabilimenti quelli che contribuiscono per più del 10% al volume di affari od alla produzione).

3) Descrizione e destinazione degli eventuali beni in uso (es. locazione o leasing), se rilevanti per l'attività dell'emittente.

4) Informazioni circa l'eventuale dipendenza da brevetti, licenze, contratti industriali, commerciali o finanziari o da procedimenti di fabbricazione, se rilevanti per l'attività o la redditività dell'emittente.

5) Per le società o enti che hanno beni gratuitamente devolvibili indicazione della durata, della scadenza e delle condizioni delle relative concessioni.

6) Per società o enti esercenti attività mineraria di estrazione di idrocarburi, di sfruttamento di cave e miniere o di altre attività analoghe: descrizione dei giacimenti; stime delle riserve economicamente sfruttabili e durata probabile dello sfruttamento, indicazione circa la durata e le condizioni principali delle concessioni di sfruttamento nonchè delle condizioni economiche del loro sfruttamento; indicazione dello stato di avanzamento dei lavori relativi all'inizio dello sfruttamento.

7) Ripartizione dell'importo netto del volume d'affari realizzato negli ultimi tre esercizi secondo categorie di attività e secondo i mercati geografici, qualora, in base all'organizzazione di vendita dei prodotti e di prestazione dei servizi, tali categorie e mercati presentino tra loro delle differenze rilevanti.

8) Eventi eccezionali che hanno influito sulle informazioni fornite ai punti da 1 a 7.

9) Personale (*):

a) numero dei dipendenti negli ultimi tre esercizi, ripartiti secondo le principali categorie;

b) ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni (numero persone e periodi).

10) Indicazioni relative alla politica di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e/o servizi e processi seguita negli ultimi tre esercizi e relativi programmi (purchè basate su elementi concreti).

11) Investimenti:

a) ammontare dei principali investimenti effettuati negli ultimi tre esercizi (compresi gli interessi in altre imprese quali azioni, quote, obbligazioni, ecc.);

b) ammontare degli investimenti effettuati nei mesi già trascorsi dell'esercizio in corso (compresi gli interessi in altre imprese quali azioni, quote, obbligazioni, ecc.) e forme di finanziamento;

c) principali investimenti in corso di attuazione (esclusi gli interessi in via di acquisizione in altre imprese) ripartizione del volume di tali investimenti in base alla loro ubicazione (in Italia o all'estero) e forme di finanziamento;

d) ammontare, forme di finanziamento e periodo previsto di realizzazione dei principali investimenti futuri che siano già stati oggetto di un impegno definitivo da parte degli organi direttivi (esclusi gli interessi che dovranno essere acquisiti in altre imprese).

12) Indicazione di qualsiasi procedimento giudiziario o arbitrale che possa avere, o abbia avuto di recente, effetti importanti sull'attività dell'emittente.

13) Indicazione di eventuali interruzioni di attività dell'emittente che possano avere, o abbiano avuto di recente, importanti effetti sulla sua situazione economico-finanziaria.

14) Posizione fiscale:

a) ultimo esercizio definito;

b) valutazione dell'eventuale contenzioso in essere alla data di compilazione del bilancio d'esercizio;

c) ammontare delle perdite riportabili a nuovo ai fini fiscali, ripartendo l'importo per ciascun anno di formazione;

d) indicazione delle eventuali esenzioni o riduzioni d'imposta di cui la società fruisca o abbia goduto nell'ultimo triennio.

15) Se l'emittente fa parte di un gruppo di imprese, descrizione sommaria del gruppo e del ruolo che esso ricopre in tale ambito, con particolare riguardo alle linee strategiche afferenti i rapporti commerciali, finanziari e di prestazioni accentrate di servizi tra le imprese del gruppo.

(*) I dati relativi al personale vanno forniti sia con riguardo alla media dell'esercizio, sia relativamente alla situazione alla data di chiusura dell'esercizio stesso.

16) Se l'emittente è la holding di un gruppo di imprese, le informazioni di cui ai punti da 1 a 14 dovranno essere fornite anche per il gruppo e per i singoli settori omogenei di attività.

XIII - Informazioni riguardanti il patrimonio, la situazione finanziaria ed i risultati economici dell'emittente le azioni da offrire in conversione o di compendio.

1) Con riferimento agli ultimi tre esercizi, indicazione dei dividendi per azione (o titolo rappresentativo del capitale), dei risultati economici derivanti dall'attività ordinaria (*) dopo la tassazione per azione (o titolo rappresentativo del capitale) e dei risultati economici consolidati per azione (o titolo rappresentativo del capitale), opportunamente rettificati per tener conto delle variazioni del capitale sociale, del numero e del valore nominale dei titoli, con indicazione della formula di rettifica adottata.

2) Bilanci riclassificati secondo i criteri dell'analisi finanziaria (Stato Patrimoniale e Conto Profitti e Perdite) degli ultimi tre esercizi presentati sotto forma di tabella comparativa.

3) Rendiconti finanziari relativi agli ultimi tre esercizi presentati sotto forma di tabella comparativa.

4) Prospetti delle variazioni nelle voci del patrimonio netto relativi agli ultimi tre esercizi.

5) Note esplicative ai documenti di cui ai punti da 2 a 4 con particolare riguardo anche ai principi contabili adottati.

6) Qualora la data di chiusura dell'ultimo esercizio sia anteriore di oltre nove mesi, alla data prevista di esecuzione dell'operazione situazione patrimoniale e conto economico infraannuali dell'emittente, riclassificati e corredati di note esplicative, relativi almeno ai 6 mesi successivi all'ultimo esercizio chiuso, laddove possibile confrontati con quelli relativi al periodo omogeneo dell'esercizio precedente. Se tale situazione provvisoria è stata verificata e/o certificata ciò dovrà essere indicato.

7) Se l'emittente è la holding di un gruppo di imprese e redige i conti annuali consolidati:

a) i documenti di cui ai punti da 2 a 4 riferiti ai conti consolidati di gruppo;

b) i prospetti di raccordo tra l'utile ed il patrimonio netto della capogruppo con l'utile ed il patrimonio netto consolidato degli ultimi tre esercizi;

c) le note esplicative di cui al punto 5 relative ai documenti di cui al precedente punto *a)*, contenenti anche i principi di consolidamento adottati e l'area di consolidamento (denominazione e sede).

(*) Gli elementi utili per la determinazione del risultato della gestione ordinaria sono ricavabili dallo schema di conto economico ispirato ai criteri di classificazione della IV Direttiva CEE del 25 luglio 1978, n. 660; che comprende i risultati della gestione operativa o tipica e quelli della gestione finanziaria. Inoltre, per «componenti straordinari di reddito» si intende in via generale far riferimento, oltre che alla citata direttiva, anche al principio contabile n. 8 IASC (International Accounting Standards Commitee).

Inoltre, se i conti annuali sono consolidati integralmente, per ciascuna delle imprese rientranti nell'area di consolidamento dovrà essere indicata la quota degli interessi dell'insieme dei terzi, ovvero qualora il consolidamento sia stato effettuato su base proporzionale, la quota del consolidamento calcolato in base a tali interessi;

d) i documenti di cui al punto 6 relativi al gruppo.

8) Se l'emittente è la holding di un gruppo di imprese e non redige i conti annuali consolidati devono essere fornite significative e dettagliate informazioni complementari relative alla situazione consolidata del gruppo ed ai rapporti economici, patrimoniali e finanziari con le società del gruppo.

9) Se i conti annuali non consolidati o consolidati non sono conformi alle disposizioni delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee concernenti i bilanci delle società e se tali documenti non rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente, dovranno essere fornite informazioni più dettagliate e/o complementari.

10) Informazioni riguardanti singolarmente le imprese in cui l'emittente partecipa in misura tale da avere un'incidenza notevole sulla valutazione del patrimonio, della situazione finanziaria e dei risultati economici dell'emittente stesso.

In ogni caso, dovranno essere fornite le informazioni relative alle imprese nelle quali l'emittente detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione, qualora l'incidenza di tale partecipazione rappresenti almeno il 10% del patrimonio netto dell'emittente, o contribuisca per almeno il 10% al risultato economico dello stesso, oppure, nel caso di un gruppo, allorchè il valore contabile di questa partecipazione rappresenti almeno il 10% del patrimonio netto consolidato, o contribuisca per almeno il 10% al risultato economico consolidato del gruppo.

In particolare, le soprarichieste informazioni dovranno essere le seguenti:

a) denominazione e sede sociale dell'impresa;

b) settore di attività;

c) capitale sottoscritto;

d) frazione di capitale detenuta;

e) riserve;

f) importo netto del volume di affari;

g) risultato economico proveniente dalle attività ordinarie (*) dopo la tassazione e risultato economico netto dell'ultimo esercizio;

(*) Gli elementi utili per la determinazione del risultato della gestione ordinaria sono ricavabili dallo schema di conto economico ispirato ai criteri di classificazione della IV Direttiva CEE del 25 luglio 1978, n. 660; che comprende i risultati della gestione operativa o tipica e quelli della gestione finanziaria. Inoltre, per «componenti straordinari di reddito» si intende in via generale far riferimento, oltre che alla citata direttiva, anche al principio contabile n. 8 IASC (International Accounting Standards Commitee).

h) valore al quale l'emittente contabilizza le azioni o quote eventualmente detenute;

i) importo ancora da versare relativamente a dette azioni o quote;

l) ammontare dei dividendi percepiti nell'ultimo esercizio delle azioni o quote detenute;

m) importo dei crediti e dei debiti dell'emittente nei confronti dell'impresa partecipata;

n) indicazione dell'eventuale certificazione del bilancio.

Tali informazioni possono essere omesse qualora l'emittente provi che la partecipazione riveste solo carattere provvisorio.

Possono altresì essere omesse le informazioni previste alle lettere da *e)* a *g)* qualora l'impresa in cui la partecipazione è detenuta non pubblichi i propri conti annuali.

11) Indicazione per le partecipazioni direttamente o indirettamente detenute dall'emittente, non comprese tra quelle indicate al precedente punto 10: della denominazione e della sede sociale, del numero di titoli che le rappresentano, del valore attribuito in bilancio e della percentuale di possesso. Tali informazioni possono essere omesse qualora siano riportate nei documenti allegati al prospetto. In tal caso dovrà essere effettuato uno specifico rinvio al documento corrispondente.

XIV - Informazioni relative all'andamento recente ed alle prospettive dell'emittente le azioni da offrire in conversione o di compendio.

1) Indicazioni circa eventuali fatti verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio pubblicato, se non già adeguatamente commentati, che possano incidere in misura rilevante sulla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'emittente.

2) Indicazioni generali sull'andamento degli affari dell'emittente dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio pubblicato, che consentano una ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso, ed in particolare:

a) indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento della produzione, delle vendite, delle scorte e del volume delle ordinazioni;

b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita;

c) evoluzione della struttura finanziaria.

3) Se l'emittente è la holding di un gruppo di imprese, le informazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 dovranno essere fornite per il gruppo e per i singoli settori omogenei di attività.

Sezione III

NOTIZIE SUL PROPONENTE L'OFFERTA E/O SUL COLLOCATORE

XV - Notizie sul proponente l'offerta.

1) Denominazione e forma giuridica del proponente.

2) Sede sociale, sede amministrativa principale (se quest'ultima è diversa dalla sede sociale).

3) Ammontare attuale del capitale sociale sottoscritto; numero, categorie e valore nominale (o parità contabile) delle azioni che lo rappresentano, con indicazione per ogni categoria di titoli emessi delle caratteristiche principali e dei relativi diritti (in particolare quelli inerenti alla ripartizione degli utili).

Eventuale parte del capitale sottoscritto ancora da liberare, con indicazione del numero o del valore nominale globale e della natura delle azioni non interamente liberate, suddivise, se del caso, in base alla percentuale di versamento effettuata per le diverse categorie.

4) Indicazione delle persone fisiche o giuridiche, se note, che direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sul proponente ed indicazione della frazione di capitale detenuta che dà diritto di voto.

Per controllo congiunto si intende il controllo esercitato da più società, enti o persone che hanno concluso fra loro un accordo che può indurle ad adottare una politica comune nei confronti dell'emittente.

5) Indicazione dei soci che, secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute e/o di altre informazioni a disposizione, possiedono titoli rappresentativi del capitale con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale.

Per ogni socio dovrà essere indicata la percentuale di partecipazione con il relativo numero di titoli posseduti (distinguendo tra le varie categorie di titoli).

6) Consiglio di Amministrazione (o organo amministrativo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita, nonchè dell'eventuale appartenenza al comitato esecutivo.

7) Soci accomandatari: nome, domicilio, luogo e data di nascita.

8) Utile e patrimonio netto risultanti dall'ultimo bilancio approvato, nonchè dalla relazione semestrale e dal bilancio consolidato, eventualmente redatti.

9) Indicazione del fatto che il bilancio relativo all'ultimo esercizio nonchè la relazione semestrale ed il bilancio consolidato eventualmente redatti sono disponibili nei luoghi indicati al punto 10.

10) Indicazione dei luoghi in cui possono essere consultati i documenti relativi al proponente che i redattori del prospetto dichiarano di mettere a disposizione del pubblico.

XV-bis - *Notizie sul collocatore.*

1) Denominazione e forma giuridica del collocatore.

2) Sede sociale, sede amministrativa principale (se quest'ultima è diversa dalla sede sociale).

3) Estremi del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di intermediazione mobiliare.

4) Indicazione del fatto che è stato pubblicato il documento informativo di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b)*, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e dell'obbligo in capo al collocatore che instaura il rapporto con il cliente di consegnarne copia allo stesso prima della sottoscrizione del contratto da parte del cliente medesimo.

5) Indicazione del tipo e degli estremi della garanzia prescelta dalla società autorizzata alla «vendita a domicilio» di prodotti finanziari e della denominazione del soggetto che presta la garanzia.

6) Indicazione degli estremi del provvedimento Consob di autorizzazione allo svolgimento di attività di sollecitazione del pubblico risparmio presso sedi secondarie individuate.

Sezione IV

INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE OBBLIGAZIONI, LE AZIONI DA OFFRIRE IN CONVERSIONE O DI COMPENDIO E L'OFFERTA

XVI - Informazioni riguardanti le obbligazioni oggetto dell'offerta.

1) Denominazione esatta e natura dei titoli.

2) Numero dei titoli e valore dei tagli.

3) Moneta del prestito (se il prestito è espresso in unità di conto convenzionale, va riportato il suo statuto contrattuale), ed eventuale opzione di cambio.

4) Valore nominale del prestito (se tale importo non è stabilito, ciò va indicato).

5) Prezzo di emissione e di rimborso.

6) Tasso di interesse nominale (se sono previsti più tassi di interesse, indicazione delle condizioni di modifica). Qualora sia prevista la variabilità del tasso di interesse, indicazione dei parametri e dei valori di riferimento (riportando, ove necessario, un esempio di calcolo degli interessi periodici).

7) Indicazione del tasso di rendimento effettivo ed indicazione sommaria delle modalità di calcolo di tale rendimento.

8) Scadenza, modalità e termini di liquidazione e pagamento degli interessi.

9) Descrizione dei diritti e dei vantaggi di qualsiasi natura connessi ai titoli, con indicazione delle modalità, dei termini e delle condizioni di concessione di tali vantaggi e relative modalità di calcolo.

10) Rapporto di conversione, di sottoscrizione o di acquisto.

11) Condizioni, termini e modalitàdi esercizio della facoltà di conversione, di sottoscrizione o di acquisto; nonchè nel caso di obbligazioni con buoni di acquisto o di sottoscrizone, tutti gli altri elementi inerenti i buoni stessi.

12) Condizioni, termini e modalità di eventuale modifica degli schemi di cui ai precedenti punti 10 e 11.

13) Durata del prestito ed eventuali scadenze intermedie,

14) Decorrenza del godimento.

15) Modalità di ammortamento del prestito e relative procedure di rimborso.

16) Eventuali clausole di postergazione dei diritti inerenti le obbligazioni oggetto dell'offerta rispetto ad altri debiti dell'emittente già contratti o futuri.

17) Indicazione della natura e dell'estensione delle garanzie ed impegni eventualmente assunti per garantire il buon esito del prestito (rimborso delle obbligazioni e degli interessi), nonchè indicazione dei luoghi nei quali il pubblico può accedere ai testi dei contratti relativi a tali garanzie ed impegni.

18) Termine di prescrizione degli interessi, del capitale e degli altri diritti connessi, con indicazione di chi trae vantaggio da tale prescrizione.

19) Regime fiscale.

20) Indicazione del regime di circolazione.

21) Eventuali restrizioni imposte alla libera negoziabilità delle obbligazioni dalle condizioni di emissione.

22) Nome, qualifica (o denominazione) e sede del rappresentante degli obbligazionisti, indicando le principali norme che regolano tale rappresentanza con particolare riferimento a quelle relative alle modalità di sostituzione del rappresentante.

Indicazione dei luoghi nei quali il pubblico può accedere ai documenti che disciplinano tale rappresentanza.

23) Se i titoli oggetto dell'offerta sono già trattati su altri mercati regolamentati, regolarmente funzionanti, riconosciuti ed aperti, indicazione dei mercati in questione e dell'andamento di tali titoli determinato in relazione ai prezzi fatti registrare nell'ultimo semestre.

XVII - Informazioni riguardanti le azioni da offrire in conversione o di compendio.

1) Descrizione dei titoli da offrire in conversione o di compendio, in particolare: numero, valore nominale (o parità contabile), denominazione esatta o categoria, cedole annesse, percentuale sull'intero capitale sociale e sulla categoria di appartenenza.

2) Descrizione dei diritti connessi ai titoli, con particolare riferimento all'attribuzione del diritto di voto, al diritto alla ripartizione degli utili, alla partecipazione al residuo attivo in caso di liquidazione e a qualunque privilegio.

Termine di prescrizione dei dividendi ed indicazione di chi trae vantaggio da tale prescrizione.

3) Decorrenza del godimento.

4) Regime fiscale.

5) Regime di circolazione.

6) Eventuali limitazioni alla libera disponibilità dei titoli da parte dei sottoscrittori e/o acquirenti imposte dalla legge, da clausole statutarie ovvero dalle condizioni di emissione.

7) Indicazione del fatto che per i titoli oggetto dell'offerta è stata o sarà presentata domanda di ammissione alla quotazione presso una o più borse ovvero di ammissione alle negoziazioni presso uno o più mercati ristretti, nonché indicazione di tali borse o mercati ristretti.

8) Se titoli della stessa categoria sono già trattati su altri mercati regolamentati, regolarmente funzionanti, riconosciuti ed aperti, indicazione dei mercati in questione e dell'andamento di tali titoli determinato in relazione ai prezzi fatti registrare nell'ultimo semestre.

9) Nel caso di titoli emessi in occasione di un'operazione di fusione, di costituzione di una nuova società, di conferimento di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami d'impresa, di un'offerta pubblica di scambio o come corrispettivo di conferimenti in natura, indicazione del fatto che i documenti che indicano i termini e le condizioni di tali operazioni sono disponibili per il pubblico nei luoghi di cui al precedente punto I.8.

10) Organismi finanziari che svolgono il servizio titoli per l'emittente sul territorio dello Stato.

XVIII - Informazioni relative all'operazione oggetto del prospetto informativo.

1) Ammontare totale dell'emissione e/o della cessione o del collocamento e numero dei titoli che sono stati o saranno emessi e/o ceduti e collocati.

2) Nel caso di offerta pubblica di vendita di cui all'art. 2, lettera *a)*, delle presenti disposizioni, indicazioni che il soggetto proponente l'offerta ha la titolarità e piena disponibilità dei titoli ed indicazione del soggetto (Monte Titoli S.p.a., azienda o istituto di credito, agente di cambio ovvero intermediario autorizzato alla custodia ed amministrazione di valori mobiliari) presso il quale gli stessi sono depositati per tutta la durata dell'offerta.

3) Indicazione delle modalità dell'offerta al pubblico, richiamando ove occorra in modo puntuale le disposizioni di cui all'art. 1/18-*ter*, comma 2, della legge n. 216/74, ed indicazione del momento dal quale decorre il termine di cinque giorni per l'esercizio del diritto di recesso, qualora il contratto non si concluda con la sottoscrizione dell'investitore.

4) Delibere, autorizzazioni ed omologazioni in virtù delle quali i titoli sono stati o saranno emessi e/o collocati, con indicazione dei relativi estremi.

5) Destinatari dell'offerta, con indicazione degli eventuali criteri di individuazione degli stessi.

6) Se l'emissione o il collocamento sono o saranno fatti contemporaneamente sui mercati di più Stati e se una parte è o sarà riservata ad alcuni di essi, indicazione di tale parte.

7) Data di apertura e di chiusura della sottoscrizione o del collocamento dei titoli ed indicazione dell'eventuale possibilità di chiusura anticipata dell'offerta, nonché dell'eventuale facoltà del soggetto proponente di ritirare l'offerta ove le accettazioni al termine di scadenza siano inferiori al quantitativo offerto ed indicazione delle modalità e dei termini di pubblicazione dell'apposito avviso al pubblico nell'ipotesi in cui la predetta facoltà venga esercitata.

8) Prezzo di sottoscrizione, di cessione e di offerta al pubblico — ovvero indicazione delle relative modalità di pubblicizzazione — con esplicitazione dei criteri di determinazione di tale prezzo ed indicazione del valore nominale (o della parità contabile), del sovrapprezzo ed eventualmente dell'ammontare delle spese messe esplicitamente a carico del sottoscrittore o dell'acquirente.

9) Quantitativi minimi prenotabili, multipli e quantitativi massimi. Per le eventuali assegnazioni superiori ai quantitativi massimi, indicazione dei soggetti abilitati ad effettuarne la richiesta, nonché della percentuale massima di assegnazione. Precisazione che l'investitore non può sottoscrivere l'offerta presso più di un membro del consorzio di collocamento.

10) Criteri di riparto.

11) Modalità e termini di comunicazione ai richiedenti di avvenuta assegnazione dei titoli.

12) Modalità e termini di pagamento del prezzo.

13) Modalità e termini di consegna dei titoli (eventuale creazione di certificati provvisori), ovvero indicazione del loro deposito presso la Monte Titoli S.p.a.

14) Indicazione dei soggetti che hanno assunto o assumeranno a fermo l'emissione, ne garantiscono o ne garantiranno il buon esito del collocamento. Se l'assunzione a fermo, o la garanzia, non riguardano la totalità dell'emissione, si dovrà indicare la quota non coperta e la sorte dei titoli eventualmente non collocati. Indicazione del soggetto che si impegna a comunicare alla Consob gli esiti delle verifiche effettuate circa la regolarità delle operazioni di collocamento, nonché i risultati del collocamento stesso, nonché indicazione delle modalità di comunicazione dei risultati dell'offerta e dell'eventuale ritiro o prolungamento della stessa.

15) Indicazione delle modalità e dei termini relativi agli eventuali accordi di riacquisto dei titoli oggetto dell'offerta.

16) Ammontare netto, per l'emittente, del ricavato dall'emissione e sua destinazione prevista. Qualora la fonte finanziaria rappresentata dall'emissione dei nuovi titoli trovi anche parzialmente impiego:

a) nella modificazione della situazione debitoria del soggetto al quale i fondi sono destinati, dovrà essere fornito un prospetto aggiornato della situazione finanziaria netta di tale soggetto;

b) in nuovi investimenti che siano già stati oggetto di impegno definitivo degli organi deliberanti, tali investimenti dovranno essere indicati, fornendone altresì l'ammontare ed il periodo previsto di realizzazione.

XIX - *Appendici*

Parte I

DOCUMENTI RELATIVI ALL'EMITTENTE LE OBBLIGAZIONI

1) Bilanci degli ultimi tre esercizi presentati in forma di tabella comparativa.

2) Relazione di certificazione dell'ultimo bilancio approvato, nonchè eventuali relazioni di certificazione relative ai due bilanci precedenti.

3) Relazione degli organi interni o esterni di controllo, diversi dalle società di revisione, dei conti annuali relative agli ultimi tre esercizi.

4) Relazione degli amministratori relativa al bilancio dell'ultimo esercizio ed indicazione del fatto che le relazioni degli amministratori relative ai due bilanci precedenti sono disponibili nei luoghi indicati al precedente capitolo I. punto 8.

5) Se l'emittente ha redatto i bilanci consolidati relativi agli ultimi tre esercizi e li ha fatti certificare, relazioni di certificazione relative a tali bilanci.

6) Statuto sociale.

7) Regolamento del prestito.

8) Eventuale regolamento dei buoni di acquisto o di sottoscrizione.

Parte II

DOCUMENTI RELATIVI ALL'EMITTENTE LE AZIONI OFFERTE IN CONVERSIONE O IN COMPENDIO

1) Bilanci degli ultimi tre esercizi presentati in forma di tabella comparativa.

2) Relazione di certificazione dell'ultimo bilancio approvato, nonchè eventuali relazioni di certificazione relative ai due bilanci precedenti.

3) Relazioni degli organi interni o esterni di controllo dei conti annuali, diversi dalle società di revisione, relative agli ultimi tre esercizi.

4) Relazione degli amministratori relativa al bilancio dell'ultimo esercizio ed indicazione del fatto che le relazioni degli amministratori relative ai bilanci dei due esercizi precedenti sono disponibili nei luoghi indicati al punto I.8.

5) Se l'emittente ha redatto i bilanci consolidati relativi agli ultimi tre esercizi e li ha fatti certificare, relazioni di certificazione relative a tali bilanci.

6) Statuto sociale.

XX - Informazioni relative ai responsabili del prospetto.

1) Nome e qualifica delle persone fisiche e/o denominazione e sede delle persone giuridiche che si assumono la responsabilità dei dati e delle notizie contenuti nel prospetto o, eventualmente di talune parti di esso. In quest'ultimo caso, indicazione delle parti in questione.

2) Dichiarazione dei responsabili citati al punto precedente, redatta secondo il modello di seguito riportato, che, per quanto a loro conoscenza e limitatamente alle parti del prospetto di cui si assumono la responsabilità, i dati in esso contenuti rispondono alla realtà e non vi sono omissioni che possano alterarne la portata.

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Il presente prospetto informativo è conforme al modello pubblicato mediante deposito presso l'Archivio-Prospetti della Consob in data .... al n. .... e contiene tutte le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dei titoli e dei soggetti emittenti o proponenti, sono necessarie affinchè gli investitori ed i consulenti finanziari possano valutare con fondatezza la situazione patrimoniale e finanziaria, i risultati economici e l'evoluzione dell'attività dei soggetti emittenti o proponenti, nonchè i diritti connessi con i titoli stessi.

Ciascuno dei redattori del prospetto informativo si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie in esso contenuti per le parti di rispettiva pertinenza.

Ciascuno dei redattori del prospetto informativo si assume altresì la responsabilità in ordine ad ogni altro dato e notizia che fosse tenuto a conoscere e verificare.

XXI - Allegati.

Eventuale certificato peritale del Comitato Direttivo degli Agenti di Cambio.

SCHEMA 5-*bis*

SOCIETÀ O ENTI CON AZIONI O TITOLI RAPPRESENTATIVI DI QUOTE DEL CAPITALE DI ENTI PUBBLICI ESERCENTI L'ATTIVITÀ BANCARIA QUOTATI IN BORSA:

SCHEMA DI PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO ALL'OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE O VENDITA DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI O CON BUONI DI ACQUISTO O DI SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI (C.D. WARRANTS) EMESSE DA UN SOGGETTO DIVERSO DALL'EMITTENTE LE AZIONI ATTRIBUIBILI IN CONVERSIONE O DI COMPENDIO (*).

Copertina.

(Indicare la denominazione del soggetto proponente).

(Inserire la seguente intestazione: «Prospetto informativo pubblicato mediante deposito presso l'Archivio-Prospetti della Consob in data .... al n. ....»).

(Inserire la seguente frase: «Offerta pubblica di ....»).

INDICE

AVVERTENZE:

Il presente prospetto informativo è conforme al modello pubblicato mediante deposito presso l'Archivio-Prospetti della Consob in data .... al n. ....

L'adempimento di pubblicazione del prospetto informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Ciascuno dei redattori del prospetto informativo si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie in esso contenuti per le parti di rispettiva pertinenza.

Ciascuno dei redattori del prospetto informativo si assume altresì la responsabilità in ordine ad ogni altro dato e notizia che fosse tenuto a conoscere e verificare.

*Eventuale indicazione che la Consob con delibera n. .... in data .... ha disposto l'ammissione alla quotazione ufficiale dei titoli oggetto della presente offerta pubblica e che l'inizio delle negoziazioni è subordinato all'esito della presente offerta pubblica nonchè all'adempimento da parte dell'emittente dei seguenti impegni:

1) comunicazione alla Consob unitamente alla direzione del Consorzio di collocamento dei risultati dell'offerta pubblica entro dieci giorni dalla data fissata per il pagamento dei titoli da parte dei sottoscrittori o degli acquirenti;

2) consegna dei titoli agli aventi diritto mediante deposito presso la Monte Titoli S.p.a. entro dieci giorni dalla data del pagamento.

RISCHI DELL'OPERAZIONE:

Indicazione dei rischi generici o specifici inerenti l'emittente e/o l'investimento proposto.

Allo stato, non è prevista la quotazione o la negoziazione dei titoli di cui alla presente offerta presso alcun mercato regolamentato e pertanto non esiste alcuna garanzia di un eventuale disinvestimento (*).

Indicazione della circostanza che, qualora vengano assegnati titoli per un quantitativo inferiore al lotto minimo negoziabile, questi non potranno essere oggetto di contrattazione sui mercati ufficiali e che, pertanto, l'eventuale disinvestimento avviene di norma a condizioni complessivamente peggiori rispetto alle transazioni che avvengono su tali mercati (**).

* * *

Il prospetto informativo relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione o vendita di azioni convertibili in azioni o con buoni di acquisto o di sottoscrizione di azioni (c.d. warrants), quando l'emittente le obbligazioni è diverso dall'emittente le azioni attribuibili in conversione o di compendio, redatto secondo lo schema 5, può contenere le seguenti semplificazioni:

A. Se dello stesso emittente le obbligazioni sono stati già ammessi alla quotazione in Italia azioni o titoli rappresentativi di quote del capitale:

— nella sezione I, possono essere riportate le sole informazioni previste dallo schema 4, sezione I;

— nella sezione III, in luogo della documentazione di cui allo schema 5, capitolo XIX, parte prima, paragrafi da 1 a 7, può essere fornita quella di cui allo schema 4, capitolo XI.

B. Se dello stesso emittente le azioni da offrire in conversione o di compendio sono stati già ammessi alla quotazione in Italia azioni o titoli rappresentativi di quote del capitale;

— nella sezione II, possono essere riportate le sole informazioni previste nello schema 2, sezione I;

— nella sezione III, in luogo della documentazione di cui allo schema 5, capitolo XIX, parte seconda, può essere fornita quella di cui allo schema 2, capitolo XII.

(*) Il prospetto deve contenere tutte le informazioni indicate nel presente schema, anche nell'ipotesi in cui i dati e le notizie da fornire abbiano contenuto negativo.

(*) L'informazione va fornita solo nel caso in cui non sia stata presentata domanda di ammissione presso un mercato regolamentato.

(**) L'indicazione va fornita nel caso in cui:
sia stata presentata domanda di ammissione alla quotazione presso uno o più mercati ufficiali ovvero il titolo sia già quotato e il lotto minimo offerto indicato nel prospetto sia inferiore al lotto minimo negoziabile sui tali mercati.

SCHEMA 6

SCHEMA DI PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO ALL'OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE O VENDITA DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI O CON BUONI DI ACQUISTO O DI SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI EMESSE DALLO STESSO SOGGETTO EMITTENTE LE AZIONI DA OFFRIRE IN CONVERSIONE O DI COMPENDIO (*).

Copertina.

(Indicare la denominazione del soggetto proponente).

(Inserire la seguente intestazione: «Prospetto informativo pubblicato mediante deposito presso l'Archivio-Prospetti della Consob in data .... al n. ....»).

(Inserire la seguente frase: «Offerta pubblica di ....»).

INDICE

AVVERTENZE:

Il presente prospetto informativo è conforme al modello pubblicato mediante deposito presso l'Archivio-Prospetti della Consob in nata .... al n. ....

L'adempimento di pubblicazione del prospetto informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Ciascuno dei redattori del prospetto informativo si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie in esso contenuti per le parti di rispettiva pertinenza.

Ciascuno dei redattori del prospetto informativo si assume altresì la responsabilità in ordine ad ogni altro dato e notizia che fosse tenuto a conoscere e verificare.

Eventuale indicazione che la Consob con delibera n. .... in data .... ha disposto l'ammissione alla quotazione ufficiale dei titoli oggetto della presente offerta pubblica e che l'inizio delle negoziazioni è subordinato all'esito della presente offerta pubblica nonchè all'adempimento da parte dell'emittente dei seguenti impegni:

1) comunicazione alla Consob unitamente alla direzione del Consorzio di collocamento dei risultati dell'offerta pubblica entro dieci giorni dalla data fissata per il pagamento dei titoli da parte dei sottoscrittori o degli acquirenti;

(*) Il prospetto deve contenere tutte le informazioni indicate nel presente schema, anche nell'ipotesi in cui i dati e le notizie da fornire abbiano contenuto negativo.

2) consegna dei titoli agli aventi diritto mediante deposito presso la Monte Titoli S.p.a. entro dieci giorni dalla data del pagamento.

RISCHI DELL'OPERAZIONE:

Indicazione dei rischi generici o specifici inerenti l'emittente e/o l'investimento proposto.

Allo stato, non è prevista la quotazione o la negoziazione di titoli di cui alla prescritta offerta presso alcun mercato regolamentato e pertanto non esiste alcuna garanzia di un eventuale disinvestimento (*).

Indicazione della circostanza che, qualora vengano assegnati titoli per un quantitativo inferiore al lotto minimo negoziabile, questi non potranno essere oggetto di contrattazione sui mercati ufficiali e che, pertanto, l'eventuale disinvestimento avviene di norma a condizioni complessivamente peggiori rispetto alle transazioni che avvengono su tali mercati (**).

* * *

1. Il prospetto relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione o vendita di obbligazioni convertibili in azioni o con buoni di acquisto o di sottoscrizione di azioni (c.d. warrants), quando l'emittente le obbligazioni è anche l'emittente le azioni attribuibili in conversione o di compendio, deve contenere le informazioni previste nello schema 5, sezioni seconda e quarta, escluse quelle previste al capitolo XIX, parte seconda.

2. Se dello stesso emittente le obbligazioni sono state già ammesse in Italia azioni o titoli rappresentativi di quote del capitale, il prospetto indicato nel comma precedente può contenere le seguenti semplificazioni:

in luogo delle informazioni richieste dallo schema 5, sezione seconda, le sole informazioni previste dallo schema 2, sezione prima;

in luogo della documentazione richiesta dallo chema 5, capitolo XIX, parte prima, paragrafi da 1 a 6 sola documentazione prevista dallo schema 2, capitolo XII.

(*) L'informazione va fornita solo nel caso in cui non sia stata presentata domanda di ammissione presso un mercato regolamentato.

(**) L'indicazione va fornita nel caso in cui sia stata presentata domanda di ammissione alla quotazione presso uno o più mercati ufficiali ovvero il titolo sia già quotato e il lotto minimo offerto indicato nel prospetto sia inferiore al lotto minimo negoziabile sui tali mercati.

SCHEMA 7

ENTI CREDITIZI: SCHEMA DI PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO ALL'OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE O VENDITA DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI O CON BUONI DI ACQUISTO DI AZIONI (*).

Copertina.

(Indicare la denominazione del soggetto proponente).

(Inserire la seguente intestazione: «Prospetto informativo pubblicato mediante deposito presso l'Archivio-Prospetti della Consob in data .... al n. ....»).

(Inserire la seguente frase: «Offerta pubblica di ....»).

INDICE

AVVERTENZE:

Il presente prospetto informativo è conforme al modello pubblicato mediante deposito presso l'Archivio-Prospetti della Consob in data .... al n. ....

L'adempimento di pubblicazione del prospetto informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Ciascuno dei redattori del prospetto informativo si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie in esso contenuti per le parti di rispettiva pertinenza.

Ciascuno dei redattori del prospetto informativo si assume altresì la responsabilità in ordine ad ogni altro dato e notizia che fosse tenuto a conoscere e verificare.

Eventuale indicazione che la Consob con delibera n. .... in data .... ha disposto l'ammissione alla quotazione ufficiale dei titoli oggetto della presente offerta pubblica e che l'inizio delle negoziazioni è subordinato all'esito della presente offerta pubblica nonchè all'adempimento da parte dell'emittente dei seguenti impegni:

1) comunicazione alla Consob unitamente alla direzione del Consorzio di collocamento dei risultati dell'offerta pubblica entro dieci giorni dalla data fissata per il pagamento dei titoli da parte dei sottoscrittori o degli acquirenti:

2) consegna dei titoli agli aventi diritto mediante deposito presso la Monte Titoli S.p.a. entro dieci giorni dalla data del pagamento.

(*) Il prospetto deve contenere tutte le informazioni indicate nel presente schema, anche nell'ipotesi in cui i dati e le notizie da fornire abbiano contenuto negativo.

RISCHI DELL'OPERAZIONE:

Indicazione dei rischi generici o specifici inerenti l'emittente e/o l'investimento proposto.

Allo stato, non è prevista la quotazione o la negoziazione dei titoli di cui alla presente offerta presso alcun mercato regolamentato e pertanto non esiste alcuna garanzia di un eventuale disinvestimento (*).

Indicazione della circostanza che, qualora vengano assegnati titoli per un quantitativo inferiore al lotto minimo negoziabile, questi non potranno essere oggetto di contrattazione sui mercati ufficiali e che, pertanto, l'eventuale disinvestimento avviene di norma a condizioni complessivamente peggiori rispetto alle transazioni che avvengono su tali mercati (**).

* * *

Il prospetto informativo relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione o vendita di obbligazioni che:

— siano emesse da società o enti creditizi che pubblicano regolarmente i loro conti annuali e che all'interno della CEE sono istituiti o disciplinati in base ad una legge speciale o sono soggetti al controllo pubblico sulla raccolta del risparmio per l'esercizio del credito,

— e siano convertibili in azioni o con buoni di acquisto di azioni emesse da un soggetto diverso dall'emittente le obbligazioni, deve essere redatto secondo le disposizioni degli schemi 5 o 5-*bis* e può contenere le seguenti semplificazioni:

- nella sezione prima dello schema 5 le sole informazioni previste nello schema 3, capitolo I; capitolo II, paragrafi 1, 8 e 9; capitolo VII;

- nel capitolo XIX, parte prima dello schema 5, le sole informazioni previste ai paragrafi 6, 7 e 8.

In allegato ai prospetti informativi di cui al paragrafo precedente devono inoltre essere forniti il conto dei profitti e delle perdite e lo stato patrimoniale relativi all'ultimo esercizio (eventualmente redatti anche su base consolidata).

I soggetti indicati al primo comma dovranno tenere a disposizione del pubblico presso la sede sociale e gli organismi incaricati del servizio finanziario, i conti annuali relativi all'ultimo esercizio (eventualmente redatti su base consolidata).

(*) L'informazione va fornita solo nel caso in cui non sia stata presentata domanda di ammissione presso un mercato regolamentato.

(**) L'indicazione va fornita nel caso in cui sia stata presentata domanda di ammissione alla quotazione presso uno o più mercati ufficiali ovvero il titolo sia già quotato e il lotto minimo offerto indicato nel prospetto sia inferiore al lotto minimo negoziabile sui tali mercati.

SCHEMA 7-*bis*

ENTI DI GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI STATALI: SCHEMA DI PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO ALL'OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE O VENDITA DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI O CON BUONI DI ACQUISTO O DI SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI (C.D. WARRANTS) (*).

Copertina.

(Indicare la denominazione del soggetto proponente).

(Inserire la seguente intestazione: «Prospetto informativo pubblicato mediante deposito presso l'Archivio-Prospetti della Consob in data .... al n. ....»).

(Inserire la seguente frase: «Offerta pubblica di ....»).

INDICE

AVVERTENZE:

Il presente prospetto informativo è conforme al modello pubblicato mediante deposito presso l'Archivio-Prospetti della Consob in data .... al n. ....

L'adempimento di pubblicazione del prospetto informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Ciascuno dei redattori del prospetto informativo si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie in esso contenuti per le parti di rispettiva pertinenza.

Ciascuno dei redattori del prospetto informativo si assume altresì la responsabilità in ordine ad ogni altro dato e notizia che fosse tenuto a conoscere e verificare.

Eventuale indicazione che la Consob con delibera n. .... in data .... ha disposto l'ammissione alla quotazione ufficiale dei titoli oggetto della presente offerta pubblica e che l'inizio delle negoziazioni è subordinato all'esito della presente offerta pubblica nonchè all'adempimento da parte dell'emittente dei seguenti impegni:

1) comunicazione alla Consob unitamente alla direzione del Consorzio di collocamento dei risultati dell'offerta pubblica entro dieci giorni dalla data fissata per il pagamento dei titoli da parte dei sottoscrittori o degli acquirenti;

2) consegna dei titoli agli aventi diritto mediante deposito presso la Monte Titoli S.p.a. entro dieci giorni dalla data del pagamento.

RISCHI DELL'OPERAZIONE:

Indicazione dei rischi generici o specifici inerenti l'emittente e/o l'investimento proposto.

Allo stato, non è prevista la quotazione o la negoziazione dei titoli di cui alla presente offerta presso alcun mercato regolamentato e pertanto non esiste alcuna garanzia di un eventuale disinvestimento (*).

Indicazione della circostanza che, qualora vengano assegnati titoli per un quantitativo inferiore al lotto minimo negoziabile, questi non potranno essere oggetto di contrattazione sui mercati ufficiali e che, pertanto, l'eventuale disinvestimento avviene di norma a condizioni complessivamente peggiori rispetto alle transazioni che avvengono su tali mercati (**).

* * *

Il prospetto relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione o vendita di obbligazioni convertibili in azioni o con buoni di acquisto o di sottoscrizione di azioni (c.d. warrants), emesse dagli enti di gestione delle partecipazioni statali redatte secondo le disposizioni degli schemi 5 o 5-*bis*, può contenere le seguenti semplificazioni:

— nella sezione prima dello schema 5 le sole informazioni previste nel capitolo I e nel capitolo II, paragrafo 1;

— nel capitolo XIX, parte prima, dello schema 5 le sole informazioni previste ai paragrafi 6, 7 e 8.

In allegato ai prospetti informativi di cui al paragrafo precedente devono inoltre essere forniti il conto dei profitti e delle perdite e lo stato patrimoniale relativi all'ultimo esercizio (eventualmente redatti anche su base consolidata).

(*) Il prospetto deve contenere tutte le informazioni indicate nel presente schema, anche nell'ipotesi in cui i dati e le notizie da fornire abbiano contenuto negativo.

(*) L'informazione va fornita solo nel caso in cui non sia stata presentata domanda di ammissione presso un mercato regolamentato.

(**) L'indicazione va fornita nel caso in cui sia stata presentata domanda di ammissione alla quotazione presso uno o più mercati ufficiali ovvero il titolo sia già quotato e il lotto minimo offerto indicato nel prospetto sia inferiore al lotto minimo negoziabile sui tali mercati.

SCHEMA 8

SCHEMA DI PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO ALL'OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE O VENDITA DI BUONI DI SOTTOSCRIZIONE O DI ACQUISTO (C.D. WARRANTS) (*).

Copertina.

(Indicare la denominazione del soggetto proponente).

(Inserire la seguente intestazione: «Prospetto informativo pubblicato mediante deposito presso l'Archivio-Prospetti della Consob in data .... al n. ....»).

(Inserire la seguente frase: «Offerta pubblica di ....»).

INDICE

AVVERTENZE:

Il presente prospetto informativo è conforme al modello pubblicato mediante deposito presso l'Archivio-Prospetti della Consob in data .... al n. ....

L'adempimento di pubblicazione del prospetto informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Ciascuno dei redattori del prospetto informativo si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie in esso contenuti per le parti di rispettiva pertinenza.

Ciascuno dei redattori del prospetto informativo si assume altresì la responsabilità in ordine ad ogni altro dato e notizia che fosse tenuto a conoscere e verificare.

Eventuale indicazione che la Consob con delibera n. .... in data .... ha disposto l'ammissione alla quotazione ufficiale dei titoli oggetto della presente offerta pubblica e che l'inizio delle negoziazioni è subordinato all'esito della presente offerta pubblica nonché all'adempimento da parte dell'emittente dei seguenti impegni:

1) comunicazione alla Consob unitamente alla direzione del Consorzio di collocamento dei risultati dell'offerta pubblica entro dieci giorni dalla data fissata per il pagamento dei titoli da parte dei sottoscrittori o degli acquirenti;

2) consegna dei titoli agli aventi diritto mediante deposito presso la Monte Titoli S.p.a. entro dieci giorni dalla data del pagamento.

(*) Il prospetto deve contenere tutte le informazioni indicate nel presente schema, anche nell'ipotesi in cui i dati e le notizie da fornire abbiano contenuto negativo.

RISCHI DELL'OPERAZIONE:

Indicazione dei rischi generici o specifici inerenti l'emittente e/o l'investimento proposto.

Allo stato, non è prevista la quotazione o la negoziazione di titoli di cui alla prescritta offerta presso alcun mercato regolamentato e pertanto non esiste alcuna garanzia di un eventuale disinvestimento (*).

Indicazione della circostanza che, qualora vengano assegnati titoli per un quantitativo inferiore al lotto minimo negoziabile, questi non potranno essere oggetto di contrattazione sui mercati ufficiali e che, pertanto, l'eventuale disinvestimento avviene di norma a condizioni complessivamente peggiori rispetto alle transazioni che avvengono su tali mercati (**).

* * *

Il prospetto relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione o vendita di buoni di acquisto o di sottoscrizione di titoli (c.d. warrants), deve contenere:

A - Per quanto concerne l'emittente i buoni di acquisto o di sottoscrizione di titoli (c.d. warrants), le informazioni previste nello schema 3, sezione prima, e capitolo XI paragrafi da 1 a 6;

ovvero

— se dello stesso emittente i buoni di acquisto o di sottoscrizione di titoli sono già ammessi alla quotazione in Italia azioni, titoli rappresentativi di quote di capitale o obbligazioni convertibili in azioni o con buoni di acquisto o di sottoscrizione di azioni, le informazioni previste nello schema 4 sezione prima e capitolo XI, paragrafi da 1 a 8;

ovvero

— se l'emittente i buoni di acquisto o di sottoscrizione è un ente creditizio che pubblica regolarmente i suoi conti annuali e che all'interno della CEE è istituito o disciplinato in base ad una legge speciale, o è soggetto al controllo pubblico sulla raccolta del risparmio per l'esercizio del credito, le informazioni previste nello schema 3, capitolo I; capitolo II, paragrafi 1, 8 e 9; capitolo VII; capitolo XI, paragrafo 6. Inoltre dovranno essere allegati lo stato patrimoniale ed il conto dei profitti e delle perdite relativi all'ultimo esercizio;

ovvero

— se l'emittente i buoni di acquisto o di sottoscrizione è un ente di gestione delle partecipazioni statali, le informazioni previste nello schema 3, capitolo I; capitolo II, paragrafo 1; capitolo XI, paragrafo 6. Inoltre dovranno essere allegati lo stato patrimoniale ed il conto dei profitti e delle perdite relativi all'ultimo esercizio.

(*) L'informazione va fornita solo nel caso in cui non sia stata presentata domanda di ammissione presso un mercato regolamentato.

(**) L'indicazione va fornita nel caso in cui sia stata presentata domanda di ammissione alla quotazione presso uno o più mercati ufficiali ovvero il titolo sia già quotato e il lotto minimo offerto indicato nel prospetto sia inferiore al lotto minimo negoziabile sui tali mercati.

B - Per quanto concerne gli emittenti i titoli di compendio, le informazioni previste nello schema 1, sezione prima, e capitolo XII;

ovvero

— se dello stesso emittente i titoli di compendio sono già quotati azioni, titoli rappresentativi di quote del capitale, o obbligazioni convertibili in azioni o con buoni di acquisto o di sottoscrizione di azioni, le informazioni previste nello schema 2, sezione prima, capitolo XII;

C - Per quanto concerne i buoni di acquisto o di sottoscrizione dei titoli (c.d. warrants), informazioni in merito alle condizioni, termini, modalità e costi di esercizio del diritto di acquisto o di sottoscrizione, nonché tutti gli altri elementi della proposta contrattuale e, per quanto compatibili, le informazioni previste nello schema 5, capitoli XVI, XVIII e XXI, inoltre dovrà essere allegato il regolamento degli stessi buoni di acquisto o di sottoscrizione;

D - Per quanto concerne i titoli di compendio le informazioni previste nello schema relativo al tipo di titoli di compendio;

E - Le notizie richieste dallo schema 5 capitolo XX.

SCHEMA 9

SCHEMA DI PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO ALL'OFFERTA AL PUBBLICO DI QUOTE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE (*).

Copertina.

(Indicare la denominazione della società di gestione).

(Inserire la seguente intestazione: «Prospetto informativo pubblicato mediante deposito presso l'Archivio-Prospetti della Consob in data .... al n. ....»).

(Inserire la seguente frase: «Offerta al pubblico di quote del fondo comune di investimento mobiliare ....»).

(Riportare, in grassetto e riquadrato, quanto di seguito indicato: «Il presente prospetto si compone di una parte a struttura fissa e di una parte a struttura mobile consistente negli Allegati indicati nell'Indice ed inseriti nell'apposita «tasca» in terza pagina di copertina del prospetto stesso del quale costituiscono parti integranti e necessarie»).

(Aggiungere la seguente frase: «Il presente prospetto è valido a decorrere dal ....») (**).

INDICE

1. AVVERTENZE

Riportare quanto di seguito indicato:

A) «Il presente prospetto informativo è conforme al modello pubblicato mediante deposito presso l'Archivio-Prospetti della Consob in data .... al n. .... (***).

B) «L'adempimento di pubblicazione del prospetto informativo non comporta alcun giudizio della Consob sulla opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

C) «Ciascuno dei redattori del presente prospetto informativo si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie in esso contenuti per le parti di rispettiva pertinenza. Ciascuno dei redattori del presente prospetto informativo si assume altresì la responsabilità in ordine ad ogni altro dato e notizia che fosse tenuto a conoscere e verificare.

D) «L'investimento nel fondo non può essere perfezionato se non previa sottoscrizione del modulo inserito nel presente prospetto del quale costituisce parte integrante e necessaria».

2. PREMESSE.

(Definire la natura giuridica del fondo comune di investimento mobiliare).

(Descrivere la funzione svolta, rispettivamente, dalla società di gestione, dalla banca depositaria e dai soggetti che procedono al collocamento).

(Inserire la seguente frase: «I rapporti tra la società di gestione, la banca depositaria ed il partecipante sono regolati dalla legge 23 marzo 1983, n. 77 e dal regolamento del fondo riportato in Appendice al presente prospetto del quale costituisce parte integrante e necessaria»).

3. L'INVESTIMENTO OGGETTO DELLA SOLLECITAZIONE DEL PUBBLICO RISPARMIO.

(Indicare sinteticamente l'oggetto dell'offerta al pubblico).

(Nel caso di offerta di quote con abbinati altri «prodotti» o «servizi», inserire apposito rinvio alla sezione n. 6 del prospetto riguardante i «prodotti»/«servizi» abbinati).

4. IL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO

4.1 *Dati relativi alla individuazione del fondo.*

(Indicare: la denominazione della società di gestione; la denominazione, la data di istituzione e la durata del fondo; la data di approvazione del regolamento di gestione da parte della Banca d'Italia).

4.2 *Caratteristiche del fondo: tipi di investimento e destinazione dei proventi di gestione.*

(Indicare in forma concisa le caratteristiche d'insieme del fondo: ad esempio, «Il fondo è prevalentemente obbligazionario a distribuzione dei proventi»).

(Inserire indicazioni analitiche circa i tipi di investimento verso cui si indirizza l'attività del fondo).

(Precisare se il fondo è del tipo «ad accumulazione dei proventi» ovvero del tipo «distribuzione dei proventi» e, in quest'ultimo caso, inserire descrizione sintetica della norma regolamentare concernente i criteri di distribuzione dei proventi ai partecipanti).

4.3 *Limiti/divieti agli investimenti posti dalle leggi vigenti e dalle prescrizioni della Banca d'Italia.*

(Inserire la seguente frase: «Vedere in proposito il «Foglio Notizie B» contenuto nell'apposita «tasca» in terza pagina di copertina del presente prospetto»).

(*) Il prospetto deve contenere tutte le informazioni indicate nel presente schema anche nell'ipotesi in cui i dati e le notizie da fornire abbiano contenuto negativo.

(**) Tale frase verrà aggiunta solo nel caso di prospetto aggiornato a seguito di modifiche apportate al regolamento di gestione, indicando come termine di decorrenza la data certa, comunicata alla Consob dalla parte interessata, di entrata in vigore delle modifiche predette.

(***) Nel caso di prospetto aggiornato a seguito di modifiche apportate al regolamento di gestione, aggiungere: «ed è valido a decorrere dal ....». Tale termine coinciderà con la data certa specificata nella nota precedente.

4.4 *Rischi connessi all'acquisto di quote del fondo.*

(Descrivere sinteticamente i rischi connessi alla partecipazione al fondo, in relazione alla natura dei titoli e delle altre attività finanziarie in cui il patrimonio del fondo viene investito).

4.5 *Valore complessivo del patrimonio del fondo e valore unitario della quota.*

(Inserire apposito rinvio alla norma regolamentare relativa ai criteri di calcolo del patrimonio e della quota ed ai casi di sospensione temporanea del calcolo e/o della pubblicazione del valore unitario della quota).

(Elencare i quotidiani sui quali viene giornalmente pubblicato il valore unitario della quota).

4.6 *Regime fiscale.*

(Descrivere il regime fiscale previsto all'art. 9 della legge n. 77/1983 con riguardo sia al fondo che ai partecipanti).

4.7 *Scritture contabili del fondo.*

(Indicare i documenti che la società di gestione è tenuta a redigere ai sensi dell'art. 5, primo comma, lett. *b), c), d)*, della legge n. 77/1983 ed i relativi termini di redazione, nonchè le modalità di accesso dei partecipanti agli stessi).

4.8 *Revisione e certificazione contabile.*

(Richiamare l'oggetto dell'incarico conferito alla società di revisione ai sensi dell'art. 6 della legge n. 77/1983 con riguardo sia al fondo che alla società di gestione).

(Inserire la seguente frase: «Per la indicazione della società di revisione incaricata, della data del conferimento e della durata dell'incarico, vedere il «Foglio Notizie A» contenuto nell'apposita «tasca» in terza pagina di copertina del presente prospetto»).

4.9 *Liquidazione del fondo.*

(Inserire rinvio alla relativa disciplina regolamentare).

5. LE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE E DI RIMBORSO DELLE QUOTE DEL FONDO.

5.1 *Partecipazione al fondo e regime di circolazione della quota.*

(Illustrare in modo sintetico la disciplina regolamentare in tema di: modalità di partecipazione al fondo; caratteristiche delle quote; possibilità di ottenere il frazionamento, il raggruppamento o la conversione dei certificati rappresentativi delle quote e/o frazioni di quote)

(Indicare la natura del diritto che la quota rappresenta).

5.2 *Sottoscrizione delle quote.*

(Sintetizzare in distinti sottoparagrafi le modalità di pagamento — pagamento in unica soluzione e/o versamenti periodici per adesione a piani di investimento — indicando le relative norme regolamentari).

(Inserire riferimenti alla compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo-domanda riportato in Allegato al prospetto ed al versamento dell'importo lordo della sottoscrizione, ai fini dell'investimento).

(Indicare le modalità di inoltro della domanda di sottoscrizione e del relativo mezzo di pagamento alla società di gestione, nonchè il relativo termine per il caso che a provvedervi sia il soggetto incaricato del collocamento).

(Indicare i mezzi di pagamento utilizzabili).

(Indicare il termine — non superiore a quindici giorni dalla data di conclusione del contratto — di invio della «lettera di conferma», rinviando per i contenuti alla relativa norma regolamentare).

5.3 *Facoltà di recesso.*

(Richiamare in modo puntuale le disposizioni di cui all'art. 1/18-*ter*, comma 2, della legge 7 giugno 1974, n. 216, in relazione ai casi di contratti stipulati mediante «vendita a domicilio» ed indicare il momento dal quale decorre il termine di cinque giorni per l'esercizio del diritto di recesso, qualora il contratto non si concluda con la sottoscrizione dell'investitore).

(Specificare che la norma non si applica ai casi di sottoscrizione effettuata: presso gli sportelli bancari; presso la sede legale o amministrativa principale dell'emittente, del proponente o del soggetto che procede al collocamento; presso le «sedi secondarie autorizzate» di società autorizzate alla «vendita a domicilio»).

5.4 *Criteri di determinazione del prezzo di emissione della quota.*

(Illustrare la disciplina regolamentare in tema di criteri di determinazione del prezzo di emissione della quota, indicando la valuta attribuita ai diversi mezzi di pagamento).

(Precisare che nei casi in cui si applica la facoltà di recesso di cui al precedente paragrafo 5.3, il regolamento dei corrispettivi non potrà che avvenire decorsi almeno cinque giorni dalla data di conclusione del contratto, indipendentemente dalla valuta riconosciuta ai diversi mezzi di pagamento).

5.5 *Oneri a carico del sottoscrittore.*

(Indicare in modo sintetico il meccanismo di computo degli oneri gravanti sul sottoscrittore, mantenendo distinte, ove esistano, le differenti previsioni connesse alle diverse modalità di pagamento — pagamento in unica soluzione e versamenti periodici per adesione a piani d'investimento — ed inserire apposito richiamo alle relative norme regolamentari).

5.6 *Agevolazioni finanziarie ed altre misure promozionali.*

(Inserire la seguente frase: «Vedere in proposito il «Foglio Notizie B» contenuto nell'apposita «tasca» in terza pagina di copertina del presente prospetto»).

5.7 *Oneri a carico del fondo.*

(Inserire apposito richiamo alla relativa norma regolamentare).

(Inserire la seguente frase: «Per gli oneri a carico del fondo relativi ai servizi resi dalla banca depositaria e dalla società di revisione incaricata, vedere il «Foglio Notizie A» contenuto nell'apposita «tasca» in terza pagina di copertina del presente prospetto»).

5.8 *Consegna dei certificati rappresentativi delle quote: modalità, termini e luogo - Certificato cumulativo.*

(Sintetizzare, con apposito rinvio alla relativa norma, la disciplina regolamentare in tema di modalità, termini e luogo di consegna dei certificati, nonchè in tema di certificato cumulativo).

5.9 *Modalità e termini di rimborso delle quote - Criteri di determinazione del prezzo - Sospensione/limitazione temporanea del rimborso.*

(Inserire riferimenti al diritto del partecipante di chiedere il rimborso delle quote).

(Inserire riferimenti alla compilazione e sottoscrizione della domanda di rimborso).

(Indicare le modalità di inoltro della domanda di rimborso alla società di gestione, nonchè il relativo termine per il caso che a provvedervi sia il soggetto incaricato del collocamento).

(Indicare il criterio di determinazione del prezzo di rimborso precisando se quest'ultimo è gravato da oneri).

(Inserire indicazioni in ordine al termine di esecuzione del rimborso ed alla possibilità di proroga dello stesso).

(Inserire riferimenti alla possibilità, ove prevista, per il partecipante di richiedere il rimborso programmato di quote).

(Indicare i casi in cui è sospeso/temporaneamente limitato l'esercizio del diritto di rimborso).

6. «PRODOTTI» «SERVIZI» ABBINATI ALLA QUOTA (*).

(Indicare i dati e le notizie di volta in volta necessari in relazione al tipo di «prodotto»/«servizio» abbinato alla quota).

7. I SOGGETTI CHE INTERVENGONO NELL'OPERAZIONE E IL RISPETTIVO RUOLO.

(Inserire la seguente frase: «Vedere in proposito il «Foglio Notizie A» contenuto nell'apposita «tasca» in terza pagina di copertina del presente prospetto»).

(*) Nei casi di abbinamento le diverse sezioni del prospetto subiranno gli adattamenti necessari in rapporto alle caratteristiche di ciascuna fattispecie concreta.

8. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ.

Dichiarazione della società di gestione, con indicazione del nome e della qualifica del soggetto che la sottoscrive, redatta secondo il modello di seguito riportato;

«Ciascuno dei redattori del presente prospetto informativo si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie in esso contenuti per le parti di rispettiva pertinenza. Ciascuno dei redattori del presente prospetto informativo si assume altresì la responsabilità in ordine ad ogni altro dato e notizia che fosse tenuto a conoscere e verificare».

APPENDICI.

— *Regolamento di gestione del fondo.*

— *Altre Appendici (eventuali).*

ALLEGATI (*):

— *Foglio Notizie A concernente:* società di gestione; soggetti che procedono al collocamento; banca depositaria; società di revisione incaricata.

(Indicare, in prima pagina, le denominazioni della società di gestione e del fondo ed inserire la seguente intestazione: «Foglio Notizie A concernente: società di gestione; soggetti che procedono al collocamento; banca depositaria; società di revisione incaricata»).

(Inserire, sempre in prima pagina, la seguente frase: «Il presente Foglio Notizie costituisce parte integrante e necessaria del prospetto informativo depositato presso l'Archivio-Prospetti della Consob in data .... al n. .... »).

(Inserire, ancora in prima pagina, la seguente frase: «Il presente Foglio Notizie è valido a decorrere dal .... ») (**).

Inserire in successione le sottoindicate notizie:

A.1 *Società di gestione.*

(Indicare: la denominazione e la forma giuridica; gli estremi dell'atto costitutivo; gli estremi dell'autorizzazione del Ministro del tesoro e dell'iscrizione all'albo tenuto presso la Banca d'Italia; la sede sociale nonchè quella amministrativa principale, se diversa; la durata; la data di chiusura dell'esercizio sociale; il capitale sociale sottoscritto e versato; gli azionisti che, secondo le risultanze

(*) Da inserire in apposita «tasca» da predisporsi in terza pagina di copertina.

(**) *In occasione* del primo deposito del prospetto, il termine iniziale di validità del Foglio Notizie coinciderà con la data di deposito del prospetto medesimo. *In occasione* dell'aggiornamento del prospetto conseguente a modifiche dei contenuti del Foglio Notizie, il relativo termine iniziale di validità coinciderà invece con la data di comunicazione del nulla-osta alla sostituzione del precedente Foglio Notizie con il nuovo Foglio Notizie aggiornato ovvero con la diversa successiva data, specificata dalla parte interessata, a decorrere dalla quale le modifiche apportate diverranno operanti.

del libro soci, delle comunicazioni ricevute e/o di altre informazioni a disposizione della società, detengono una percentuale del capitale superiore al 2%; le persone fisiche o giuridiche, se note, che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla società e la frazione di capitale detenuta che dà diritto di voto; le generalità, le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti gli organi amministrativi e di controllo; le generalità dell'organo direttivo; le principali attività esercitate, dai componenti gli organi amministrativi e di controllo e dall'organo direttivo, al di fuori della società, allorchè le attività stesse siano significative in relazione a quest'ultima; gli eventuali altri fondi gestiti).

A.2 *Soggetti che procedono al collocamento.*

(Elencare i soggetti collocatori, raggruppati per categorie omogenee).

(Indicare che per ciascun soggetto collocatore è stato pubblicato il documento informativo di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b)* della legge 2 gennaio 1991, n. 1. e specificare che copia dello stesso deve essere consegnata al sottoscrittore unitamente al prospetto informativo).

(Indicare per ciscun soggetto collocatore: la denominazione e la forma giuridica; la sede legale nonchè quella amministrativa principale, se diversa; gli estremi del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di intermediazione mobiliare; ove occorra, il tipo, gli estremi della garanzia prescelta dalla società autorizzata alla vendita a domicilio/ di prodotti finanziari e la denominazione del soggetto che presta la garanzia: ove occorra, gli estremi del provvedimento Consob di autorizzazione allo svolgimento di attività di sollecitazione del pubblico risparmio presso sedi secondarie individuate).

A.3 *Banca depositaria.*

(Indicare: la denominazione e la forma giuridica; la sede legale nonché quella amministrativa principale, se diversa; i relativi oneri a carico del fondo).

A.4 *Società di revisione incaricata.*

(Indicare: la denominazione e la forma giuridica; gli estremi della deliberazione di conferimento dell'incarico e la durata dello stesso, con riguardo sia al fondo che alla società di gestione; i relativi oneri a carico del fondo).

A.5 *Dichiarazione di responsabilità.*

Dichiarazione della società di gestione e dei soggetti che procedono al collocamento, con indicazione del nome e della qualifica di colui che la sottoscrive, redatta secondo il modello riportato alla precedente sezione n. 8.

— *Foglio Notizie B concernente:* limiti/divieti agli investimenti posti dalle leggi vigenti e dalle prescrizioni della Banca d'Italia; agevolazioni finanziarie ed altre misure promozionali.

(Indicare, in prima pagina, le denominazioni della società di gestione e del fondo ed inserire la seguente intestazione: «Foglio Notizie B concernente: limiti divieti agli investimenti posti dalle leggi vigenti e dalle prescrizioni della Banca d'Italia; agevolazioni finanziarie ed altre misure promozionali»).

(Inserire, sempre in prima pagina, la seguente frase: «Il presente Foglio Notizie costituisce parte integrante e necessaria del prospetto informativo depositato presso l'Archivio-Prospetti della Consob in data .... al n. ....»).

(Inserire, ancora in prima pagina, la seguente frase: «Il presente Foglio Notizie è valido a decorrere dal ....») (*).

Inserire in successione le sottoindicate notizie:

B.1 *Limiti/divieti agli investimenti posti dalle leggi vigenti e dalle prescrizioni della Banca d'Italia.*

(Elencare analiticamente i limiti e i divieti cui è sottoposta la società di gestione nello svolgimento della propria attività tipica con riguardo al fondo cui il prospetto è riferito).

(Nei casi in cui è prevista la possibilità di investire in titoli esteri, inserire cenni sulla relativa disciplina valutaria).

B.2 *Agevolazioni finanziarie ed altre misure promozionali.*

(Specificare che non sono contemplate agevolazioni finanziarie diverse da quelle previste nel regolamento di gestione con riguardo al meccanismo di computo degli oneri di sottoscrizione e/o rimborso delle quote nè altre misure promozionali)

ovvero:

(Indicare le caratteristiche e i destinatari delle agevolazioni finanziarie e o delle altre misure promozionali previste).

— *La relazione semestrale del fondo* (**).

— *Il più recente rendiconto periodico del fondo,* corredato della relazione degli amministratori e della relazione di certificazione (**).

(*) In occasione del primo deposito del prospetto, il termine iniziale di validità del Foglio Notizie coinciderà con la data di deposito del prospetto medesimo. In occasione dell'aggiornamento del prospetto conseguente a modifiche dei contenuti del Foglio Notizie, il relativo termine iniziale di validità coinciderà invece con la data di comunicazione del nulla-osta alla sostituzione del precedente Foglio Notizie con il nuovo Foglio Notizie aggiornato ovvero con la diversa successiva data, specificata dalla parte interessata, a decorrere dalla quale le modifiche apportate diverranno operanti.

(**) Da inserire nell'apposita «tasca» del prospetto e da inviare alla Consob entro i medesimi termini di inoltro alla Banca d'Italia.

— *Scheda* valida per l'ottenimento di copia dell'ultimo lancio di esercizio della società di gestione.

— *Modulo di sottoscrizione.*

(Nel modulo-domanda vanno riportati gli elementi che, termini del regolamento di gestione, devono essere dicati nello stesso).

(Nel modulo-domanda deve essere specificato che lo esso è parte integrante e necessaria del prospetto e che unitamente al prospetto deve essere consegnato il documento informativo di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b)*, della legge 2 gennaio 1991, n. 1).

(Nel modulo-domanda devono essere riportate le indicazioni di cui al paragrafo 5.3 della sezione n. 5).

Altri Allegati (eventuali).

Nei casi di aggiornamento del prospetto conseguente a modifiche di dati o notizie contenuti nei documenti costituenti gli «Allegati» al prospetto medesimo, non si applica la procedura prevista all'art. 8, terzo comma, del presente regolamento.

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO, DI SCAMBIO E DI ACQUISTO E SCAMBIO.

Art. 1.

(Fonti legislative)

1. Le presenti prescrizioni sono adottate ai sensi dell'articolo 15, comma 1, e dell'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Nelle presenti prescrizioni l'espressione:

a) «legge» designa la legge 18 febbraio 1992, n. 149;

b) «Consob» designa la Commissione nazionale per le società e la borsa;

c) «offerente» designa il soggetto o i soggetti che intendono o devono effettuare una delle offerte di cui al successivo articolo 3;

d) «comunicazione» designa la comunicazione prevista dall'articolo 14 della legge, sostitutiva a tutti gli effetti della comunicazione di cui all'art. 18, comma 1, sub articolo 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216;

e) «documento d'offerta» designa il documento previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge, a tutti gli effetti sostitutivo del prospetto informativo di cui all'articolo 18, comma 2, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216;

f) «organi locali» designa i comitati direttivi degli agenti di cambio e le commissioni per il listino delle borse valori presso cui i titoli oggetto dell'offerta sono quotati, ovvero i comitati per il mercato ristretto dei mercati ristretti presso cui i titoli oggetto dell'offerta sono negoziati; per i titoli negoziati con il sistema della contrattazione continua designa tutti i comitati direttivi degli agenti di cambio e tutte le commissioni per il listino delle borse valori;

g) «emittente» designa la società emittente i titoli che costituiscono oggetto di una delle offerte di cui al successivo articolo 3 ovvero la società emittente i titoli di conversione o di compendio che attribuiscono il diritto di voto;

h) «inizio dell'offerta» designa il primo giorno in cui è possibile accettare l'offerta;

i) «scadenza dell'offerta» designa l'ultimo giorno in cui è possibile accettare l'offerta.

Art. 3.

(Ambito di applicazione)

1. Le presenti prescrizioni si applicano alle offerte pubbliche di acquisto, di scambio e di acquisto e scambio di cui al Capo II della legge.

Art. 4.

(Adempimenti preliminari all'inoltro della comunicazione)

1. In occasione delle offerte di cui all'articolo 10, comma 9, della legge, l'offerente fornisce alla Consob ogni elemento utile per la determinazione del corrispettivo unitario dei titoli oggetto dell'offerta unitamente ad una attestazione della società di revisione che ha certificato il bilancio dell'emittente concernente l'idoneità e la congruità degli elementi forniti in relazione alla natura dell'offerta.

Art. 5.

(Contenuto della comunicazione)

1. La comunicazione da trasmettere alla Consob è redatta in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 14 della legge salvo l'indicazione della durata dell'offerta la quale è concordata con la Consob nel corso dell'attività istruttoria finalizzata alla pubblicazione dell'offerta medesima.

2. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 10, comma 9, della legge, l'offerente indica nella comunicazione il corrispettivo unitario per titoli in precedenza stabilito dalla Consob.

3. Ove l'offerente sia una società, la comunicazione è altresì sottoscritta dal presidente del collegio sindacale; qualora sia un ente, dal presidente del corrispondente organo statutario.

4. Con la comunicazione, l'offerente rende noto alla Consob l'eventuale inoltro all'Autorità garante della concorrenza e del mercato della comunicazione prevista dall'articolo 16, comma 5, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Art. 6.

(Documentazione da allegare alla comunicazione)

1. Contestualmente alla comunicazione, sono trasmessi alla Consob:

a) la dichiarazione attestante l'esistenza della garanzia di esatto adempimento dell'obbligo di corrispondere il corrispettivo offerto;

b) copia delle autorizzazioni alle quali l'operazione è eventualmente sottoposta;

c) in relazione alla prescrizione di cui all'articolo 14, lettera *d)*, della legge, un prospetto dal quale risultino il numero e le categorie di titoli della società emittente posseduti, distintamente, anche a mezzo di società fiduciarie o interposta persona, dall'offerente e dalle società da questo controllate, tutte nominativamente individuate;

2. L'offerente, qualora sia una società, trasmette altresì alla Consob, contestualmente alla comunicazione:

a) statuto sociale con certificazione di vigenza;

b) copia dei documenti di propria pertinenza messi a disposizione del pubblico secondo quanto previsto nel documento d'offerta.

3. Gli adempimenti previsti dai commi precedenti devono essere osservati, ove possibile, anche qualora l'offerente sia un ente.

4. Relativamente ai documenti di cui al precedente comma 2 già acquisiti agli atti della Consob, le società e gli enti possono limitarsi a richiamarli dichiarando, sotto la propria responsabilità, che nessuna modificazione è intervenuta con riferimento ad essi.

Art. 7.

(Garanzia di adempimento)

1. In relazione ad offerte pubbliche il cui corrispettivo sia rappresentato da denaro, l'adempimento delle obbligazioni assunte è garantito attraverso:

a) deposito dell'importo stabilito presso un'azienda o istituto di credito incaricato di effettuare il pagamento del corrispettivo;

b) concessione di una linea di credito in favore dell'offerente da parte di azienda o istituto di credito incaricato di effettuare il pagamento del corrispettivo.

2. In relazione ad offerte pubbliche il cui corrispettivo sia rappresentato da titoli, l'adempimento delle obbligazioni assunte è garantito attraverso il deposito dei titoli offerti in scambio di proprietà dell'offerente, liberi da vincoli e oneri di ogni genere e natura, presso un'azienda o istituto di credito o presso un intermediario autorizzato all'attività di custodia e amministrazione di valori mobiliari di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, con contestuale conferimento al soggetto depositario di mandato irrevocabile ad effettuare le operazioni di scambio dei titoli.

3. Alle offerte pubbliche il cui corrispettivo sia rappresentato da denaro e titoli, si applicano le relative disposizioni contenute nei commi precedenti.

4. Con la dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, il soggetto depositario attesta l'avvenuta costituzione dell'importo stabilito o dei titoli in deposito vincolato esclusivamente all'adempimento dell'obbligo di corrispondere il corrispettivo offerto. Ove sia stata concessa una linea di credito, l'azienda o l'istituto di credito attesta che la medesima, accordata in favore dell'offerente, è irrevocabile, incondizionata e vincolata esclusivamente all'adempimento dell'obbligo di corrispondere il corrispettivo offerto.

Art. 8.

(Contenuto del documento d'offerta)

1. Il documento d'offerta contiene le informazioni che, a secondo della natura, delle caratteristiche e delle modalità di svolgimento dell'offerta nonché dei soggetti offerenti e di quelli emittenti i titoli oggetto della stessa, sono necessarie per una fondata valutazione dell'offerta medesima.

2. Fatto salvo l'obbligo di cui al comma 1, il documento contiene almeno le informazioni previste dagli schemi allegati alle presenti prescrizioni, in una forma che ne renda agevole l'analisi e la comprensione.

3. A seguito dell'esame della comunicazione e della documentazione ad essa allegata nonché a seguito delle indicazioni eventualmente fornite dall'offerente per l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1, il documento è modificato o integrato, rispetto a quanto stabilito in via generale con gli schemi allegati, sulla base delle eventuali richieste di modificazioni o integrazioni formulate dalla Consob ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge.

4. La Consob può esentare l'offerente dall'includere nel documento d'offerta alcune informazioni previste negli schemi allegati alle presenti prescrizioni, qualora tali informazioni si rivelino, in relazione a singole offerte, non necessarie per compiere la valutazione di cui al precedente comma 1.

5. Con la sottoscrizione dell'apposita dichiarazione inserita nel documento d'offerta, l'offerente assume la responsabilità in ordine alla completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel documento stesso. Ove si tratti di societa o ente, la dichiarazione è altresì sottoscritta dal presidente del collegio sindacale.

Art. 9.

(Attività istruttoria)

1. La comunicazione, redatta in conformità a quanto previsto dall'articolo 5 e con la documentazione di cui all'articolo 6, prende data dal giorno in cui la stessa è pervenuta alla Consob.

2. Nel termine previsto dall'articolo 15, comma 2, della legge, la Consob, a seguito dell'esame della comunicazione e della documentazione ad essa allegata, procede all'eventuale richiesta di chiarimenti nei confronti dell'offerente ovvero esercita i poteri previsti dall'articolo 15, comma 2, della legge, fissando contestualmente il termine e le modalità per l'adempimento.

3. L'offerente informa immediatamente la Consob di ogni variazione relativa ai dati ed alle notizie contenuti nella comunicazione e negli altri documenti inviati, nonché di ogni fatto nuovo rilevante per la valutazione dell'offerta, che si verifichino nel corso dell'istruttoria finalizzata alla pubblicazione della medesima.

Art. 10.

(Pubblicazione dell'offerta)

1. L'offerta è pubblicata almeno cinque giorni di borsa o mercato ristretto aperti antecedenti la data di inizio dell'offerta concordata con la Consob.

2. L'offerta è pubblicata, secondo le modalità previste dal successivo comma 3, a seguito della ricezione da parte dell'offerente della comunicazione del nulla-osta deliberato dalla Consob ovvero, qualora questa non si sia pronunciata, successivamente alla scadenza del termine di cui all'articolo 15, comma 2, della legge.

3. L'offerta si intende pubblicata quando siano stati assolti i seguenti adempimenti:

a) pubblicazione del documento d'offerta, nel testo conforme alle prescrizioni generali o particolari dettate dalla Consob, su almeno un quotidiano a diffusione nazionale;

b) contestuale invio alla Consob del documento d'offerta munito di una dichiarazione, sottoscritta dall'offerente, attestante la conformità del documento stesso a quello redatto e pubblicato secondo quanto previsto dalla precedente lettera *a)*;

c) contestuale invio del documento d'offerta all'emittente;

d) contestuale invio del documento d'offerta agli organi locali di tutte le borse valori e di tutti i mercati ristretti.

4. La data di pubblicazione dell'offerta è, a tutti gli effetti, quella del quotidiano nel quale è pubblicato per la prima volta il documento d'offerta.

5. L'offerente si uniforma alle diverse modalità e termini di pubblicazione dell'offerta eventualmente determinate dalla Consob ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge, anche in relazione alle caratteristiche dell'offerta originaria e delle eventuali offerte concorrenti.

Art. 11.

(Modalità di accettazione dell'offerta)

1. L'accettazione dell'offerta o il suo inoltro avvengono esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati alle attività di negoziazione o di raccolta di ordini di cui all'articolo 1 della legge 2 gennaio 1991, n. 1. L'accettazione dell'offerta avviene esclusivamente mediante sottoscrizione della scheda di adesione, contenente le informazioni previste dallo schema allegato alle presenti prescrizioni.

2. Il documento di offerta nonché la scheda di adesione sono messi a disposizione del pubblico presso gli intermediari autorizzati indicati nel documento stesso quali incaricati di ricevere le accettazioni dell'offerta, nonché presso gli organi locali, con obbligo di consegna ovvero di estrazione di copia a chiunque ne faccia richiesta senza onere per il richiedente. I documenti messi a disposizione del pubblico secondo quanto previsto nel documento d'offerta sono disponibili almeno presso la sede dell'offerente, presso gli organi locali, nonché presso la sede sociale e le sedi secondarie degli intermediari autorizzati incaricati di ricevere le accettazioni.

Art. 12.

(Comunicato della società emittente)

1. La società emittente può esercitare la facoltà di pubblicare ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta, nonché la propria valutazione al riguardo, esclusivamente con il comunicato approvato dalla Consob ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della legge.

2. La Consob fa conoscere alla società emittente le proprie determinazioni circa la sufficienza delle informazioni fornite entro tre giorni di borsa o mercato ristretto aperti decorrenti dalla data di ricezione del comunicato.

3. Il comunicato contiene l'indicazione dell'organo della società, amministratore unico o consiglio di amministrazione, che ha espresso la valutazione sull'offerta e, nel caso in cui si tratti di organo collegiale, specifica se tale valutazione sia stata deliberata all'unanimità o a maggioranza, con indicazione del numero e, ove ne facciano richiesta, del nominativo e del parere dei dissenzienti.

4. Il comunicato è pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

Art. 13.

(Informazioni da divulgare da parte dell'offerente successivamente alla pubblicazione dell'offerta)

1. L'offerente, salvo quanto previsto dall'articolo 15, informa immediatamente la Consob di ogni variazione relativa ai dati ed alle notizie contenuti nel documento d'offerta che si verifichi successivamente alla pubblicazione dell'offerta e fino alla data in cui è possibile presentare le accettazioni.

2. La Consob, nei due giorni non festivi successivi alla data di ricevimento delle informazioni di cui al comma 1, valuta il contenuto e determina le modalità ed i termini di divulgazione dei dati e delle notizie comunicati, al fine di assicurare una adeguata informazione per il pubblico.

3. Il testo, da trasmettere alla Consob ai sensi del comma 1, deve comunque contenere il riferimento al documento d'offerta pubblicato con specificazione delle parti dello stesso oggetto di variazione.

4. I dati e le notizie che l'offerente è tenuto a rendere pubblici ai sensi del Regolamento di attuazione degli articoli 6 e 7 della legge 17 maggio 1991, n. 157, diversi da quelli del comma 1, sono diffusi con le modalità ed i termini previsti da tale Regolamento.

Art. 14.

(Avvisi e comunicati che si intendono divulgare successivamente alla pubblicazione dell'offerta)

1. Chiunque intenda divulgare, successivamente alla pubblicazione dell'offerta, avvisi o comunicati ad essa relativi, è tenuto a trasmettere preventivamente il testo alla Consob la quale effettuerà tempestivamente le valutazioni ed assumerà le determinazioni di cui

all'articolo 13, comma 2. Il testo da trasmettere alla Consob deve comunque contenere il riferimento al documento d'offerta pubblicato.

Art. 15.

(Modificazioni dell'offerta)

1. Le modificazioni che l'offerente intende apportare all'offerta sono rese note alla Consob con apposita comunicazione. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 5, comma 3, e, nel caso di modificazioni del corrispettivo offerto o dell'ammontare dei titoli richiesti, dall'articolo 6, comma 1, lettera *a)*.

2. La comunicazione illustra dettagliatamente le modificazioni proposte, ogni elemento utile per la valutazione di queste, le ragioni che le giustificano nonché gli effetti che esse comportano.

3. Nel caso di modificazioni del corrispettivo offerto o dell'ammontare dei titoli richiesti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

4. La Consob, a seguito dell'esame della comunicazione, procede entro tre giorni non festivi decorrenti dalla ricezione della stessa, all'eventuale richiesta di chiarimenti ovvero esercita i poteri previsti dall'articolo 15, comma 2, della legge, fissando contestualmente il termine e le modalità per l'adempimento.

Art. 16.

(Pubblicazione delle modificazioni dell'offerta)

1. Le modificazioni dell'offerta sono pubblicate a seguito della pronuncia della Consob mediante avviso pubblicato almeno sullo stesso quotidiano dove è stato pubblicato il documento d'offerta.

2. Si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 10, commi 3, 4 e 5.

3. L'avviso concernente le modificazioni dell'ammontare dei titoli richiesti è pubblicato nello stesso termine di cui all'articolo 22, comma 4, della legge.

Art. 17.

(Offerte concorrenti)

1. Alle offerte concorrenti sono applicabili tutte le disposizioni contenute nelle presenti prescrizioni.

2. Qualora venga promossa un'offerta concorrente, le eventuali revoche delle accettazioni dell'offerta originaria, sono presentate ai medesimi intermediari presso i quali erano state inoltrate le accettazioni.

3. Qualora l'offerta originaria sia stata modificata a seguito di un'offerta concorrente, le eventuali revoche delle accettazioni dell'offerta concorrente sono presentate ai medesimi intermediari presso i quali erano state inoltrate le accettazioni.

4. Ove l'offerente originario intenda mantenere inalterato il termine di durata della propria offerta, lo stesso soggetto pubblica un avviso contenente la dichiarazione di cui all'art. 25, comma 2, della legge.

5. Il testo dell'avviso è pubblicato, entro tre giorni dalla data di pubblicazione dell'offerta concorrente, almeno sul medesimo quotidiano dove è stato pubblicato il documento d'offerta. Preventivamente alla sua pubblicazione, il medesimo testo è trasmesso alla Consob.

Art. 18.

(Pubblicazione dei dati relativi alle accettazioni)

1. Gli intermediari incaricati di ricevere le accettazioni comunicano giornalmente agli organi locali il numero dei titoli oggetto delle accettazioni pervenute nel giorno non festivo precedente nonché il numero complessivo dall'inizio dell'offerta.

2. Entro il giorno successivo a quello di ricezione dei dati contemplati dal comma precedente, gli organi locali pubblicano il numero complessivo dei titoli oggetto delle accettazioni comunicato dagli intermediari, indicando altresì la percentuale che tali titoli rappresentano rispetto all'ammontare richiesto.

3. La pubblicazione avviene tramite affissione nei locali di borsa di appositi avvisi contenenti i dati di cui al comma 2.

4. Il soggetto incaricato di coordinare la raccolta delle accettazioni trasmette settimanalmente alla Consob il numero complessivo dei titoli oggetto delle accettazioni pervenute agli intermediari, indicando altresì la percentuale che tali titoli rappresentano rispetto all'ammontare richiesto.

Art. 19.

(Pubblicazione dei risultati dell'offerta)

1. Entro cinque giorni di borsa o mercato ristretto aperti decorrenti dalla data di scadenza dell'offerta, l'offerente pubblica, secondo le modalità previste dall'articolo 10, comma 3, i risultati dell'offerta medesima, specificando:

a) se è stata raggiunta la percentuale di titoli richiesti;

b) l'ammontare dei titoli oggetto delle accettazioni pervenute;

c) la percentuale dei titoli oggetto delle accettazioni pervenute rispetto all'ammontare dei titoli richiesti;

d) la percentuale conseguita della categoria dei titoli oggetto di offerta;

e) nel caso in cui le accettazioni si riferiscano ad un numero o ad una percentuale di titoli superiori a quelli richiesti, l'intenzione di ricorrere al riparto proporzionale ovvero di acquistare tutti i titoli per i quali sono state presentate le accettazioni;

f) le modalità ed i termini per l'eventuale restituzione dei titoli non acquistati dall'offerente nel caso in cui l'offerta sia inefficace ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della legge;

g) la data fissata per il pagamento del corrispettivo già indicata nel documento d'offerta ovvero la nuova data conseguente alle modificazioni dell'offerta intervenute.

2. Nel caso in cui l'offerente non effettui la dichiarazione prevista dall'articolo 20, comma 3, secondo periodo, della legge, è comunque tenuto, entro cinque giorni dalla pubblicazione dei risultati dell'offerta, a fornire indicazioni circa le modalità ed i termini di restituzione dei titoli non acquistati.

3. Nel caso in cui l'offerente proceda, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge, all'acquisto da ciascun destinatario della medesima proporzione di titoli, lo stesso rende noto, prima del terzo giorno antecedente la data fissata per il pagamento e per la restituzione, la percentuale di titoli che verranno acquistati da ciascuno.

4. Gli adempimenti previsti dai commi 2 e 3 si intendono assolti mediante pubblicazione di apposito avviso almeno nel medesimo quotidiano dove è stato pubblicato il documento d'offerta. Con la stessa modalità è resa pubblica la dichiarazione di cui all'articolo 20, comma 3, della legge.

Art. 20.

*(Ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18-*quater*, comma 1, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216).*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 18-*quater*, comma 1, sub articolo 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, si applicano dalla data della comunicazione e fino alla data in cui hanno termine le attività connesse all'offerta.

SCHEMA 1

SCHEMA DEL DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO ALLE OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO.

A) NOME DEI SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE.

a1 - Il soggetto o i soggetti offerenti.

Indicazione del nome. Nel caso di società deve essere indicata la denominazione e la sede sociale e deve essere altresì precisato se i relativi titoli sono quotati in borsa ovvero negoziati nel mercato ristretto; devono poi essere fornite le seguenti indicazioni sugli organi sociali.

Consiglio di amministrazione (o organo amministrativo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita, nonché dell'eventuale appartenenza al comitato esecutivo.

Collegio sindacale (o organo interno di controllo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita;

a2 - Società emittente i titoli oggetto dell'offerta (ovvero i titoli di conversione e di compendio che attribuiscono il diritto di voto).

Indicazione della denominazione e della sede sociale, del capitale sociale e della relativa composizione, delle borse valori italiane ed estere dove i titoli sono quotati ovvero dei mercati ristretti dove i titoli sono negoziati.

a3 - Intermediari.

Indicazione degli intermediari che intervengono nell'operazione e del relativo ruolo. Precisare che gli intermediari sono autorizzati ai sensi della legge n. 1/1991. Indicazione della circostanza che presso gli intermediari è disponibile la scheda di adesione.

B) LE CATEGORIE E I QUANTITATIVI DEI TITOLI OGGETTO DELL'OFFERTA.

b1 - indicazione delle categorie dei titoli oggetto dell'offerta e delle relative quantità;

b2 - indicazione della percentuale che le azioni oggetto dell'offerta rappresentano rispetto all'intero capitale sociale e rispetto al capitale costituito da azioni della medesima categoria;

b3 - ove oggetto dell'offerta siano obbligazioni convertibili, deve essere fornita indicazione della percentuale che esse rappresentano rispetto all'intero prestito obbligazionario. Inoltre deve essere indicata la percentuale che le azioni di compendio del prestito obbligazionario rappresentano sull'intero capitale sociale e sul capitale costituito da azioni della medesima categoria;

b4 - ove oggetto dell'offerta siano valori mobiliari diversi dalle azioni e dalle obbligazioni convertibili (quali diritti su titoli convertibili in azioni con diritto di voto o su titoli rappresentativi del diritto di sottoscrivere o acquistare dette azioni), indicazione della percentuale rappresentata dalle azioni di compendio rispetto all'intero capitale sociale e rispetto al capitale costituito da azioni della medesima categoria;

b5 - indicazione delle eventuali autorizzazioni, rilasciate dalle autorità competenti, cui è soggetta l'operazione e dei relativi estremi. Nel caso in cui l'operazione debba essere comunicata all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, indicazione della circostanza che l'offerente ha provveduto ad eseguire tale comunicazione;

b6 - indicazione delle modalità e dei termini stabiliti per l'adesione all'offerta e per il deposito dei titoli, conformemente a quanto previsto nella scheda di adesione;

b7 - menzione dell'obbligo che hanno gli intermediari incaricati di ricevere le accettazioni, ai sensi dell'art. 28 comma 4 legge n. 149/92, della comunicazione giornaliera agli organi locali dei dati relativi ai titoli depositati, ai fini della loro pubblicazione, mediante affissione nei locali di borsa di appositi avvisi;

b8 - se l'offerta viene promossa sui mercati di più Stati, indicazione di tale circostanza.

C) IL QUANTITATIVO MINIMO DI ACCETTAZIONE, PERCHÉ L'OFFERTA DIVENTI IRREVOCABILE (*).

c1 - indicazione del numero minimo di titoli che deve essere raggiunto affinché l'offerta diventi irrevocabile;

c2 - indicazione che l'offerente intende esercitare la facoltà di acquisire i titoli depositati alle condizioni dell'offerta, quando gli stessi non raggiungano il quantitativo richiesto, entro il termine non superiore a cinque giorni dalla data della pubblicazione dei risultati dell'offerta (art. 20 legge n. 149/92).

D) IL NUMERO DEI TITOLI DELLA SOCIETÀ EMITTENTE POSSEDUTI DAL SOGGETTO O DAI SOGGETTI CHE INTENDONO O DEVONO EFFETTUARE L'OFFERTA PUBBLICA, ANCHE A MEZZO DI SOCIETÀ FIDUCIARIE O PER INTERPOSTA PERSONA E DI QUELLI POSSEDUTI DA SOCIETÀ CONTROLLATE.

d1 - indicazione del numero e delle categorie dei titoli posseduti, con la specificazione del titolo del possesso. Indicazione dei titoli in relazione ai quali i soggetti suindicati possono comunque esercitare il diritto di voto;

d2 - nel caso in cui i medesimi soggetti abbiano stipulato contratti di riporto, usufrutto o pegno sui titoli della società emittente, deve essere indicato il quantitativo dei titoli oggetto del contratto nonché il soggetto a cui spetta il diritto di voto;

(*) Tale indicazione deve essere fornita soltanto ove ne ricorrano i presupposti.

d3 - indicazione di eventuali ulteriori impegni assunti sui titoli della società emittente dal soggetto o dai soggetti che intendono o devono effettuare l'offerta pubblica, anche a mezzo di società fiduciarie o per interposta persona e da società controllate (ad esempio contratti a premio o altri contratti a termine su detti titoli).

E) IL CORRISPETTIVO UNITARIO PER I TITOLI E LA SUA GIUSTIFICAZIONE.

e1 - indicazione del corrispettivo e dei criteri seguiti per la sua determinazione;

e2 - nel caso di opa residuale indicazione del prezzo unitario dei titoli stabilito dalla Consob, ai sensi dell'art. 10, comma 9, della Legge n. 149/92;

e3 - nel caso di OPA successiva, indicazione dei prezzi degli acquisti e di esercizio di diritti su titoli convertibili in azioni con diritto di voto o su titoli rappresentativi del diritto di voto che hanno portato l'offerente a raggiungere o superare le partecipazioni previste dai commi 2, 3 e 7 dell'art. 10 Legge n. 149/92, nonché della relativa media ponderata;

e4 - indicazione dei valori attribuiti ai titoli della società emittente in occasione di operazioni finanziarie effettuate nell'ultimo esercizio e nell'esercizio in corso (quali fusioni e scissioni, aumenti di capitale, offerte pubbliche, emissione di buoni di sottoscrizione);

e5 - relativamente ai titoli quotati alle B.V. indicazione dei prezzi di compenso degli ultimi 6 mesi; per i titoli negoziati nei mercati ristretti indicazione della media mensile ponderata dei prezzi fatti registrare negli ultimi sei mesi (nel caso di titoli negoziati presso più mercati ristretti, i prezzi da prendere a riferimento sono quelli del mercato su cui i titoli risultano maggiormente trattati).

F) LE DATE E LE MODALITÀ DEL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO E LE GARANZIE DI ESATTO ADEMPIMENTO.

f1 - indicazione della data di pagamento del corrispettivo, fatte salve le proroghe o le modifiche dell'offerta pubblicate secondo le disposizioni vigenti;

f2 - indicazione delle modalità di pagamento del corrispettivo;

f3 - indicazione delle garanzie di esatto adempimento approntate, conformemente a quanto previsto dall'art. 8 delle prescrizioni di carattere generale;

G) LE MOTIVAZIONI DELL'OFFERTA E I PROGRAMMI FUTURI DELL'ACQUIRENTE.

g1 - presupposti giuridici dell'operazione con riferimento alla fattispecie di offerta pubblica di acquisto promossa dall'offerente in relazione alle previsioni della legge n. 149/92;

g2 - motivazioni dell'operazione;

g3 - indicazione dei programmi relativi alla società emittente. In particolare dovranno essere fornite informazioni concernenti i programmi relativi alla gestione delle attività di quest'ultima, agli investimenti da attuare, alle eventuali ristrutturazioni e o riorganizzazioni da effettuare nella stessa società emittente e o nelle società da questa controllate, alle previste modifiche nella composizione del consiglio di amministrazione, alle modifiche dello statuto con particolare riferimento all'eventuale trasferimento della sede sociale all'estero;

g4 - ove il soggetto offerente sia il socio di controllo dell'emittente i titoli ed abbia promosso l'offerta nel periodo intercorrente tra la data di chiusura dell'ultimo esercizio e la data prevista per la convocazione dell'assemblea che deve approvare il bilancio di tale esercizio e se non risulta ancora disponibile il progetto di bilancio, devono essere fornite le principali grandezze economico - patrimoniali riguardanti la società emittente.

H) INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI POSTE IN ESSERE DAGLI OFFERENTI SUI TITOLI OGGETTO DELL'OFFERTA NEGLI ULTIMI DUE ANNI.

h1 - deve essere fornita indicazione, rispettivamente, per il totale delle operazioni di acquisto e di quelle di vendita effettuate sui titoli oggetto dell'offerta negli ultimi due anni, del numero di operazioni di acquisto e di vendita, del numero dei titoli acquistati e venduti e del relativo controvalore. Tali indicazioni devono tenere conto anche delle operazioni effettuate a mezzo dei soggetti sopra indicati alla lettera *d*..

I) EVENTUALI ACCORDI TRA OFFERENTI ED AZIONISTI O AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ EMITTENTE DEI TITOLI OGGETTO DELL'OFFERTA.

i1 - indicazione di ogni eventuale accordo che abbia rilevanza in relazione all' offerta. Ove negli ultimi 12 mesi antecedenti alla pubblicazione dell'offerta, siano state eseguite tra l'offerente (o gli offerenti) e la società emittente operazioni finanziarie e o commerciali che possano avere o abbiano avuto effetti significativi sull'attività della medesima società emittente, descrizione di tali operazioni:

i2 - indicazione degli accordi tra l'offerente e gli azionisti della società emittente concernenti l'esercizio del diritto di voto.

L) I COMPENSI AGLI INTERMEDIARI.

l1 - indicazione delle remunerazioni riconosciute a ciascuna categoria di intermediari, in relazione al ruolo svolto.

M) INDICAZIONE DELLA EVENTUALE COMUNICAZIONE DELL'OFFERTA ALLA SOCIETÀ EMITTENTE I TITOLI OGGETTO DELL'OFFERTA.

N) DURATA DELL'OFFERTA DETERMINATA AI SENSI DELL'ART. 20 DELLA LEGGE N. 149/92.

n) - indicazione dell'inizio e della scadenza dell'offerta con la precisazione che essi sono stati concordati con la Consob ai sensi dell'art. 20 della legge n. 149/92.

O) INDICAZIONI CHE IN IPOTESI DI RIPARTO SARÀ APPLICATO IL CRITERIO PREVISTO DALL'ART. 20, COMMA 4, LEGGE N. 149/92.

INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO DEL DOCUMENTO INFORMATIVO.

DOCUMENTI CHE L'OFFERENTE DEVE METTERE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO E LUOGHI NEI QUALI TALI DOCUMENTI SONO DISPONIBILI.

— ultimo bilancio di esercizio ed ultimo bilancio consolidato del soggetto offerente, ove esso sia tenuto alla redazione di tali documenti;

— se il soggetto offerente ha titoli quotati alle B.V. e se la data di chiusura dell'ultimo esercizio è anteriore di oltre nove mesi, relazione semestrale;

— ultimo bilancio di esercizio dell'emittente;

— ultimo bilancio consolidato dell'emittente, ove ne sia prevista la redazione;

— ove già resa pubblica, relazione semestrale della società emittente successiva all'ultimo bilancio pubblicato.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ.

1 - deve essere fornito il nome, o la denominazione sociale in caso di società, dei soggetti che si assumono la responsabilità del documento;

2 - dichiarazione dei responsabili citati al punto precedente redatta secondo il modello di seguito riportato, che, per quanto a loro conoscenza i dati contenuti nel documento informativo rispondono alla realtà e non vi sono omissioni che possano alterarne la portata.

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ.

La responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel documento informativo appartiene all'offerente.

SCHEMA 2

SCHEMA DEL DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO ALLE OFFERTE PUBBLICHE DI SCAMBIO.

A) NOME DEI SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE.

a1 - Il soggetto o i soggetti offerenti

Indicazione del nome. Nel caso di società deve essere indicata la denominazione e la sede sociale e deve essere altresì precisato se i relativi titoli sono quotati in borsa ovvero negoziati nel mercato ristretto; devono poi essere fornite le seguenti indicazioni sugli organi sociali.

Consiglio di amministrazione (o organo amministrativo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita, nonchè dell'eventuale appartenenza al comitato esecutivo.

Collegio sindacale (o organo interno di controllo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita;

a2 - Società emittente i titoli oggetto dell'offerta (ovvero i titoli di conversione o di compendio che attribuiscono il diritto di voto).

Indicazione della denominazione e della sede sociale, del capitale sociale e della relativa composizione, delle borse valori italiane ed estere dove i titoli sono quotati ovvero dei mercati ristretti dove i titoli sono negoziati.

a3 - Società emittente/i i titoli offerti in contropartita dello scambio.

Indicazione della denominazione e della sede sociale, del capitale sociale e della relativa composizione, delle borse valori italiane ed estere dove i titoli sono quotati ovvero dei mercati ristretti dove i titoli sono negoziati.

a4 - Intermediari.

Indicazione degli intermediari che intervengono nell'operazione e del relativo ruolo. Precisare che gli intermediari sono autorizzati ai sensi della legge n.1/1991. Indicazione della circostanza che presso gli intermediari è disponibile la scheda di adesione.

B) LE CATEGORIE E I QUANTITATIVI DEI TITOLI OGGETTO DELL'OFFERTA

b1 - indicazione delle categorie dei titoli oggetto dell'offerta e delle relative quantità;

b2 - indicazione della percentuale che le azioni oggetto dell'offerta rappresentano rispetto all'intero capitale sociale e rispetto al capitale costituito da azioni della medesima categoria;

b3 - ove oggetto dell'offerta siano obbligazioni convertibili, deve essere fornita indicazione della percentuale che esse rappresentano rispetto all'intero prestito obbligazionario. Inoltre deve essere indicata la percentuale che le azioni di compendio del prestito obbligazionario rappresentano sull'intero capitale sociale e sul capitale costituito da azioni della medesima categoria;

b4 - ove oggetto dell'offerta siano valori mobiliari diversi dalle azioni e dalle obbligazioni convertibili (quali diritti su titoli convertibili in azioni con diritto di voto o su titoli rappresentativi del diritto di sottoscrivere o acquistare dette azioni), indicazione della percentuale rappresentata dalle azioni di compendio rispetto all'intero capitale sociale e rispetto al capitale costituito da azioni della medesima categoria;

b5 - indicazione delle eventuali autorizzazioni, rilasciate dalle autorità competenti, cui è soggetta l'operazione di acquisto dei titoli oggetto dell'offerta e dei relativi estremi. Nel caso in cui l'operazione debba essere comunicata all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, indicazione della circostanza che l'offerente ha provveduto ad eseguire tale comunicazione;

b6 - indicazione delle modalità e dei termini stabiliti per l'adesione all'offerta e per il deposito dei titoli, conformemente a quanto previsto nella scheda di adesione;

b7 - menzione dell'obbligo che hanno gli intermediari incaricati di ricevere le accettazioni, ai sensi dell'art.28 comma 4 legge n.149/92, della comunicazione giornaliera agli organi locali dei dati relativi ai titoli depositati, ai fini della loro pubblicazione, mediante affissione nei locali di borsa di appositi avvisi;

b8 - se l'offerta viene promossa sui mercati di più Stati, indicazione di tale circostanza.

C) IL QUANTITATIVO MINIMO DI ACCETTAZIONE. PERCHÈ L'OFFERTA DIVENTI IRREVOCABILE.

c1 - indicazione del numero minimo di titoli che deve essere raggiunto affinchè l'offerta diventi irrevocabile;

c2 - indicazione che l'offerente intende esercitare la facoltà di acquisire i titoli depositati alle condizioni dell'offerta, quando gli stessi non raggiungano il quantitativo richiesto, entro il termine non superiore a cinque giorni dalla data della pubblicazione dei risultati dell'offerta (art.20 legge n. 149/92);

D) IL NUMERO DEI TITOLI DELLA SOCIETÀ EMITTENTE I TITOLI OGGETTO DELL'OFFERTA POSSEDUTI DAL SOGGETTO O DAI SOGGETTI CHE INTENDONO O DEVONO EFFETTUARE L'OFFERTA PUBBLICA, ANCHE A MEZZO DI SOCIETÀ FIDUCIARIE O PER INTERPOSTA PERSONA E DI QUELLI POSSEDUTI DA SOCIETÀ CONTROLLATE.

d1 - indicazione del numero e delle categorie dei titoli posseduti, con la specificazione del titolo del possesso. Indicazione dei titoli in relazione ai quali i soggetti suindicati possono comunque esercitare il diritto di voto;

d2 - nel caso in cui i medesimi soggetti abbiano stipulato contratti di riporto, usufrutto o pegno sui titoli della società emittente, deve essere indicato il quantitativo dei titoli oggetto del contratto nonchè il soggetto a cui spetta il diritto di voto;

d3 - indicazione di eventuali ulteriori impegni assunti sui titoli della società emittente dal soggetto o dai soggetti che intendono o devono effettuare l'offerta pubblica, anche a mezzo di società fiduciarie o per interposta persona e da società controllate (ad esempio contratti a premio o altri contratti a termine su detti titoli).

E) Il corrispettivo unitario per i titoli e la sua giustificazione.informazioni riguardanti i titoli offerti quali corrispettivo dello scambio.

e1 - indicazione delle eventuali autorizzazioni, rilasciate dalle autorità competenti, cui è soggetta l'operazione di vendita dei titoli costituenti la contropartita dello scambio e dei relativi estremi;

e2 - indicazione dei titoli e delle categorie di titoli oggetto di scambio, con particolare riferimento a: numero, valore nominale (o parità contabile), denominazione esatta o categoria, cedole annesse, percentuale sull'intero capitale e sulla categoria di appartenenza;

e3 - indicazione dei criteri seguiti per la determinazione del rapporto di scambio;

e4 - indicazione dei valori attribuiti ai titoli della società emittente in occasione di operazioni finanziarie effettuate nell'ultimo esercizio e nell'esercizio in corso (quali fusioni e scissioni, aumenti di capitale, offerte pubbliche, emissione di buoni di sottoscrizione);

e5 - indicazione dei valori attribuiti ai titoli offerti in contropartita dello scambio, in occasione di operazioni finanziarie effettuate nell'ultimo esercizio e nell'esercizio in corso (quali fusioni e scissioni, aumenti di capitale, offerte pubbliche, emissione di buoni di sottoscrizione);

e6 - ove i titoli oggetto dell'offerta siano quotati alle B.V., prezzi di compenso degli ultimi 6 mesi e, ove tali titoli siano negoziati nei mercati ristretti, media mensile ponderata dei prezzi fatti registrare negli ultimi sei mesi (nel caso di titoli negoziati presso più mercati ristretti, il prezzo da prendere a riferimento è quello del mercato su cui i titoli risultano maggiormente trattati);

e7 - ove i titoli offerti in contropartita dello scambio siano quotati alle B.V, prezzi di compenso degli ultimi 6 mesi e, ove i medesimi titoli siano negoziati nei mercati ristretti, media mensile ponderata dei prezzi fatti registrare negli ultimi sei mesi (nel caso di titoli negoziati presso più mercati ristretti, il prezzo da prendere a riferimento è quello del mercato su cui i titoli risultano maggiormente trattati);

e8 descrizione dei diritti connessi ai titoli offerti in contropartita dello scambio, con particolare riferimento:

1) nel caso di azioni, all'attribuzione del diritto di voto, al diritto alla ripartizione degli utili, alla partecipazione al residuo attivo in caso di liquidazione e a qualunque privilegio, alla decorrenza del godimento, al termine di prescrizione del dividendi e con indicazione di chi trae vantaggio da tale prescrizione;

2) nel caso di obbligazioni convertibili in azioni o con buoni di acquisto o di sottoscrizione di azioni, al tasso di interesse nominale (se sono previsti più tassi di interesse, indicazione delle condizioni di modifica; qualora sia prevista la variabilità del tasso di interesse, indicazione dei parametri e dei valori di riferimento, riportando, ove necessario, un esempio di calcolo degli interessi periodici), al tasso di rendimento effettivo, alla scadenza, modalità e termini di liquidazione e pagamento degli interessi, al rapporto di conversione, di sottoscrizione o di acquisto, alla durata. Inoltre relativamente ai titoli da offrire in conversione o in compendio dovranno essere fornite le indicazioni di cui al numero 1) sopra riportato;

3) nel caso di buoni di sottoscrizione o di acquisto, alle condizioni, ai termini, alle modalità ed ai costi di esercizio del diritto di acquisto o di sottoscrizione, nonchè tutti gli altri elementi della proposta contrattuale (dovrà essere altresì allegato il regolamento degli stessi buoni di acquisto o di sottoscrizione).Inoltre relativamente alle azioni di compendio dovranno essere fornite le indicazioni di cui al punto 1) sopra rirportato;

e9 - regime di circolazione;

e10 - indicazione del numero e delle categorie dei titoli, offerti in contropartita dello scambio, posseduti dal soggetto offerente, anche a mezzo di società fiduciarie o per interposta persona e di quelli posseduti da società controllate, con la specificazione del titolo del possesso. Indicazione dei titoli in relazione ai quali i soggetti suindicati possono comunque esercitare il diritto di voto;

e11 - nel caso in cui i medesimi soggetti abbiano stipulato contratti di riporto, usufrutto o pegno sui titoli della società emittente i titoli costituenti la contropartita dello scambio, deve essere indicato il quantitativo dei titoli oggetto del contratto nonchè il soggetto a cui spetta il diritto di voto;

e12 - indicazione di eventuali ulteriori impegni assunti sui titoli della società emittente i medesimi titoli offerti in contropartita dello scambio dal soggetto o dai soggetti che intendono o devono effettuare l'offerta pubblica, anche a mezzo di società fiduciarie o per interposta persona e da società controllate (ad esempio contratti a premio o altri contratti a termine su detti titoli).

F) Le date e le modalità di consegna dei titoli le garanzie di esatto adempimento.

f1 - indicazione della data prevista per la consegna dei titoli, fatte salve le proroghe o le modifiche dell'offerta pubblicate secondo le disposizioni vigenti;

f2 - indicazione delle modalità e dei termini di consegna dei titoli;

f3 - indicazione delle modalità e dei termini di comunicazione agli aderenti di avvenuta assegnazione dei titoli;

f4 - indicazione delle garanzie di esatto adempimento approntate, conformemente a quanto previsto dall'art. 8 delle prescrizioni di carattere generale.

G) LE MOTIVAZIONI DELL'OFFERTA E I PROGRAMMI FUTURI DELL'ACQUIRENTE.

g1 - presupposti giuridici dell'operazione con riferimento alla fattispecie di offerta pubblica di acquisto promossa dall'offerente in relazione alle previsioni della legge n. 149/92:

g2 - motivazioni dell'operazione:

g3 - indicazione dei programmi relativi alla società emittente. In particolare dovranno essere fornite informazioni concernenti i programmi relativi alla gestione delle attività di quest'ultima, agli investimenti da attuare, alle eventuali ristrutturazioni e/o riorganizzazioni da effettuare nella stessa società emittente e/o nelle società da questa controllate, alle previste modifiche nella composizione del consiglio di amministrazione, alle modifiche dello statuto con particolare riferimento all'eventuale trasferimento della sede sociale all'estero;

g4 - ove il soggetto offerente sia il socio di controllo dell'emittente i titoli oggetto dell'operazione ed abbia promosso l'offerta nel periodo intercorrente tra la data di chiusura dell'ultimo esercizio e la data prevista per la convocazione dell'assemblea che deve approvare il bilancio di tale esercizio e se non risulta ancora disponibile il progetto di bilancio, devono essere fornite le principali grandezze economico-patrimoniali riguardanti la società emittente;

g5 - ove l'offerente abbia emesso i titoli offerti in contropartita dello scambio ovvero controlli la società emittente (o le società emittenti) tali titoli ed abbia promosso l'offerta nel periodo intercorrente tra la data di chiusura dell'ultimo esercizio e la data prevista per la convocazione dell'assemblea che deve approvare il bilancio di tale esercizio, se non risulta ancora disponibile il progetto di bilancio, devono essere fornite le principali grandezze economico-patrimoniali riguardanti la medesima società offerente ovvero la società controllata (o le società controllate) che ha (hanno) emesso i titoli rappresentanti il corrispettivo dello scambio.

H) INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI POSTE IN ESSERE DAGLI OFFERENTI NEGLI ULTIMI DUE ANNI SUI TITOLI OGGETTO DELL'OFFERTA NONCHÉ SU QUELLI OFFERTI IN CONTROPARTITA DELLO SCAMBIO.

h1 - indicazione, rispettivamente, per il totale delle operazioni di acquisto e di quelle di vendita effettuate sui titoli oggetto dell'offerta negli ultimi due anni, del numero di operazioni di acquisto e di vendita, del numero dei titoli acquistati e venduti e del relativo controvalore. Tali indicazioni devono tenere conto anche delle operazioni effettuate a mezzo dei soggetti sopra indicati alla lettera *d)*;

h2 - indicazione, rispettivamente, per il totale delle operazioni di acquisto e di quelle di vendita effettuate sui titoli oggetto dell'offerta negli ultimi due anni, del numero di operazioni di acquisto e di vendita, del numero dei titoli acquistati e venduti e del relativo controvalore. Tali indicazioni devono tenere conto anche delle operazioni effettuate dall'offerente a mezzo di società fiduciarie o per interposta persona ovvero effettuate da società controllate.

I) EVENTUALI ACCORDI TRA OFFERENTI ED AZIONISTI O AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ EMITTENTE DEI TITOLI OGGETTO DELL'OFFERTA NONCHÉ DELLA SOCIETÀ EMITTENTE I TITOLI COSTITUENTI LA CONTROPARTITA DELLO SCAMBIO

i1 - Indicazione di ogni eventuale accordo tra offerente i ed azionisti o amministratori della società emittente i titoli oggetto dell'offerta che abbia rilevanza in relazione all' offerta. Ove negli ultimi 12 mesi antecedenti alla pubblicazione dell'offerta, siano state eseguite tra l'offerente (o gli offerenti) e la società emittente operazioni finanziarie e o commerciali che possano avere o abbiano avuto effetti significativi sull'attività della medesima società emittente, descrizione di tali operazioni:

i2 - indicazione degli accordi tra offerente i e azionisti della società emittente i titoli oggetto dell'offerta concernenti l'esercizio del diritto di voto;

i3 - indicazione di ogni eventuale accordo tra offerente/i ed azionisti o amministratori della società emittente i titoli costituenti la contropartita dello scambio che abbia rilevanza in relazione all' offerta. Ove negli ultimi 12 mesi antecedenti alla pubblicazione dell'offerta, siano state eseguite tra l'offerente (o gli offerenti) e la società emittente operazioni finanziarie e/o commerciali che possano avere o abbiano avuto effetti significativi sull'attività della medesima società emittente, descrizione di tali operazioni;

i4 - indicazione degli accordi tra offerente/i e azionisti della società emittente i titoli costituenti la contropartita dello scambio concernenti l'esercizio del diritto di voto

L) I COMPENSI AGLI INTERMEDIARI.

l1 - indicazione delle remunerazioni riconosciute a ciascuna categoria di intermediari, in relazione al ruolo svolto.

M) INDICAZIONE DELLA EVENTUALE COMUNICAZIONE DEL L'OFFERTA ALLA SOCIETÀ EMITTENTE I TITOLI OGGETTO DELL'OFFERTA.

N) DURATA DELL'OFFERTA DETERMINATA AI SENSI DELL'ART. 20 DELLA LEGGE N. 149/92.

n1 - indicazione dell'inizio e della scadenza dell'offerta con la precisazione che essi sono stati concordati con la Consob ai sensi dell'art. 20 della legge n. 149/92

O) INDICAZIONE CHE IN IPOTESI DI RIPARTO SARÀ APPLICATO IL CRITERIO PREVISTO DALL'ART. 20, COMMA 4, LEGGE N 149/92.

INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO DEL DOCUMENTO INFORMATIVO:

DOCUMENTI CHE L'OFFERENTE DEVE METTERE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO E LUOGHI NEI QUALI TALI DOCUMENTI SONO DISPONIBILI.

1) Ultimo bilancio di esercizio ed ultimo bilancio consolidato del soggetto offerente (*), ove esso sia tenuto alla redazione di tali documenti.

2) Se il soggetto offerente ha titoli quotati alle B.V. e se la data di chiusura dell'ultimo esercizio è anteriore di oltre nove mesi, relazione semestrale.

3) Ultimo bilancio di esercizio dell'emittente.

4) Ultimo bilancio consolidato dell'emittente, ove ne sia prevista la redazione.

5) Ove già resa pubblica, relazione semestrale della società emittente successiva all'ultimo bilancio pubblicato.

(*) se l'offerente è l'emittente i titoli costituenti la contropartita dello scambio si deve far riferimento, con riguardo agli allegati, al punto 6).

6) Ultimo bilancio di esercizio ed ultimo bilancio consolidato (ove venga redatto) della società emittente (o delle società emittenti) i titoli costituenti la contropartita dello scambio. Ove già resa pubblica, relazione semestrale di tale (o di tali) società successiva all'ultimo bilancio pubblicato.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ.

1) Deve essere fornito il nome, o la denominazione sociale in caso di società, dei soggetti che si assumono la responsabilità del documento.

2) Dichiarazione dei responsabili citati al punto precedente redatta secondo il modello di seguito riportato, che, per quanto a loro conoscenza i dati contenuti nel documento informativo rispondono alla realtà e non vi sono omissioni che possano alterarne la portata.

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ.

La responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel documento informativo appartiene all'offerente.

SCHEMA 3

SCHEMA DI DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO ALLE OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO E DI SCAMBIO.

Dovrà essere opportunamente combinato lo schema di documento informativo previsto per le offerte pubbliche di acquisto con quello previsto per le offerte pubbliche di scambio.

SCHEDA DI ADESIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA.

Presentata da: .... (offerente)..........................

Su:...................................... (oggetto)..........................

ai sensi della legge 18 febbraio 1992, n. 149.

Spett.
(Intermediario incaricato dall'offerente di ricevere le accettazioni)

Il sottoscritto ....

nato a ....

Cittadinanza/Nazionalità ....

residente a sede in ....

Codice Cliente..

Titolare di n. .... (denominazione e specie dei titoli oggetto di offerta pubblica)

di cui garantisce la legittima e piena proprietà disponibilità

Dichiara

di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità della presente offerta:

come da documento pubblicato su........................

come da documento ricevuto da ....

Aderisce

alla presente offerta per tutti i titoli sopraindicati che:

☐ risultano già depositati presso di voi nel deposito titoli n. .... intestato a..,

☐ verranno immessi nel citato deposito a seguito della liquidazione del mese borsistico di ....

☐ vengono depositati presso di voi, contestualmente alla sottoscrizione della presente scheda,

☐ verranno a voi trasferiti / depositati presso di voi, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente, dall'intermediario depositario dei titoli sopraindicati.

Autorizza

la immissione dei titoli sopraindicati in un deposito transitorio presso di voi vincolato ai fini della presente offerta

Consente

sin d'ora il trasferimento delle azioni immesse nel suddetto deposito transitorio, conferendovi mandato irrevocabile ad apporre o fare apporre la firma di girata sui certificati azionari nonché a sottoscrivere o far sottoscrivere i fissati bollati prescritti in nome e per conto della parte venditrice.

Dichiara

di accettare sin d'ora lo storno dell'operazione qualora venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nella presente scheda e nei certificati presentati a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla consegna degli stessi.

Preso atto che nel documento di offerta è previsto che il pagamento del corrispettivo verrà effettuato, fatte salve le proroghe o le modifiche dell'offerta pubblicate secondo le disposizioni vigenti, in data...,
presso..
(soggetto/i incaricato/i del pagamento) e che il pagamento del prezzo è condizionato, in via sospensiva, (eventuali condizioni indicate nel documento di offerta)

Autorizza

codesta Spett.le (Intermediario incaricato dall'offerente di ricevere le accettazioni) a regolare far regolare

☐ sul c/c n. .... intestato a ....

presso..

☐ mediante assegno circolare non trasferibile intestato a..

l'importo di lire.................................. rivenente dalla vendita dei titoli sopraindicati

.... li ....

L'accettante

L'intermediario depositario

ATTESTATO DI CONVALIDA
DELL'INTERMEDIARIO INCARICATO
DI RICEVERE LE ACCETTAZIONI

N.B.: La presente scheda non tiene conto del regime fiscale da applicare ai sensi del D.L. 28 gennaio 1991, n. 27, convertito in legge 25 marzo 1991, n. 102.

DELIBERAZIONE 10 giugno 1992. n. **6265.**

Interpretazione di disposizioni di cui all'art. 10 della legge 18 febbraio 1992, n. 149.

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Visto l'art. 10 della legge 18 febbraio 1992. n. 149:

Considerato che il tenore letterale del citato art. 10 lascia impregiudicata la sussistenza dell'obbligo di procedere ad un'offerta pubblica di acquisto anche nell'ipotesi in cui l'acquisizione di una partecipazione significativa, ai sensi del medesimo articolo, al capitale di una società con titoli quotati in borsa o negoziati nel mercato ristretto avvenga in modo frazionato da parte di più società controllate da un unico soggetto ovvero da parte di un soggetto e di una o più società da esso controllate:

Considerato altresì che il tenore letterale del medesimo art. 10 lascia impregiudicata la sussistenza dell'obbligo di procedere ad un offerta pubblica d'acquisto anche nell'ipotesi in cui l'acquisizione di una partecipazione significativa, ai sensi del citato art. 10, al capitale di una società con titoli quotati in borsa o negoziati nel mercato ristretto avvenga attraverso l'acquisto del controllo di una società che, pur non avendo titoli quotati in borsa o negoziati nel mercato ristretto. possieda una partecipazione significativa. ai sensi dello stesso art. 10, al capitale della prima società;

Considerato che la principale finalità della legge consiste nel riconoscere a tutti gli azionisti analoghe opportunità economiche in occasione del trasferimento di una partecipazione significativa, ai sensi dell'art. 10, al capitale di una società con titoli quotati in borsa o negoziati nel mercato ristretto:

Ritenuto che la prima delle ipotesi di acquisizione sopra considerate realizza comunque un disegno unitario idoneo a configurare una situazione riconducibile all'art. 10;

Ritenuto che l'ulteriore ipotesi di acquisizione sopra considerata può essere determinata dall'obiettivo di acquisire partecipazioni significative, ai sensi dell'art. 10, al capitale di una società i cui titoli sono quotati in borsa o negoziati nel mercato ristretto:

Ritenuto che tale possibilità si realizza anche quando l'attivo patrimoniale della società i cui titoli non sono quotati in borsa o negoziati nel mercato ristretto. della quale è stato acquisito il controllo. sia sostanzialmente rappresentato da una o più delle suddette partecipazioni:

Visto l'art. 24. comma 2. del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Consob, nel quale è previsto che la Commissione può. ove lo ritenga opportuno. adottare deliberazioni interpretative. anche con riguardo all'applicazione delle norme di legge:

Delibera:

La Commissione nazionale per le società e la borsa. ai fini dell'applicazione dell'art. 10 della legge 18 febbraio 1992, n. 149, ritiene sussista l'obbligo di procedere ad un'offerta pubblica di acquisto anche nei seguenti casi:

a) quando la partecipazione significativa ai sensi del medesimo art. 10 al capitale di una società con titoli quotati in borsa o negoziati nel mercato ristretto venga acquisita in modo frazionato da parte di più società controllate da un unico soggetto ovvero da parte di un soggetto e di una o più società da esso controllate:

b) quando la partecipazione significativa ai sensi dell'art. 10 al capitale di una società con titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto venga acquisita attraverso l'assunzione del controllo di una società i cui titoli non sono quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, il cui attivo patrimoniale sia sostanzialmente rappresentato dalla suddetta partecipazione.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, 10 giugno 1992

Il presidente: BERLANDA

92A3131

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651404) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

TERAMO
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante

CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA

NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

SALERNO
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

FERRARA
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

RAVENNA
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

REGGIO EMILIA
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

ROMA
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

VITERBO
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

VARESE
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

MACERATA
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

CAMPOBASSO
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

BARI
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

CORATO (Bari)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

LECCE
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

CAGLIARI
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

AGRIGENTO
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

ENNA
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

RAGUSA
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

FIRENZE
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

LUCCA
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

VENEZIA
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	Importo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari	
	- annuale	L. 330.000
	- semestrale	L. 180.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	L. 60.000
	- semestrale	L. 42.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee.	
	- annuale	L. 185.000
	- semestrale	L. 100.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	L. 60.000
	- semestrale	L. 42.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	L. 185.000
	- semestrale	L. 100.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
	- annuale	L. 635.000
	- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189